

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 29 ottobre 1997)

INDICE

BEDIN: sul ricorso all'autocertificazione (4-02823) (risp. TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale) Pag. 3777	<i>dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) Pag. 3793</i>
BERGONZI, CRIPPA: sulla mancanza di classi a tempo pieno a Genova (4-05170) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 3778	CARCARINO, MARCHETTI: sulla discarica «La Grillaia» nel comune di Chianni (Pisa) (4-03228) (risp. CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente) 3794
BESSO CORDERO: sulla telefonia DECT (4-06703) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni) 3779	CORRAO: sul traffico illegale di scorie radioattive in Sicilia (4-02392) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 3801
BORNACIN: sull'amministrazione comunale di Albenga (Savona) (4-06837) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 3782	CORTIANA: sui controlli antidoping nel ciclismo (4-03414) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 3802
sul degrado ambientale del territorio di La Spezia (4-07661) (risp. CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente) 3783	sull'operazione compiuta dalla Guardia di finanza davanti all'istituto tecnico commerciale «Palizzi» di Vasto (Chieti) (4-04085) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 3803
BORTOLOTTI, SARTO: sull'Istituto regionale per le Ville venete (4-05619) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 3789	CURTO: sull'insegnamento dell'educazione fisica (4-06965) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 3805
CAMERINI: sui campi profughi di Cervignano e Cividale del Friuli (Udine) (4-07356) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 3790	DI BENEDETTO: sull'accorpamento del liceo artistico con l'Istituto d'arte ceramica di Castelli (Teramo) (4-05961) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 3806
CAPALDI: sul consiglio provinciale di Viterbo (4-06228) (risp. NAPOLITANO, ministro	

DI ORIO: sulla telefonia DECT (4-06157) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 3807	MARRI, BEVILACQUA: sull'aggiornamento dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio (4-06810) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 3824
DOLAZZA: sui progetti dell'industria aeronautica (4-03036) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	3809	MARRI, TURINI: sulla discarica «La Grillaia» nel comune di Chianni (Pisa) (404845) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	3795
ERROI ed altri: sulla delibera CIPE riguardante il servizio di telefonia TACS (4-02056) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3812	MILIO: sulla consegna a domicilio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali (4-06212) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	3827
FUSILLO: sul servizio televisivo per i Giochi del Mediterraneo (4-06548) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	3814	MONTAGNA, MARCHETTI: sui crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti della banca centrale nigeriana (4-05147) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	3828
sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 nella provincia di Bari (4-07223) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3815	PACE: sulla realizzazione di un piano di insediamenti produttivi nel comune di Monterotondo (Roma) (4-05316) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	3831
GRECO: sulle assegnazioni di incarichi pe gli insegnanti di sostegno nella scuola elementare Modugno di Barletta (4-06979) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	3816	PACE ed altri: sui giochi nelle trasmissioni televisive (4-05439) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3837
LAURO: sui concorsi a premi realizzati nel corso di programmi radiofonici e televisivi (4-05347) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3818	PEDRIZZI: sulla chiusura della centrale nucleare di Borgo Sabotino (Latina) (4-00438) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	3838
sul servizio nazionale di protezione civile (4-05428) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	3819	PERUZZOTTI: sul referendum abrogativo del piano regolatore generale a Città di Castello (4-06457) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	3841
LAVAGNINI: sulla salvaguardia della Rocca di Monte Poggiolo - Castrocaro Terme (Ravenna) (4-06973) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	3821	sul rientro dei profughi albanesi (4-06876) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	3842
LO CURZIO: sulla corresponsione della pensione ai docenti in pensione dal 1° settembre 1993 (4-07127) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3823	PREIONI: sul trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (4-02508) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3843
LORENZI: sull'aggregazione dell'istituto magistrale e liceo classico di Mondovì (Cuneo) (4-06336) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3823	ROSSI: sulla riorganizzazione della rete scolastica nella provincia di Bergamo (4-06357) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3845
		sull'aggiornamento dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio (4-06745) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3846

<p>RUSSO SPENA: sui finanziamenti previsti per l'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia (4-06330) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) Pag. 3847</p>	<p>TOMASSINI: sulla caserma dei vigili del fuoco di Saronno (Varese) (4-03838) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)Pag. 3857</p>
<p>sulla chiusura dei centri di accoglienza degli sfollati dalla ex Jugoslavia di Purgessimo e Cividale del Friuli (4-07095) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 3849</p>	<p>TURINI, MARRI: sulla discarica «La Grillaia» nel comune di Chianni (Pisa) (4-02874) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>) 3795</p>
<p>SERVELLO: sul recupero di un ponte medievale nel comune di Abbiategrasso (Milano) (4-07307) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 3851</p>	<p>WILDE: sulle concessioni edilizie rilasciate dal sindaco del comune di Sirmione (4-04216) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 3858</p>
<p>STANISCIA: sul piano di razionalizzazione della rete scolastica nella provincia di Chieti (4-06954) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3852</p>	<p>sull'assegnazione temporanea di ospiti albanesi presso il comune di Calvisano (Brescia) (4-05221) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 3860</p> <p>sul riordino della sanità lombarda (4-05637) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 3861</p>

BEDIN. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con il 30 novembre 1996 si concluderà l'operazione di auto-certificazione per tutti i disabili d'Italia;

che tale operazione, organizzata per l'odioso fenomeno dei falsi invalidi, appare a molte associazioni dei disabili non solo inadeguata allo scopo, ma anche ingiustamente discriminante per i disabili intellettivi;

che essi, per la natura della loro disabilità, non possono infatti essere i diretti difensori del loro stato sociale e non sono neppure in grado di fare azioni decise contro i falsi invalidi che gettano fango su chi ha problemi reali e sottraggono già scarse risorse in un momento difficile per il paese;

che sicuramente molti disabili intellettivi hanno avuto l'interdizione e l'inabilitazione (operazione costosa per le famiglie già provate in tanti altri settori, morali ed economici) e, quindi, molti avranno come firmatari i tutori;

che vi sono disabili intellettivi che non hanno tale *status* giuridico, per scelte varie delle famiglie, spesso di natura etica, e quindi il ricorso all'autocertificazione è sicuramente una forma inadatta per accertare lo stato di invalidità di tali soggetti;

che tale disabilità sopraggiunge nella quasi totalità in un momento di gestazione o perinatale o nella primissima infanzia e quindi si tratta di disabilità conclamata, ampiamente documentata e irreversibile,

si chiede di conoscere se il Governo intenda per costoro trovare un modo più rigoroso, scientifico e stabile di certificazione.

(4-02823)

(11 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, rappresento quanto segue.

Il ricorso all'auto certificazione allo scopo di attuare la condizione di invalidità di un soggetto, è stata una scelta temporanea che, si è resa necessaria in quanto più diretta ed immediata, nell'attesa di riorganizzare dal punto di vista legislativo l'intero settore. Va comunque ricordato che il codice penale prevede gravi sanzioni per coloro che rilasciano dichiarazioni false e mendaci.

La legge 8 agosto 1995, n. 335 recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio conferisce al Governo una delega volta a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità e inabilità fissando principi e criteri direttivi per quanto concerne il riconoscimento della persona handicappata.

Più precisamente l'articolo 3 della predetta legge prevede tra l'altro, il potenziamento dell'azione di verifica e di controllo delle diverse forme di tutela previdenziale e assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle Amministrazioni e degli Enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita Commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento.

Detta commissione già al lavoro sull'argomento ha già elaborato una base di articolato con annessa tabella sinottica che sarà quanto prima sottoposta al parere dei competenti organi istituzionali.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(15 ottobre 1997)

BERGONZI, CRIPPA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che secondo notizie apparse sulla stampa locale e circostanziata documentazione del coordinamento dei genitori di nidi, scuole materne, elementari e medie di Genova, a Genova la mancanza di classi a tempo pieno sta creando gravi problemi a numerose famiglie;

che a seguito dei vincoli previsti dai decreti interministeriali sulla riorganizzazione della rete scolastica e dell'applicazione della legge n. 148 del 1990, a Genova non saranno concesse dal provveditore ben 25 classi a tempo pieno richieste;

che ciò inciderà in modo molto serio sull'organizzazione familiare e lavorativa di circa 500 famiglie e sul diritto alla formazione dei loro figli;

che in città come Milano, Roma e Torino sono state concesse oltre 500 classi a tempo pieno,

si chiede di sapere quali iniziative e interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di poter consentire a Genova l'istituzione di un numero di classi a tempo pieno corrispondente alle richieste.

(4-05170)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si deve far preliminarmente presente che la consistenza degli organici magistrali per ogni singola provincia è stata determinata dal decreto interministeriale n. 178 del 1997, emanato in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Si ritiene opportuno far presente, inoltre, che a fronte dell'esigenza, rappresentata dai vari uffici scolastici provinciali, di costituire un maggior numero di classi e di posti d'organico rispetto a quelli indicati nelle

tabelle annesse ai decreti interministeriali applicativi della legge n. 662 del 1996, a causa di uno scostamento tra l'effettiva entità della popolazione scolastica e i dati previsionali considerati per la determinazione degli organici del personale docente, questo Ministero ha autorizzato, con singole comunicazioni, l'aumento delle dotazioni organiche.

Tuttavia l'unico motivo assunto come meritevole di considerazione, ai fini dell'incremento in parola, è quello dell'aumento, non previsto, del numero degli allievi e delle conseguente necessità di istituire un numero di classi superiore alle previsioni.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta d'incremento d'organico avanzata dal Provveditore agli studi di Genova al solo fine di soddisfare la domanda, presente sul territorio, di un maggior numero di classi a tempo pieno, si fa presente che tale esigenza particolare, peraltro comune anche ad altre province, non può costituire motivo valido per un aumento delle dotazioni organiche. Essa può essere comunque in parte soddisfatta ricorrendo al decreto-legge n. 323 del 1996, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425, che consente di superare il tetto massimo di posti a tempo pieno previsto dalla legge di riforma della scuola elementare, purchè non venga superato il numero dei posti assegnati alla provincia come dotazione organica per il funzionamento della scuola elementare.

Comunque, secondo quanto riferito dal Provveditore agli studi di Genova, nell'anno scolastico 1996-97, anche se non è stato possibile soddisfare tutte le richieste di classi a tempo pieno, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate sono state attivate classi di tempo pieno in eccedenza rispetto al numero massimo dei posti previsto dalla legge di riforma della scuola elementare.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

BESSO CORDERO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Telecom Italia spa sta inviando in questi giorni all'utenza della telefonia fissa (di cui detiene il monopolio e la rispettiva banca dati) una comunicazione con la quale annuncia che, a seguito della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, ha predisposto un nuovo servizio in tecnologia DECT che consentirà di fare e ricevere telefonate in casa e fuori utilizzando lo stesso numero di casa;

che l'attuale iniziativa del gestore pubblico ne ripete una analoga che indusse il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a segnalare al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i possibili ostacoli alla concorrenza nei servizi di telecomunicazioni digitali senza filo DECT;

che nella segnalazione l'Autorità evidenzia che «l'ingresso del gestore pubblico in qualità di primo e, per ora, unico operatore nel mercato della telefonia cellulare DECT può risultare, in assenza di una ben definita regolamentazione dell'accesso a questo servizio, di ostacolo allo sviluppo della concorrenza sia nel mercato della telefonia cellulare, ormai liberalizzato a livello comunitario dalla direttiva CE 96/2, sia nel mercato della telefonia vocale, di cui la direttiva CE 96/19 prevede la completa liberalizzazione dal 1° gennaio 1998» e sottolinea che l'Italia non ha ancora adottato misure che consentono l'attivazione, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, dei sistemi DECT e la definizione di misure atte a garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento nel mercato degli operatori;

che l'Autorità «ritiene urgente che siano adottate le misure necessarie alla rapida attuazione di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie di accesso alla banda di frequenza riservata alla tecnologia DECT e ai servizi ad essa associati, basate su un regime autorizzatorio e necessario che sia previsto l'obbligo della separazione contabile tra i servizi di telefonia fissa e cellulare e che siano stabilite norme e procedure che garantiscano l'interconnessione con la rete fissa e tra sistemi di comunicazioni mobili su basi obiettive e non discriminatorie»;

che il commissario europeo per la concorrenza Van Miert ha ribadito durante una audizione alla Camera dei deputati del 26 maggio 1997 che, pur essendo la Commissione favorevole ad uno sviluppo rapido del DECT, condivide le condizioni poste per l'introduzione del DECT dal Presidente dell'Antitrust aggiungendo la necessità di un nuovo piano di numerazione per poter procedere alla portabilità del numero telefonico;

che il Governo è in procinto di emanare dei regolamenti di recepimento delle direttive europee che permetteranno l'avvio del servizio DECT, ma che gli stessi regolamenti non prevedono per questo servizio obblighi per i gestori riferiti alla necessità di separazione contabile e/o societaria e di gestione clienti come auspicato dalle Autorità sopraccitate,

si chiede di sapere:

se il Governo confermi l'imminente ingresso di Telecom Italia spa nel mercato della telefonia DECT;

come il Governo intenda regolamentare l'accesso, anche a fronte delle indicazioni pervenutegli dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di quelle che il commissario europeo Van Miert ha indirizzato al Presidente del Consiglio;

se non ritenga che l'iniziativa di Telecom Italia spa di inviare ai propri utenti della telefonia fissa la comunicazione riportata in premessa possa configurarsi come azione basata su sovvenzione incrociata risultando particolarmente grave per lo sviluppo di operatori alternativi;

se il servizio «fido» che Telecom Italia spa intende gestire non determini la stessa condizione che comportò lo scorporo dei servizi mobili dalla società con contestuale creazione di una società *ad hoc*;

se l'immediato avvio del servizio da parte di Telecom Italia spa non pregiudichi il valore economico della società dello stesso gruppo (Tim) che fonda la propria attività sul mercato della telefonia mobile e che conseguentemente si vedrebbe fortemente ridotto da questa iniziativa.

(4-06703)

(26 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che eventuali accertamenti sulla regolarità dell'iniziativa promozionale cui fa riferimento l'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame esulano dalle competenze di questo Ministero, si ritiene opportuno precisare che i servizi di telecomunicazione mobile e personale – nel cui ambito rientra il servizio di telefonia personale via radio che utilizza la tecnologia DECT – sono stati liberalizzati dalla direttiva comunitaria 96/2, recepita dalla legge 1° luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115.

Ciò premesso, si significa che, per prima, la società Telecom Italia ha manifestato ai competenti organi di questo Ministero l'intenzione di attivare un servizio di telefonia personale via radio con caratteristiche di micro mobilità a copertura cittadina, utilizzando la tecnologia DECT.

Da parte sua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, investita della questione, ha ritenuto, con parere reso il 24 gennaio 1997, n. 11589 che i servizi basati sulla tecnologia DECT, considerate le caratteristiche tecniche proprie del sistema in parola, debbono poter essere offerti da una pluralità di operatori.

Ciò in quanto lo standard DECT permette l'espletamento del servizio da parte di più operatori nelle stesse aree geografiche urbane e metropolitane, operatori che possono condividere le risorse dei canali radio assegnati a tale standard (120 canali numerici bidirezionali) che operano sulla banda 1880-1900MHz.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 – recante il regolamento relativo all'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni – all'articolo 20, comma 2, stabilisce che l'utilizzazione dello standard DECT è ammesso previo rilascio di licenza individuale da parte della competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e, nelle more della istituzione della predetta Autorità, dal Ministero delle comunicazioni), per cui gli operatori interessati all'espletamento del servizio in questione possono avanzare richiesta in tal senso; il medesimo articolo, al comma 6, prevede, altresì che gli stessi operatori possono dar corso alla sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT previa autorizzazione provvisoria.

Sulla base di quanto precede si significa che allo stato attuale risultano pervenute alcune richieste (sei) intese ad ottenerel'autorizzazione di cui sopra, ma a tutt'oggi a nessuno è stata ancora rilasciata.

È appena il caso di precisare, infine, che a tutti i gestori verranno assicurate le stesse condizioni.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 ottobre 1997)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che molti degli amministratori del comune di Albenga (Savona), compreso il sindaco e il segretario generale, già da molti mesi erano stati raggiunti da avvisi di garanzia a seguito di indagini svolte dalla magistratura per fatti inerenti i lavori ed i finanziamenti pubblici ottenuti per l'alluvione del novembre 1994;

che nel passato il deputato onorevole Francesco Marengo aveva rivolto numerose interrogazioni ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, segnalando gravi fatti inerenti i rapporti d'affari tra esponenti della giunta municipale e alcuni imprenditori;

che all'inizio del mese di luglio sono stati arrestati il sindaco di Albenga Angelo Viveri, l'intera giunta municipale, il segretario generale del comune Francesco Patti, l'ingegnere capo del comune Giancarlo Sarno e alcuni imprenditori;

che, a questo punto, in base alla legge n. 142 dell'8 giugno 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali si ravvisa l'opportunità di proporre al Presidente della Repubblica il decreto di rimozione per «gravi e persistenti violazioni di legge» degli amministratori del comune di Albenga, sindaco compreso, nonchè lo scioglimento del consiglio comunale, per la stessa motivazione;

che tale provvedimento, oltre ad essere un atto dovuto in relazione al vigente ordinamento amministrativo, rappresenta anche un atto politico al fine di ristabilire la normale dialettica politica e sottrarre la città di Albenga al controllo del «comitato d'affari» ivi instauratosi;

che tale turbativa della vita amministrativa e politica della città di Albenga potrebbe aver provocato altre forme di trasgressione delle leggi riguardanti il lavoro, favorendo il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari, con i gravi problemi di ordine pubblico che si sono venuti a creare e che sono stati propagandisticamente e strumentalmente sfruttati dal sindaco Viveri, il quale potrebbe esserne stato di fatto il fautore attraverso connivenze con imprenditori senza scrupoli;

che per queste motivazioni ultime la rimozione degli amministratori e lo scioglimento del consiglio comunale dovrebbero avvenire anche «per gravi motivi di ordine pubblico», come prescrive la legge n. 142 del 1990,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda assumere il Governo in ordine alla proposta del succitato decreto di rimozione.

(4-06837)

(8 luglio 1997)

RISPOSTA. – Nonostante l'indubbia gravità delle vicende che hanno coinvolto il sindaco, la giunta ed alcuni funzionari del comune di Albenga, non sembrano ancora sussistere – in assenza di pronunce giudiziarie e di evidenti pericoli di turbativa dell'ordine pubblico – le condizioni per l'adozione dei provvedimenti invocati dalla signoria vostra.

Per quanto, in linea teorica, sia vero che la rimozione dalla carica elettiva consente di assicurare la salvaguardia dell'ordine pubblico, co-

niugandone la tutela con il corretto svolgimento dell'attività amministrativa comunale, nel caso specifico – come riferito dal prefetto di Savona – la situazione dell'ordine pubblico non risulterebbe, tuttavia, minacciata da particolari allarmi sociali ingenerati dalle vicende in cui sono rimasti coinvolti gli amministratori comunali, per cui mancherebbe il presupposto essenziale per un tale tipo di intervento.

D'altro canto, l'ipotesi di rimozione – che, essendo sanzione di assoluto rigore, necessita di esauriente giustificazione, oltrechè nei presupposti anche nelle motivazioni – deve essere considerata alla luce del mutato contesto normativo e del più recente orientamento giurisprudenziale, che sempre con maggiore frequenza tende ad attenuare la portata dell'articolo 40 della legge n. 142 del 1990, soprattutto con riferimento ai sindaci eletti con il sistema di democrazia diretta, introdotto dalla legge n. 81 del 1993.

Quanto all'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, pure prospettato dall'onorevole interrogante, si osserva – indipendentemente dall'inesistenza di validi e specifici presupposti – che si tratterebbe comunque di una sanzione sostanzialmente superflua, in considerazione dell'imminente rinnovo degli organi elettivi del comune di Albenga, previsto per il prossimo autunno.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la provincia della Spezia è stata interessata nel corso dell'ultimo anno da diversi scandali relativi al fenomeno dello smaltimento dei rifiuti;

che tali scandali sono esplosi dopo che una serie di indagini della magistratura hanno portato alla scoperta di gravi situazioni di malaffare in cui risultavano coinvolti alcuni noti imprenditori operanti nel settore;

che la scellerata politica ambientale seguita dagli amministratori ha sicuramente contribuito ad alimentare tali situazioni, al punto che diversi funzionari del PDS, partito di maggioranza relativa in ambito cittadino e asse portante di tutte le giunte che si sono succedute nel corso degli anni, risultano sottoposti ad indagine per le connivenze con gli autori di tali scempi;

che in particolare l'area intorno alla collina di Pitelli è stata letteralmente devastata da una politica dissennata che ha portato all'apertura di svariate discariche per rifiuti solidi urbani e speciali, molte delle quali sono attualmente sottoposte ad indagine per gravissimi reati contro l'ambiente e la salute pubblica;

che nell'ambito della stessa zona, in località Val Bosca, risulta essere in questi giorni in costruzione un'altra discarica per rifiuti solidi urbani;

che tale circostanza appare quantomeno grottesca, tenuto conto della situazione di autentico scempio esistente nella zona di Pitelli e della presenza degli altri impianti di smaltimento, e denota un atteggiamento di profondo disprezzo nei confronti della popolazione ivi residente da parte di coloro che hanno rilasciato la relativa autorizzazione;

che nelle scorse settimane una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha visitato la zona di Pitelli, verificando direttamente l'elevato livello di contaminazione paesaggistica ed ambientale dell'area,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione;

se, in virtù di quanto emerso nei mesi scorsi dalle indagini della magistratura e in considerazione dello stato di profondo degrado sanitario ed ambientale che caratterizza la collina di Pitelli, lo stesso non ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza per bloccare la costruzione dell'impianto di Val Bosca;

in che modo si ritenga di affrontare l'emergenza rifiuti nella provincia della Spezia.

(4-07661)

(23 settembre 1997)

Il problema sollevato dall'onorevole interrogante riguarda la grave situazione di degrado ambientale in cui versa il territorio di La Spezia a causa della cattiva gestione delle discariche ivi presenti, in particolare quelle sulla collina di Pitelli.

Sulla questione si riferisce quanto segue:

La discarica di cui trattasi è stata oggetto di vari accertamenti anche da parte del NOE che, unitamente all'Arma locale, ha compiuto campionamenti del percolato della discarica, dai pozzi e dalle vasche di raccolta; ha controllato i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e le autorizzazioni relative alla gestione della discarica e del forno inceneritore.

Gli esiti degli accertamenti sono stati comunicati all'autorità giudiziaria di La Spezia. Il Procuratore della Repubblica di La Spezia ha riferito che per tali avvenimenti è in corso un procedimento penale per disastro ambientale ed altre ipotesi delittuose a carico di quaranta indagati tra i quali anche dipendenti pubblici, suscettibile di ulteriori sviluppi. Trattandosi di fatti coperti dal segreto istruttorio non è possibile, al momento, fornire più precise delucidazioni.

L'attività della discarica è iniziata nella seconda metà degli anni 70, con l'autorizzazione rilasciata dal comune per lo smaltimento di rifiuti inerti ed interrimento di rifiuti speciali.

Con successive autorizzazioni regionali la ditta «Contenitori e Trasporti» cui dal 1993 è subentrata la «Sistemi Ambientali srl», ha operato fino al novembre 1984 quando, a fronte di un sequestro/dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, tale autorizzazione

era limitata al solo smaltimento di materiali inerti da scavo e demolizione.

L'attività stessa proseguiva sulla base di ordinanze sindacali, ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1992, rilasciate anche in base al parere dell'ufficio d'igiene pubblica ed alle analisi del Laboratorio chimico provinciale di igiene e profilassi sulla natura dei rifiuti conferiti.

L'esercizio dell'impianto nella sua complessità ha presentato via via una serie di irregolarità riguardanti:

le emissioni di gas maleodoranti per la presenza di rifiuti putrescibili;

la fuoriuscita di acque sporche;

la presenza di rifiuti non ammessi perchè caratterizzati da eluato con valori superiori ai limiti consentiti.

Tutto ciò ha prodotto molti provvedimenti restrittivi comunali, regionali e dell'autorità giudiziaria.

L'Amministrazione provinciale, da parte sua, ha seguito puntualmente, per suo conto ed in più occasioni, l'attività dell'impianto.

Nel dicembre del 1994 è intervenuta la revoca dei vari provvedimenti restrittivi emanati cui, tuttavia, è seguita una diffida al gestore sulla coltivazione controllata della discarica, nonchè alla presentazione di un progetto di adeguamento che tenesse conto degli inconvenienti occorsi e delle osservazioni e prescrizioni nel frattempo imposte.

Si precisa che, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1992 prima, e del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 ora, il Ministero dell'ambiente non ha responsabilità dirette in termini di vigilanza sull'attività degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio. Tuttavia, già a partire dal 1993, avendo ricevuto segnalazioni di inconvenienti riguardanti sia la gestione della discarica che il vicino inceneritore, il Servizio ARS di questo Ministero, con note del 10 novembre 1993 (protocollo n. 18337/ARS/R) e 27 ottobre 1994 (protocollo n. 17852/ARS/R) sollecitava la regione, la provincia e il comune ad intervenire. L'ultima nota veniva inoltrata anche alla procura della Repubblica. Alle predette note non seguiva alcuna risposta.

Il problema attualmente è sotto stretto controllo delle Autorità locali. Infatti, con delibera n. 96 del 19 novembre 1996, il consiglio regionale ha istituito una commissione speciale di indagine sulla attività della discarica e, più complessivamente, sulla situazione delle discariche liguri.

In data 16 dicembre, a seguito delle allarmanti notizie fornite dagli organi di informazione circa la presenza di sostanze altamente tossiche nella discarica e di un possibile rischio sanitario ed ambientale per la popolazione ivi residente, ha avuto luogo presso la Prefettura, tra tutti gli enti e gli organismi interessati (comune, provincia, Vigili del fuoco, USL, protezione civile), una riunione per esaminare lo stato in cui versa la discarica e l'area circostante, al fine di individuare gli eventuali rischi per la popolazione e di assumere i conseguenti provvedimenti cautelativi, fermo restando lo svolgimento autonomo dell'indagine giudiziaria in

corso. Alla riunione era presente anche il procuratore della Repubblica di La Spezia, che metteva a disposizione dei tecnici un rapporto preliminare, pervenutogli in data 15 dicembre, sui risultati delle analisi e delle indagini disposte dall'A.G. sui campioni prelevati nelle aree oggetto di accertamento.

In data 21 gennaio 1997 si è riunito il comitato ed ha concordato, a seguito del sopralluogo effettuato il 16 dicembre nella discarica, sulla necessità di adottare alcuni urgenti interventi per la messa in sicurezza della discarica, valutando di intervenire sull'impianto con opere di manutenzione e controlli costanti, al fine di impedire inquinamenti e dissesti idrogeologici. La discarica, comunque, posta sotto sequestro, alla fine del mese di ottobre interrompeva l'attività di smaltimento.

In data 25 marzo si è nuovamente riunito il predetto comitato, che, sulla base degli accertamenti effettuati nell'area della discarica, prendeva atto che:

non si era rilevata contaminazione specifica da sostanze radioattive, quindi si escludeva la presenza delle medesime;

le ulteriori analisi chimiche avevano confermato l'inquinamento del sito in presenza di solventi organici, idrocarburi e derivati petroliferi specifici depositati sia direttamente nel suolo sia in fusti;

non erano stati inoltre identificati nuovi rifiuti tossici nocivi ed in particolare salini;

per quel che attiene le diossine i dati analitici avevano confermato una contaminazione molto bassa in rifiuti presumibilmente provenienti da operazioni di scorticamento superficiale per contaminazione da ricaduta. Non era stato tuttavia evidenziato il tipo di diossina proveniente dall'incidente di Seveso (tetra cloro di benzo diossina);

ricerche specifiche di gas nervini avevano dato esito negativo; in considerazione delle sostanze rinvenute, dal loro posizionamento e dalle misure, sia pure provvisorie adottate di messa in sicurezza dei siti di rinvenimento, non si ritenevano possibili pericoli specifici per la popolazione residente nelle aree limitrofe;

il tipo di rifiuti rilevato, nonché le caratteristiche idrogeologiche e geologiche dei siti, determinavano la necessità di un'azione continuativa di controllo e la successiva bonifica. Di queste, la prima attuata dagli enti preposti, provincia, comune USL, ciascuno per quanto di competenza, con il coordinamento del comitato costituito presso la Prefettura e con l'assenso dell'autorità giudiziaria, mentre la bonifica, potrà essere attuata non appena termineranno gli atti attualmente in corso per lo svolgimento dell'incidente probatorio disposto dall'autorità giudiziaria e quando potranno valutarsi con esattezza gli aspetti quantitativi dell'inquinamento del suolo nonché lo stato dell'eventuale contaminazione sia superficiale che sotterranea.

Per quanto concerne la dichiarazione dello stato di emergenza, si segnala che la normativa vigente, da ultimo confermata con decreto legislativo n. 22 del 1997, articolo 47, comma 3, prevede, *in primis*, la diffida ai responsabili dell'inquinamento a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambien-

tale delle aree inquinate e degli impianti dal quali deriva il pericolo di inquinamento.

In caso di impossibilità di espletamento di tale procedura l'eventuale ricorso alla dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 92, n. 225, per tamponare più gravi conseguenze sopperendo alle inadempienze, è di competenza del Ministero della protezione civile, delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 1996, e del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, delegato ai sensi del decreto del Ministro degli interni.

Quest'ultimo ha attivato la Commissione grandi rischi, sezione rischio chimico industriale e rischio idrogeologico, incaricando due esperti nei settori corrispondenti di effettuare un sopralluogo congiunto presso la discarica al fine di verificare la portata sia quantitativa che qualitativa dei rifiuti tossici-nocivi in essa rinvenuti ed eventuale inquinamento della falda. Sulla base del sopralluogo effettuato congiuntamente con altri organismi tecnici territorialmente competenti, è stato costituito il comitato di emergenza di cui si è già detto.

Il Ministero dei beni culturali ed ambientali, per quanto di sua competenza ha fatto sapere che dall'esame della documentazione in suo possesso risulta che la procedura amministrativa seguita in ordine alla tutela paesistica ex legge n. 1497 del 1939 da parte della regione è stata corretta.

Per quanto attiene l'attività di controllo esercitata dalla medesima amministrazione, in ordine alla legge n. 431 del 1985 questa non ha ritenuto di annullare il provvedimento autorizzativo rilasciato dalla regione Liguria il 13 luglio 1989, in quanto nel progetto era contenuta una soddisfacente sistemazione finale, sotto il profilo paesaggistico, dell'area di intervento della discarica a lavori ultimati.

La visione attuale dell'area, ancora interessata da scavi, movimenti di terra e depositi di materiale da smaltire, non corrisponde a quella prevista a progetto ultimato, ove verrà prevista la ricostituzione del manto arboreo, la sistemazione del terreno a gradoni secondo la configurazione tipica del paesaggio collinare ligure, la realizzazione di impianti sportivi di pubblico interesse.

Dovrà comunque essere accertato se l'attuale invaso della discarica corrisponda a quello del progetto o, invece, abbia comportato un ampliamento abusivo, nel qual caso gli Enti preposti al controllo (regione, provincia, comune) dovranno applicare le sanzioni previste dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 47 del 1985.

Per tale motivo l'Amministrazione dei beni ambientali ha richiesto alla regione Liguria, all'amministrazione provinciale della Spezia ed al comune della Spezia con nota n. 16486 del 18 gennaio 1997 di effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare se siano state rispettate le previsioni progettuali autorizzate dalla regione Liguria con il citato provvedimento del 1989.

Nel contempo è stata sollecitata l'attuazione del progetto di rinaturalizzazione del sito, come previsto dal progetto, evitando di lasciare a nudo lo squarcio del fianco della collina visibile dal mare.

Interessato al problema pure il Ministero della sanità, ha riferito che al momento non è dimostrabile un sicuro rapporto causa-effetto circa i danni alla salute umana dovuti alla presenza di impianti di smaltimento, i quali sono pur sempre fonte di preoccupazione per la popolazione locale. Ha precisato che per una utile valutazione del rischio a cui è esposta la medesima, occorre verificare attraverso un monitoraggio delle acque profonde e superficiali e dell'aria, la presenza di sostanze di origine xenobiotica che possono considerarsi provenienti dall'ammasso dei rifiuti.

È stato sentito anche il Ministero della difesa, il quale ha riferito che le servitù militari imposte per i depositi di materiali esplosivi afferiscono sostanzialmente, (in relazione a quanto disposto dal testo unico di Pubblica sicurezza) alla sicurezza degli insediamenti esterni ai predetti depositi. Al riguardo nell'ambito del potere discrezionale conferito dalla legge 24 dicembre 1976 n. 898, i comandanti in capo del dipartimento militare marittimo di La Spezia hanno rilasciato, nel tempo, nella zona in questione, delle autorizzazioni sulla base delle seguenti valutazioni:

non comportavano modifiche di rilievo allo stato di fatto della zona soggetta a servitù, nè apprezzabile aumento della concentrazione di persone;

non interferivano con la sicurezza esterna dell'opera stessa.

I provvedimenti autorizzativi emessi concernevano peraltro la sola deroga al regime di servitù, essendo estranea all'Amministrazione militare ogni altra valutazione di merito, concernente la realizzazione/ubicazione delle discariche di che trattasi.

Per quanto riguarda la discarica detta «della Marina», osserva che a partire dal 1985, sono state avanzate più volte dal comune di La Spezia, in particolari situazioni di «emergenza rifiuti», richieste di conferimento di rifiuti urbani - per periodi limitati di tempo - su terreni, per la gran parte di proprietà privata, in area di servitù militare. Gli ultimi conferimenti, richiesti e autorizzati risalgono al 1992.

Risulta infine che tra la regione Liguria, la provincia della Spezia, il comune della Spezia ed altri enti interessati, in data 11 dicembre 1996, è stato firmato un accordo di programma per la parziale modificazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, della sua variante approvata in data 7 marzo 1995 e del programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento, nonchè per il recupero ambientale.

In tale accordo di programma è prevista l'eliminazione dal piano degli impianti per rifiuti speciali e tossico nocivi, della discarica in località Pitelli in corso di esaurimento, dei due inceneritori, di cui uno mai attivato, gestiti dalla Sistemi Ambientali con conseguente cessazione dell'attività e bonifica dei siti alla scadenza delle concessioni; nonchè la chiusura e la bonifica del sito di stoccaggio provvisorio di Monte Montada e Saturnia, in quest'ultima potranno tuttavia essere conferite le ceneri di altre centrali ENEL non oltre il 2002 data entro la quale la discarica andrà chiusa e bonificata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(10 ottobre 1997)

BORTOLOTTO, SARTO. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'Istituto regionale per le Ville venete (IRVV) si occupa della conservazione, degli interventi di restauro e, in alcuni casi, dell'acquisizione di ville vincolate per il loro grande valore storico, artistico, architettonico;

che dal novembre 1993 l'IRVV è gestito da commissari nominati dalla regione, dopo che il consiglio di amministrazione è stato sciolto;

che la legge regionale n. 73 del 1979 prevede la possibilità del commissariamento, ma per una durata massima di sei mesi e non di oltre tre anni come accaduto;

che negli anni dal 1992 al 1994 all'IRVV sono stati assegnati finanziamenti complessivi per 55 miliardi, 45 dalla legge n. 233 del 1991 e 10 dalla legge finanziaria 1994;

che nel 1994 l'IRVV, anzichè finanziare i restauri (dato che non mancano certo le ville da restaurare), avrebbe versato in banca 30 miliardi (che sarebbero tuttora giacenti in banche) senza effettuare una gara formale tra le banche per ottenere le migliori condizioni e privilegiando la Cassa di risparmio di Venezia (un investimento pronti contro termine) allora in crisi di liquidità;

che successivamente il nuovo commissario (anche questi trascurando i restauri) avrebbe effettuato una gara formale per l'aggiudicazione del deposito che fu vinta dalla Banca Popolare di Verona;

che comunque non tutti i 30 miliardi sarebbero giunti a detta banca;

che dal 1994 ad oggi i restauri di numerose ville, già deliberati da anni, rimangono in attesa dei contributi dovuti per legge, mentre continuano queste operazioni bancarie e vengono procrastinati i finanziamenti e i pagamenti invocando motivazioni procedurali;

che questa situazione è favorita dalla mancanza di un consiglio di amministrazione;

che il nuovo consiglio di amministrazione è stato eletto più di un anno fa, ma non viene convocato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se sia consentito, in un momento in cui tutti chiedono di sbloccare i fondi disponibili per favorire l'occupazione, che interventi importanti per la cultura, per la conservazione di uno dei maggiori patrimoni storici del nostro paese, e per l'economica, come i restauri delle ville storiche del Veneto, restino bloccati a favore delle esigenze di liquidità di qualche banca;

quali siano le responsabilità della regione Veneto, del direttore e dei commissari dell'IRVV in questa vicenda;

quali siano stati e quali siano i criteri e le priorità applicate dall'IRVV per l'assegnazione dei contributi per il restauro e per le altre attività d'istituto;

quanti interventi già deliberati siano fermi a causa di ostacoli burocratici e quali di questi, e perchè, siano impedimenti effettivi e quali pretestuosi;

quali interventi i Ministri in indirizzo intendano prendere per garantire l'immediata erogazione dei fondi stanziati;
per quale motivo la regione non provveda alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione dell'IRVV;
se non si intenda disporre una immediata ispezione sull'attività dell'Istituto negli ultimi cinque anni.

(4-05619)

(6 maggio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si premette che le problematiche sollevate attengono principalmente alla gestione complessiva dell'Istituto regionale per le Ville Venete, il cui controllo non rientra tra le competenze istituzionali di questa Amministrazione.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, infatti, ha attivato tempestivamente, per quanto di sua competenza, le procedure di finanziamento previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 233, approvando nei termini stabiliti i programmi presentati dal precitato Istituto, provvisti del parere degli Organi periferici del Ministero, ed erogando con appositi decreti ministeriali alla Regione Veneto mediante commutazione in quietanza di entrata alla contabilità speciale intestata alla stessa Regione presso il Ministero del tesoro per gli anni 1992, 1993 e 1994, le risorse necessarie all'attuazione dei programmi stessi.

Il predetto Istituto ha trasmesso, inoltre, a questo Ministero, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 233 del 1991, le relazioni annuali dal 1992 al 1997 concernenti l'attuazione dei programmi, i cui tempi di attuazione sono indubbiamente penalizzati dalla situazione gestionale ampiamente illustrata nell'interrogazione cui si risponde.

Si allegano, per informazione, copie delle suddette relazioni annuali.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(18 ottobre 1997)

CAMERINI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nei comuni di Cervignano e di Cividale del Friuli, in provincia di Udine, sono tuttora operativi due campi profughi che ospitano circa 230 sfollati provenienti dalla ex-Jugoslavia e che altri campi sono tuttora aperti in Veneto e Trentino-Alto Adige;

che la legge n. 669 del 1996 ha risolto solo la grave emergenza determinatasi alla fine dello scorso anno consentendo di evitare la chiu-

sura dei centri di accoglienza e la prosecuzione dell'assistenza agli sfollati;

che la citata legge ha stanziato quindici miliardi per i programmi di assistenza rivolti ai profughi della ex-Jugoslavia sull'intero territorio nazionale, utilizzabili sia per l'assistenza all'interno dei centri di accoglienza governativi, sia per programmi alternativi di inserimento nella società locale gestiti dai comuni o da altri organismi;

che l'importo previsto non è stato ancora erogato da parte del Ministero del tesoro e pertanto l'indisponibilità dei fondi potrebbe determinare l'annunciata chiusura dei campi e l'interruzione del servizio di accoglienza e assistenza degli sfollati;

che verrebbero impediti anche programmi di assistenza alternativa, attraverso il finanziamento di progetti di inserimento degli sfollati nella società locale;

che la mancata erogazione dei fondi ha a tutt'oggi impedito alla prefettura di Udine di sottoscrivere la nuova convenzione con l'amministrazione provinciale di Udine;

che allo stato attuale nessuno degli enti coinvolti nella gestione dei campi profughi è in grado di fornire informazioni certe sulle soluzioni da adottare per garantire una continuità assistenziale dopo il 15 settembre perlomeno ai profughi che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità sociale (famiglie numerose, donne sole con bambini, anziani),

l'interrogante chiede di sapere:

cosa si intenda fare per evitare che nel Friuli-Venezia Giulia e nelle altre regioni interessate si determini una situazione di emergenza con i profughi sfollati dalla ex-Jugoslavia;

se i finanziamenti previsti dalla legge n. 669 del 1996 saranno erogati per assicurare anche dopo il 15 settembre la continuità assistenziale degli sfollati ed innanzitutto di quelli che si trovano in condizioni di obiettiva vulnerabilità sociale, nonchè per consentire la realizzazione di progetti locali di inserimento, concordati con gli enti locali e le regioni interessate;

quali soluzioni si intendano promuovere con riferimento alla situazione degli sfollati ex-jugoslavi presenti in Italia a titolo umanitario, tenuto conto che la protezione temporanea perdura oramai da parecchi anni mentre il processo di pace in Bosnia presenta ancora notevoli incertezze.

(4-07356)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. - La chiusura dei Centri di accoglienza per gli sfollati dalla ex Jugoslavia non riguarda soltanto i Centri di Purgessimo e di Cividale del Friuli, ma rappresenta un preciso orientamento governativo, già gradualmente perseguito dal Ministero, che trova ulteriore enunciazione nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 1997.

Per la prosecuzione degli interventi umanitari tuttora in corso sono venuti, peraltro, a determinarsi ineludibili problemi di carattere finanziario. È noto infatti che il rifinanziamento dei programmi disposti con decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con legge 24 settembre 1992, n. 390, in un primo tempo previsto per 15 miliardi di lire nell'articolo 26 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, è stato ritenuto impraticabile sul piano amministrativo-contabile dal Ministero del tesoro.

L'imminente cessazione di ogni forma di assistenza, prospettata come doverosa ipotesi con circolare di questo Ministero in data 26 giugno 1997, è motivata essenzialmente dall'esaurimento delle risorse finanziarie, in mancanza delle quali l'Amministrazione non è in condizione di operare legittimamente ed è in linea con quanto previsto a tale riguardo nella sopra menzionata Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Governo, doverosamente, si è fatto carico di trovare altra via per finanziare la prosecuzione e la graduale conclusione dell'intervento umanitario a suo tempo avviato per fronteggiare la ormai superata emergenza dovuta all'afflusso di sfollati dalla ex Jugoslavia, attraverso il disegno di legge per «interventi urgenti in materia sociale e umanitaria» (Atto Camera 1528), il cui *iter* parlamentare non è tuttavia potuto concludere prima della pausa estiva.

La tempestiva approvazione di detto disegno di legge, oltre che consentire l'indispensabile provvista di fondi per la prosecuzione degli interventi umanitari in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, comporterebbe altresì interventi mirati alla sollecita chiusura di tutti i Centri governativi, favorendo forme alternative di accoglienza, nelle quali agli Enti locali, anche mediante trasferimenti di fondi da parte del Ministero dell'interno, verrebbe assegnato un ruolo più attivo, e qualitativamente mirato a favorire la temporanea integrazione degli sfollati nel contesto sociale.

Altra rilevante caratteristica della norma di rifinanziamento dei programmi in parola è data dalla prospettiva di una graduale conclusione dell'emergenza attraverso la realizzazione di appositi programmi di rimpatrio volontario, anche in forme assistite, in collaborazione con organismi tecnicamente sperimentati nel settore, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACUNUR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

Taluni impedimenti, purtroppo, si sono frapposti, poco prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, all'auspicata, sollecita approvazione del più volte menzionato disegno di legge Atto Camera 1528. In particolare, sono sorte difficoltà a proposito dell'articolo 2 del disegno di legge, ove si dispone un diverso, ugualmente necessario, modesto rifinanziamento del programma governativo per l'assistenza sanitaria in favore di bambini provenienti dal Ruanda.

Il Ministero dell'interno si sta comunque adoperando affinché l'*iter* legislativo del provvedimento in discorso abbia positiva conclusione con la ripresa dei lavori parlamentari.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

CAPALDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel turno di elezioni amministrative dell'aprile e maggio 1997 si è votato per l'elezione del presidente e del consiglio provinciale di Viterbo;

che, con apposito decreto, il presidente della giunta dell'amministrazione provinciale di Viterbo ha nominato gli assessori;

che il presidente e la giunta provinciale hanno tenuto una conferenza stampa in data 31 maggio 1997 i cui resoconti della stampa locale che qui testualmente si riportano («I moderati in provincia. Buon inizio dell'esponente del CDU con una vera e propria intimidazione a Nardini» (occhiello), «Giunta Marini, esordio con minacce» (titolo), «Paradisi abbiamo documenti scottanti, l'opposizione stia attenta» (sottotitolo), «... Riccardo Paradisi, uno degli assessori più rappresentativi della sua giunta, se ne usciva fuori con una frase di questo tipo: – Attenzione che l'opposizione non si azzardi ad ostacolare il nostro lavoro perchè qui abbiamo faldoni di documenti su quello che hanno combinato che siamo pronti ad usare in ogni sede –» (nel corpo dell'articolo), il tutto sul «Il Messaggero», cronaca locale del 1° giugno 1997; «I nuovi assessori di Palazzo Gentili si sono presentati ieri mattina alla stampa» (occhiello), «Provincia, partenza col botto» (titolo), «Riccardo Paradisi ha ammonito la minoranza: – l'opposizione stia attenta a fare attacchi perchè ho tanti faldoni su atti della vecchia giunta – Marini però prende subito le distanze» (sottotitolo), «Non si azzardino quelli della minoranza a portare attacchi a questa Giunta provinciale. Ho faldoni su tanti atti di Giunta della precedente amministrazione che mi riservo di portare a chi di dovere ...» (nel corpo dell'articolo), il tutto sul «Corriere di Viterbo» del 1° giugno 1997; «Ma è stato Paradisi con un ammonimento tra il minaccioso ed il premonitore a mettere in guardia la minoranza – ho diversi faldoni dei quali mi curerò di far svolgere accertamenti nelle sedi opportune», il tutto sulla pagina locale de «Il Tempo» del 1° giugno 1997 nell'articolo: «Provincia senza una lira») assumono – ad avviso dell'interrogante – la caratteristica di minacce in perfetto stile mafioso;

che il paventato utilizzo di documentazione raccolta in *dossier* viene artatamente finalizzato al tentativo di estorcere alla attuale minoranza un comportamento conciliante;

che un pubblico ufficiale, tra l'altro in attività di comunicazione istituzionale, fa capire di avere delle notizie di reato di cui si avvarrà secondo una sua personale discrezionalità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente attivarsi onde garantire alla minoranza del consiglio provinciale di Viterbo il pieno e libero esercizio del proprio ruolo verificando anche situazioni di violazioni di legge da segnalare alla magistratura.

(4-06228)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – Dagli elementi acquisiti risulta che la questione segnalata dall'interrogante, concernente talune dichiarazioni rilasciate da un componente della giunta provinciale di Viterbo nel corso della conferenza stampa del 31 maggio scorso e riprese con evidenza dalla stampa locale, è stata sostanzialmente appianata.

In occasione del dibattito coniliare seguito alla presentazione della giunta e della discussione di una mozione presentata dai gruppi di minoranza, l'assessore chiamato in causa ha, infatti, fornito chiarimenti che hanno contribuito a ridimensionare la portata delle precedenti dichiarazioni.

Risulta, inoltre, che il presidente dell'amministrazione provinciale, per rassicurare definitivamente gli animi, ha fornito ampie assicurazioni ai gruppi di minoranza in ordine allo svolgimento delle funzioni di controllo nei termini fissati dalle leggi dallo statuto e dai regolamenti, votando a favore della mozione di minoranza, nella quale si chiedevano garanzie per uno svolgimento libero, civile e trasparente del dibattito politico.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

CARCARINO, MARCHETTI. – *Al Ministro dell'ambiente.* –
Premesso:

che 4.300 cittadini hanno sottoscritto l'appello rivolto al Presidente della Repubblica, al presidente della regione Toscana e al Ministro dell'ambiente, promosso dal Comitato unitario della Valdera, per l'«immediata chiusura e bonifica della discarica de La Grillaia», sita nel comune di Chianni (Pisa);

che il Comitato unitario della Valdera sostiene che si tratta di una discarica molto pericolosa per la salute della popolazione e per il territorio della Valdera, lamentando, in particolare, il fatto che, progettata per ricevere in tredici anni 350.000 metri cubi, ne ha ricevuti 1.500.000 in quattro;

che il Comitato che riunisce la cittadinanza dei comuni di Chianini, Lajatico e Terricciola chiede la chiusura e la bonifica della discarica senza oneri per le popolazioni locali,

si chiede di sapere:

quale sia la reale entità dell'impatto ambientale della discarica de La Grillaia sul territorio della Valdera;

quali provvedimenti si intenda assumere per far fronte ai rischi paventati dal Comitato unitario della Valdera.

(4-03228)

(4 dicembre 1996)

MARRI, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da quattro anni è in funzione nel territorio della Valdera, nei comuni di Chianni, Lajatico e Terricciola, in provincia di Pisa, una discarica in località «La Grillaia»;

che tale discarica, posta in un contesto ambientale di alto valore paesaggistico ed agricolo, risulta molto pericolosa per la salute della popolazione e per il territorio della Valdera;

che, in particolare, si lamenta il fatto che, progettata per ricevere in 13 anni 350.000 metri cubi di rifiuti urbani, ne ha ricevuti 1.500.000 in soli 4, tra i quali fanghi conciarati e rifiuti industriali;

che 4.300 cittadini hanno sottoscritto l'appello rivolto al Presidente della Repubblica, al presidente della regione Toscana e al Ministro dell'ambiente, promosso dal Comitato unitario della Valdera, per l'immediata chiusura e bonifica della discarica;

che in data 19 febbraio 1997 il suddetto Comitato ha inviato una lettera al presidente della provincia di Pisa Gino Nunes, a seguito della minaccia di questi di denunciare il Comitato per procurato allarme;

che già nel mese di novembre 1996 gli scriventi avevano presentato una interrogazione sull'argomento (4-02874), rimasta fino ad oggi senza risposta,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere per far fronte a tale gravissima situazione e ai rischi che essa comporta;

se s'intenda individuare le responsabilità amministrative e gestionali per la situazione venutasi a creare sotto i profili sanitario e ambientale;

per quali motivi dopo 5 mesi non sia stata fornita alcuna risposta al comitato tecnico scientifico in merito ai rischi per la salute della popolazione;

come mai non si conoscono i risultati della centralina ARPAT installata a Terricciola in dicembre e in gennaio;

se si possono escludere rischi, anche futuri per la salute della popolazione e per l'ambiente che possono aver origine dalla presenza di questa discarica;

in caso negativo, se non si ritenga necessario sospendere l'invio di nuovi rifiuti a «La Grillaia»;

quali provvedimenti s'intenda adottare nei confronti del presidente della provincia di Pisa per il comportamento assunto.

(4-04845)

(18 marzo 1997)

TURINI, MARRI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che da quattro anni è in funzione nel territorio della Valdera, nei comuni di Chianni, Lajatico e Terricciola, in provincia di Pisa, una discarica in località «La Grillaia»;

che tale discarica, posta in un contesto ambientale di alto valore paesaggistico ed agricolo, sarebbe dovuta essere di supporto ad un servizio meramente intercomunale, per soli rifiuti urbani, fino a raggiungere una volumetria massima di 350.000 metri cubi;

che, invece, tale discarica, non sentita la popolazione residente, fu concessa a privati e diventò di categoria 2B (rifiuti urbani e speciali) e fu regionalizzata, con il risultato di ricevere rifiuti da tutta la Toscana;

che in data 20 maggio 1996 l'ARPAT di Pisa stilava una relazione da cui si evidenziava, tra l'altro, come si fosse creato «un progressivo accumulo del percolato, fino ad interessare oltre il 60 per cento dell'intera volumetria dei rifiuti» e che la discarica fosse in «una situazione di precarietà strutturale» tanto da sconsigliare «l'ulteriore ampliamento a 1.500.000 metri cubi, in quanto l'incremento dei volumi aumenterebbe la pressione, determinando condizioni di instabilità della stessa»;

che, dopo tale relazione, è stato dato corso, come precedentemente previsto, all'ampliamento della discarica e dal 27 maggio 1996 vengono scaricati nella stessa anche i fanghi conciarati, provenienti dai depuratori del comprensorio del cuoio;

che si prospettano pertanto futuri rischi d'inquinamento del sottosuolo e dell'aria;

che il rischio e la pericolosità di tale discarica cresce giorno dopo giorno,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda chiudere con urgenza la discarica de «La Grillaia» e avviare una fase di bonifica dell'intera area insistente;

se non sussistano responsabilità penali e/o amministrative per la grave situazione venutasi a creare sotto il profilo sanitario ed ambientale.

(4-02874)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. (*) – Nel rispondere all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale si sottopone all'attenzione del Ministero dell'Ambiente il problema della discarica «La Grillaia» nel comune di Chianni, innanzi tutto si premette che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio u.s., di recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti ha introdotto molteplici innovazioni in materia, anche per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti in discarica.

Sulla base delle nuove disposizioni, le Regioni sono tenute, entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto (quindi entro il febbraio o i primi di marzo del 1998), alla revisione dei rispettivi piani di gestione, con particolare riferimento all'introduzione di misure volte al riuti-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

lizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, al fine di ridurre al minimo i rifiuti da avviare allo smaltimento finale. Pertanto, il ricorso a tale forma di smaltimento deve essere subordinata all'attività di riciclo, recupero e riutilizzo e deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti. Inoltre, il decreto stabilisce che dal 2000 non sarà possibile lo smaltimento in discarica se non di particolari tipologie di rifiuti individuati dal decreto stesso.

In ragione di tale nuova situazione, il Servizio Rifiuti del Ministero ha invitato la Regione Toscana a riconsiderare la strategia della gestione dei rifiuti con ricorso alla discarica (compresa quella in oggetto) se non come strumento di servizio per impianti destinati al riutilizzo, riciclaggio e recupero.

La discarica «La Grillaia» è stata oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'ambiente nello scorso mese di dicembre, quando personale del NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri) unitamente a quello dell'Arma del Territorio di Pisa, ha effettuato accertamenti nei confronti della discarica. L'esito di tali accertamenti è stato comunicato alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Pisa. Successivamente, si è interessato il Ministero dell'Ambiente, quando la Commissione Europea, con lettera 16 gennaio 1997, chiedeva una serie di informazioni. Puntuali indicazioni al riguardo sono state fornite dalla Provincia di Pisa, con nota del 17 marzo scorso.

La discarica «La Grillaia» di Chianni è stata individuata nel Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti, predisposto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1982 e approvato dal Consiglio Provinciale e successivamente dal Consiglio Regionale nel 1987, come discarica per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e speciali, a servizio del Bacino XIII comprendente tutti i comuni della Val d'Era e del comprensorio del cuoio. Il progetto è stato approvato nel 1990 seguendo le procedure previste dalla legge 441 del 1987, quindi è stato acquisito anche il parere di compatibilità ambientale da parte della Conferenza Regionale, predisposta appositamente.

Il progetto approvato prevedeva una volumetria di 350.000 metri cubi, per un conferimento giornaliero di ca 200 tonnellate. Le soluzioni impiantistiche ivi contenute erano in linea con quanto indicato nella delibera del Comitato interministeriale, infatti era previsto un sistema di monitoraggio delle acque superficiali e profonde, un sistema di raccolta del percolato e un sistema di captazione e combustione del biogas. Il progetto conteneva inoltre l'indagine effettuata per la caratterizzazione dell'area da un punto di vista geologico e geotecnico.

È da evidenziare che il sito ricade in un'area geologicamente ideale per la presenza di una potente formazione di argille plioceniche dello spessore stimato in oltre 1000 m, originatesi per sedimentazione in un fondo marino. Entro tale formazione non è presente circolazione idrica, nè, tanto meno, sono state rinvenute falde idriche.

L'area è esente da qualsiasi tipo di vincolo con distanze dai centri abitati non inferiore a 1.500 metri. Il sito ricade tra l'altro in un'area individuata da uno studio regionale per la localizzazione di una discarica per rifiuti tossici e nocivi.

Nel 1992, a seguito di una grave emergenza in alcune province della Regione Toscana per la mancanza di impianti di smaltimento, la Regione stessa individuò nell'ambito regionale gli impianti in esercizio idonei a ricevere i rifiuti solidi urbani delle suddette province.

La discarica di Chianni risultò tra quelle idonee e pertanto in brevissimo tempo dal 1992 quando iniziò la sua attività, le volumetrie previste inizialmente si esaurirono, tanto che si resero necessari ulteriori ampliamenti che hanno portato anche ad un incremento e potenziamento delle soluzioni impiantistiche, tanto che è attivo da tempo un programma di monitoraggio che permette di rilevare le condizioni meteorologiche dell'area, la qualità delle acque sotterranee, la qualità e quantità di percolato prodotto, il livello di produzione e la qualità di biogas generato e captato.

Tali procedure di controllo: qualità e di monitoraggio sono finalizzate ad evidenziare e rendere comprensibili i fenomeni che possono interessare l'impianto stesso.

Grazie a tali procedure si è avviata una serie di osservazioni che ha portato alla rilevazione di un progressivo accumulo di percolato, peraltro prevedibile, come riportato in letteratura, a causa della perdita di efficienza del sistema di drenaggio, dovuto al formarsi di incrostazioni sui dreni, probabilmente a partire dal 1994. Ciò ha dato origine ad uno studio idrogeologico dell'ammasso dei rifiuti al fine di evidenziare e comprendere in maniera esauriente il fenomeno e individuare i rimedi da adottare.

L'ultimo progetto di ampliamento approvato nel gennaio 1996, che prevede l'esaurimento della discarica a 1.500.000 di metri cubi, come convenuto con la Regione e con i tre Comuni limitrofi alla discarica, conteneva per l'appunto tale studio e prevedeva tutta una serie di interventi per la realizzazione di un sistema di captazione del percolato, in aggiunta al precedente.

Successivamente all'approvazione di quest'ultimo progetto di ampliamento, si è reso necessario far conferire nella suddetta discarica, in un modulo appositamente predisposto, i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione del Bacino: infatti l'Amministrazione Provinciale di Pisa, con delibera di Giunta n. 244/96 del 6 marzo, aveva autorizzato la realizzazione di due moduli aventi una volumetria pari a 100.000 metri cubi, per lo smaltimento dei residui (cosiddetti fanghi) della lavorazione delle industrie conciarie del comprensorio del cuoio (San Miniato, Castelnuovo, Santa Croce e Fucecchio).

Il provvedimento è stato motivato dalla urgente necessità di individuare un nuovo sito nel quale far affluire i fanghi a seguito dell'esaurimento della discarica di Casa Carraia, ubicata nel comune di San Miniato.

Il sindaco di Chianni, con ordinanza vietava, il conferimento dei fanghi conciarari, e richiedeva un parere igienico sanitario all'ARPAT.

L'ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) predisponne così una relazione in cui venivano evidenziate le problematiche sopra esposte e concludeva comunque con un parere favorevole al proseguimento dell'esercizio della discarica alle condizioni

previste nel progetto stesso, non risultando incompatibile con il conferimento dei fanghi conciarati, nè evidenziava rischi per la popolazione e per l'ambiente.

Alla luce di quest'ultima valutazione, il Sindaco di Chianni, revocava nel maggio 1996, il proprio precedente provvedimento.

Il Comitato tecnico-scientifico, costituito su iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di Pisa e dei Comuni di Chianni, Lajatico e Terricciola, incaricato di verificare la situazione complessiva della discarica, ha predisposto già una serie di pareri che, nel prendere atto delle problematiche evidenziate, non dissentono sulle verifiche e soluzioni impiantistiche contenute nella relazione progettuale e sul proseguimento dell'esercizio della discarica.

Ad oggi è in funzione un nuovo sistema di captazione del percolato, come previsto nel progetto, che ha riportato anche ai livelli di produzione e captazione del biogas attesi, tanto che sono in funzione già due motori per il recupero energetico del biogas e si prevede l'avvio del terzo.

Le emissioni di maleodoranze dal corpo discarica che per diversi mesi avevano arrecato disagi alle popolazioni si sono notevolmente ridotte, come verificato da una ulteriore campagna di monitoraggio effettuata dall'ARPAT stessa, anche in conseguenza all'esecuzione di coperture provvisorie con materiali sintetici.

Preme sottolineare che: tutti gli accertamenti finora eseguiti per definire la posizione del percolato entro l'ammasso dei rifiuti, anche con indagini di tipo geofisico, hanno portato alla conclusione che, non potendo definire un modello relativo al comportamento idraulico dei rifiuti e non potendo quindi attribuire ai fluidi presenti entro l'ammasso dei rifiuti un comportamento simile ad una falda, non è possibile neppure definire il quantitativo effettivo di percolato presente nelle discariche. Pertanto la considerazione che il percolato possa interessare oltre il 60 per cento della volumetria dei rifiuti non è supportata da alcun dato tecnico e comunque si fa presente che il progetto contiene un esaustivo esame della stabilità dell'impianto, fino ad ipotizzare un livello di «falda» al di sopra di quello ipotizzato dall'indagine.

Tutte le verifiche svolte hanno fornito risultati di ampia sicurezza escludendo la possibilità di frane. Tali verifiche sono state avallate dal Comitato Tecnico Regionale: i valori di carico organico riscontrati nel percolato e la temperatura rilevata sono quelli attesi per una discarica di tali dimensioni e di 4 anni di vita, come riportato ampiamente in letteratura.

È noto infatti che all'interno della massa dei rifiuti è presente una intensa attività batterica che porta alla degradazione e mineralizzazione dei rifiuti. Tutte queste reazioni sono esotermiche e quindi rilasciano calore.

La temperatura ottimale per la produzione di biogas è per l'appunto compresa tra 30-60 gradi e quindi l'aver rilevato da parte dell'ARPAT una temperatura del percolato compresa tra 31-52 gradi centigradi è indice di un buon funzionamento del reattore discarica.

È inoltre da far rilevare che in una discarica in esercizio è presente contemporaneamente una degradazione di tipo acido tipica di rifiuti «freschi» e una degradazione di tipo metanigeno tipica di rifiuti non più freschi.

La prima determina la formazione di acidi volatili che producono un elevato carico organico sul percolato, la seconda rilascia grandi quantità di solfuri. Entrambe queste sostanze sono state rilevate dall'ARPAT a dimostrare che nella discarica sono in atto entrambi le fasi attese.

Poichè la discarica non è autorizzata allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non risultando dai controlli effettuati conferimenti di rifiuti classificati come tali, non avviene nessun tipo di miscelazione tra rifiuto pericoloso e non pericoloso.

Non vengono smaltiti nell'impianto rifiuti che compaiono nell'elenco 1 e 2 della direttiva europea 80/68, esiste, comunque, un sistema di raccolta del percolato e i rifiuti vengono depositati su un terreno completamente argilloso che ha valori di permeabilità bassissima, pari a 10-9 cm/s, in assenza di circolazione idrica e pertanto viene esclusa la possibilità di inquinamento del sottosuolo e delle acque.

L'Amministrazione Provinciale di Pisa ha, intanto, comunicato che a partire dal 6 maggio è cessato il conferimento di fanghi conciarati alla discarica.

Risulta infine che la Provincia di Pisa ha approvato un «Preliminare di Piano» per l'organizzazione dello smaltimento dei Rifiuti che punta: sul potenziamento al 40 per cento delle raccolte differenziate, alla costruzione di un unico impianto di termocombustione con recupero energetico; alla eliminazione o minimizzazione delle discariche. In questo quadro è prevista la chiusura della discarica di Chianni, appena saranno raggiunte le volumetrie di progetto (1.500.000 mc).

L'Amministrazione Provinciale di Pisa ha infine comunicato ad integrazione delle notizie illustrate che per cause ancora da stabilire, e comunque non attribuibili in alcun modo a problemi strutturali dell'impianto è fuoriuscito, probabilmente da una tubazione esterna al corpo discarica, del percolato che si è convogliato nel fosso limitrofo e, diluito dalle piogge intense che si sono succedute nei giorni successivi prima che fosse accertato l'evento, ha raggiunto l'alveo del torrente Sterza.

Dal momento dell'accertamento sono scattati immediatamente da parte della ditta che gestisce la discarica, sotto il controllo di questa Amministrazione e dell'Arpat, interventi sia di recupero del percolato, mediante aspirazione delle acque del fosso fino a che le stesse non sono risultate a norma, che di bonifica del terreno. Sono state fatte analisi delle acque del torrente, dei pozzi esistenti e sono tuttora tenuti sotto controllo, in via del tutto cautelativa in relazione alla distanza ed alle caratteristiche del terreno, i pozzi di approvvigionamento dell'acquedotto. Dall'esame dei risultati analitici ad oggi, ad un mese dall'evento, non si rilevano indici di contaminazione delle acque e dei terreni e si continua ad escludere al momento qualsiasi pericolo per la popolazione.

Del fatto è stata informata la Magistratura che sta indagando per accertare le cause.

Di tutti gli interventi effettuati e dei risultati delle analisi è stata data notizia ai cittadini attraverso i loro rappresentanti ed è stata prodotta ampia documentazione.

Al fine di impedire il ripetersi di eventi accidentali, la società titolare dell'impianto ha predisposto un piano di sicurezza ed inoltre l'amministrazione Provinciale ha attivato un programma speciale di sorveglianza durante le ore di apertura della discarica con personale dell'AR-PAT per prevenire o quanto meno intervenire tempestivamente in caso di eventuali situazioni anomale.

È stato precisato dall'Amministrazione Provinciale che:

il percolato non ha raggiunto il fiume Era;

che la discarica è stata chiusa per facilitare le operazioni di bonifica del fosso e per accertare le cause dello sversamento;

che alla popolazione è sempre stata data qualsiasi informazione richiesta, direttamente o indirettamente, anzi due loro rappresentanti sono stati inseriti nel Comitato tecnico costituitosi per dare ulteriori garanzie alla popolazione e sono state accolte le numerose richieste di accertamenti e verifiche e puntualmente risposto attraverso il Comitato, come riscontrabile dai verbali redatti in possesso della medesima amministrazione.

In ordine alla sicurezza della discarica l'Amministrazione Provinciale ha precisato che tutte le relazioni degli enti interessati nonché quelle provinciali non hanno dato motivi di preoccupazione.

Si precisa che i comuni, la provincia e la regione sono gli enti direttamente responsabili.

Il Ministero dell'ambiente ha raccolto quanto più materiale possibile per documentare la situazione attuale.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(13 ottobre 1997)

CORRAO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Si chiede di sapere:

se la notizia riportata da un settimanale molto noto riguardante le rivelazioni del pentito Pietro Scavuzzo circa un traffico illegale di scorie radioattive che sarebbero state occultate nelle cave di tufo presenti tra Mazara del Vallo, Marsala e Castelvetro, abbia attivato i necessari controlli da parte delle autorità competenti anche, ed indipendentemente dalle indagini che saranno svolte dalla magistratura;

se non si ritenga di dover fornire alle popolazioni al più presto dati certi circa il rischio di radiazioni, in particolare ai cittadini di Mazara del Vallo che su tale problema hanno inviato una petizione al prefetto di Trapani, essendosi diffuso il timore di una relazione tra la notizia del

traffico di scorie radioattive ed un supposto aumento, rispetto alla media nazionale, delle neoplasie ematologiche riscontrate.

(4-02392)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La possibile presenza di scorie di materiale radioattivo in alcune cave del territorio di Mazara del Vallo e di località vicine viene costantemente seguita dal Prefetto di Trapani che, fin dal settembre dello scorso anno, ha avviato tutte le iniziative occorrenti.

Si è proceduto ad una mappatura completa dei siti, potenzialmente idonei ad occultare il materiale radiattivo, grazie agli elenchi completi delle cave, autorizzate e non autorizzate, della provincia, richiesti al Distretto Minerario di Palermo.

I dati acquisiti sono stati inviati a tutti i comuni interessati e agli organi tecnici e sanitari competenti, ai quali il Prefetto di Trapani ha raccomandato l'esigenza di compiere attive ricerche sulle cave e indagini epidemiologiche per accertare l'eventuale presenza di fonti di contaminazione radiattiva.

Le forze dell'ordine, dal canto loro, sono state invitate ad avvalersi del materiale nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e quale spunto per ulteriori indagini ed accertamenti mirati, congiuntamente agli eventuali riscontri informativi in loro possesso.

Il Centro di radioattività ambientale di Palermo, l'Ispettorato regionale sanitario di Palermo e il settore igiene pubblica dell'AUSL di Trapani sono stati invitati ad attivare opportuni sondaggi nelle cave indicate negli elenchi trasmessi.

Gli stessi dati, e copia di tutto il carteggio agli atti della Prefettura di Trapani, sono stati infine ufficialmente trasmessi alle procure della Repubblica presso i Tribunali di Trapani, sono stati infine ufficialmente trasmessi alle procure della Repubblica presso i tribunali di Trapani e Marsala.

L'attività di ricerca e monitoraggio, delineata dalla prefettura di Trapani d'intesa con i competenti organi tecnici e sanitari, è al momento tuttora in corso.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che da recenti articoli comparsi sulla stampa quotidiana nazionale sembra profilarsi un nuovo scandalo *doping* nello sport italiano e più in particolare nel ciclismo, sport storico del nostro paese;

che, secondo quanto risulta all'interrogante il signor, Ivano Fani-
ni, patron dell'«Amore e Vita», ha dichiarato alla magistratura lucchese

che alcuni alti dirigenti sportivi, tra cui il segretario della Lega professionisti Lavarda, avrebbero permesso di aggirare i controlli dei NAS durante il Giro d'Italia;

che esisterebbe, stando alle indagini del magistrato di Lucca dottor Quattrocchi, un vero e proprio commercio di sostanze dopanti presso alcune farmacie toscane,

si chiede di sapere, di fronte a tali responsabilità da parte della dirigenza sportiva, come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per fare chiarezza sulla vicenda e avviare i cambiamenti necessari per ridare allo sport la sua dignità originaria.

(4-03414)

(13 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

La Federazione ciclistica italiana ha reso noto di non conoscere il contenuto delle dichiarazioni del signor Ivano Fanini alla magistratura di Lucca ed ha definito prive di fondamento le affermazioni secondo le quali alcuni alti dirigenti sportivi (tra cui il Segretario della Lega professionisti Lavarda), avrebbero permesso di aggirare i controlli dei NAS, controlli che, come è noto, sono stati effettuati durante l'ultimo Giro d'Italia.

In relazione ai suddetti controlli *antidoping* predisposti dai NAS, la Presidenza della Lega ciclismo professionisti ha dato incarico all'ufficio inchieste della stessa Lega di attuare ogni iniziativa per la tutela dell'immagine e del prestigio del ciclismo professionistico italiano e di prestare sostegno e collaborazione all'iniziativa giudiziaria che coinvolge propri tesserati, con l'immediata apertura di un procedimento per l'adozione di provvedimenti d'urgenza nei confronti dei medesimi tesserati oggetto delle indagini giudiziarie.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(13 ottobre 1997)

CORTIANA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 5 febbraio 1997 sul quotidiano «Il Centro» è apparsa la notizia di un *blitz* della Guardia di finanza, davanti all'Istituto tecnico commerciale «Palizzi» di Vasto (Chieti), in cui «molti agenti con l'ausilio di due unità cinofile e alcune squadre di rinforzo arrivate dal comando di Pescara hanno passato in rassegna circa mille studenti dopo aver ottenuto l'autorizzazione del preside»;

che il *blitz* è durato circa un'ora e mezza e ha prodotto come risultato quello di non aver trovato assolutamente nulla;

che esiste un accordo tra le autorità scolastiche del chietino e le forze dell'ordine per ripetere periodicamente questi *blitz* nell'ambito di un «progetto di prevenzione antidroga» finalizzato a contrastare l'aumento del consumo e dello spaccio di droghe leggere;

che nelle prossime settimane sono previste altre ispezioni improvvise, ogni volta in un istituto diverso, in accordo con preside e docenti;

che il provveditore agli studi, Sandro Santilli, ha espresso soddisfazione per l'esito (infruttuoso) dell'operazione,

si chiede di sapere:

da parte di chi sia stato concertato un «piano di prevenzione» di questo genere, se i Ministri in indirizzo ne siano stati informati preventivamente e se non ritengano smodata un'operazione repressiva di questa portata;

se i Ministri interrogati abbiano emanato delle direttive in materia e con quale indirizzo sia nei confronti della Guardia di finanza sia nei confronti dei provveditori agli studi;

se i Ministri valutino questo genere di interventi come operazioni di prevenzione o di controllo sociale diffuso e di repressione;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga che la migliore forma di prevenzione che le scuole e le autorità scolastiche dovrebbero attuare sia quella dell'informazione;

quanti uomini e quanti mezzi siano stati impegnati con precisione in questa operazione;

quale sia il costo medio – in termini di risorse sottratte agli altri compiti cui è preposta la Guardia di finanza – di questo genere di operazioni;

quanti controlli avrebbero potuto effettuare gli uomini della Guardia di finanza impegnati per un'ora e trenta minuti in questa operazione nella prevenzione dell'evasione fiscale, del contrabbando o del riciclaggio di denaro frutto di attività malavitose.

(4-04085)

(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentante nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si risponde anche a nome del Ministro delle finanze il quale ha precisato che il controllo effettuato dalla Guardia di finanza presso l'istituto tecnico commerciale «Palizzi» nella mattinata del 4 febbraio 1997 rientra nell'ambito delle intese stabilite in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzata a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti tra gli studenti nonchè nell'ambito delle attività istituzionali della Guardia di finanza.

Gli accertamenti sono stati effettuati da una pattuglia della tenenza di Vasto composta da n. 6 militari (di cui n. 2 con funzioni di autiere) con il supporto di n. 2 militari cinofili della compagnia di Pescara con i relativi cani antidroga, sono durati un'ora circa e si sono svolti davanti ai cancelli dell'istituto in concomitanza dell'uscita degli studenti che si recavano presso il cinematografo per assistere alla proiezione di un film.

Le operazioni di servizio si sono svolte alla presenza del capo di istituto il quale ha dato la dovuta collaborazione con la massima tranquillità e senza causare alcun disagio ai discenti.

Soltanto quattro alunni, nei cui confronti le unità cinofile hanno dato segni di attenzione, sono stati sottoposti a controllo, peraltro, effettuato in disparte; l'operazione ha dato comunque esito negativo.

Il Provveditore agli studi di Chieti, al quale sono stati chiesti chiarimenti sulla vicenda, ha comunicato che non esiste alcun accordo con le forze dell'Ordine per svolgere controlli presso le scuole nell'ambito di un progetto di prevenzione antidroga né esiste accordo, secondo quanto riferito dal Preside dell'istituto, tra le stesse forze dell'ordine e la direzione della scuola che ha vuto notizia di un probabile intervento del gruppo speciale della Guardia di finanza direttamente dal comandante della locale tenenza nella mattinata del giorno precedente.

Il Capo di istituto ha comunque sottolineato il senso di responsabilità dimostrato dagli alunni e l'attenzione posta dagli stessi sul problema della droga.

Il Provveditore agli studi ha anche precisato di non essere a conoscenza di altre ispezioni da parte delle forze dell'ordine in altre scuole della provincia e di non aver avuto modo di esprimere alcun parere in merito alla vicenda della quale è venuto a conoscenza attraverso gli articoli pubblicati sulla stampa locale.

Per quanto riguarda poi la più ampia problematica relativa agli interventi per l'educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze si fa presente che già da tempo questo Ministero ha attivato una pluralità di iniziative destinate alle scuole di ogni ordine e grado (Progetto Arcobaleno per le scuole materne, Progetto ragazzi 2000 per le scuole dell'obbligo; Progetto giovani 2000 ed attività giovanili, centri di informazione e consulenze; Progetto Genitori e corsi di aggiornamento e richiamo per i docenti delle scuole dell'obbligo) tutte finalizzate alla promozione della salute e del benessere in modo da contrastare la diffusione di comportamenti dipendenti e a rischio.

Da ultimo con circolare ministeriale n. 653 del 16 ottobre 1996 è stata trasmessa la direttiva n. 6600 del 26 settembre 1996 con la quale si forniscono le linee di indirizzo per la presentazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di tali interventi da parte delle scuole e per lo svolgimento di attività di formazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

CURTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che notizie di stampa riportano un'intesa, avvenuta attraverso il Ministero ed il CONI, in virtù della quale viene privilegiata la preparazione agonistica a danno di quella tradizionale;

che la conseguenza naturale di tale impostazione politica determinerebbe di fatto il primo passo verso la facoltatività di tale disciplina nei vari percorsi scolastici;

che, a parere dello scrivente e di tantissimi altri parlamentari, invece, nonchè di grandissima parte della pubblica opinione, l'insegnamento dell'educazione fisica deve avere una propria caratteristica e peculiarità sociale e generalizzata,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover chiarire inequivocabilmente la volontà di non procedere verso la via della facoltatività della materia dell'educazione fisica;

se non ritenga altresì, anche politicamente, di riappropriarsi di una competenza sostanzialmente sottrattagli dal Ministro per i beni culturali con delega allo sport, onorevole Valter Veltroni.

(4-06965)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica quanto segue.

Premesso che nella scuola italiana l'insegnamento dell'Educazione fisica e sportiva, materia d'obbligo, è impartito a fini educativi e che quindi non si ritiene possibile un suo cambiamento in mera attività sportiva si fa presente che in data 12 marzo 1997 è stato firmato un Protocollo d'intesa tra questo Ministero ed il Comitato olimpico nazionale italiano con il quale si è ritenuto, sulla scorta dei rapporti intercorsi e delle positive esperienze maturate, di rafforzare ed ampliare la collaborazione in atto.

Si ritiene di precisare infine che la sottoscrizione del Protocollo suddetto anche da parte del Vice Presidente del Consiglio onorevole Veltroni rappresenta, concretamente, l'attenzione del Governo nei confronti delle attività motorie e sportive.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

DI BENEDETTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il provveditore agli studi di Teramo ha disposto, con decreto del 12 maggio 1997, l'accorpamento del liceo artistico di Teramo (14 classi ed unico in provincia) all'Istituto statale d'arte di Castelli (8 classi);

che le due scuole hanno finalità e strutture didattiche completamente diverse e che una inopportuna ed illegittima aggregazione provocherebbe la dispersione di un collaudato patrimonio artistico-culturale

acquisito nel tempo e nell'intero territorio regionale (in Abruzzo vi sono solamente due licei artistici);

che il suddetto accorpamento finirebbe di fatto per eliminare una possibilità formativa dei giovani che ha una sua inconfondibile specificità caratterizzata da una equilibrata interazione tra cultura umanistico-artistica e tecnico-progettuale;

che è stata anche rilevata dalle autorità cittadine, dai docenti e dagli alunni della scuola, la violazione del decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;

che nei settori più sensibili della cultura teramana e della stampa si è diffusa apprensione circa le sorti dell'autonomia della prestigiosa istituzione cittadina,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso il provveditore agli studi di Teramo per l'annullamento del decreto suddetto.

(4-05961)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Provveditore agli studi di Teramo, infatti, ha disposto la sospensione del provvedimento di accorpamento del Liceo artistico con l'Istituto d'arte ceramica di Castelli e pertanto i due istituti conserveranno la propria autonomia.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

DI ORIO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il DECT (digital enhanced cordless telecommunication), meglio conosciuto come «telefonino da città», è frutto di una tecnologia italiana;

che in questo momento tale tecnologia è *leader* sul mercato europeo;

che la Commissione dell'Unione europea sottolinea la necessità di dare il via a questo nuovo mercato;

che il concreto avvio di questo mercato avrebbe rilevanti e positivi effetti occupazionali, sia diretti che indotti, sia nelle fabbriche che direttamente producono le infrastrutture per il funzionamento del DECT (in primo luogo l'Italtel de l'Aquila), sia nelle aziende di installazione, in un settore, quale quello delle aziende manifatturiere di telecomunicazioni, colpito negli ultimi anni da drastici ridimensionamenti occupazionali,

si chiede di sapere:

quali siano le concrete azioni che il Governo intenda mettere in atto al fine di sbloccare la situazione normativa che impedisce, ad oggi, il passaggio dalla fase di sperimentazione a quella di concreta attivazione di questo nuovo servizio;

se il Governo sia pienamente consapevole che un ulteriore ritardo in questo senso penalizzerebbe ancor di più le aziende italiane di telecomunicazioni, consentendo ad aziende concorrenti di recuperare il *gap* tecnologico e ridurre così la quota di eventuali esportazioni che potrebbero derivare da una tempestiva apertura di mercato;

se sia possibile che questioni legate all'*antitrust*, ai gestori della telefonia finiscano semplicemente con il deprimere l'occupazione nelle aziende manifatturiere, anche quando abbiano, come in questo caso, una *leadership* più unica che rara in campo tecnologico a livello europeo.

(4-06157)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che i servizi di telecomunicazione mobile e personale – nel cui ambito rientra il servizio di telefonia personale via radio che utilizza la tecnologia DECT – sono stati liberalizzati dalla direttiva comunitaria 96/2, recepita dalla legge 1° luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto-legge 10 maggio 1997, n. 115.

Ciò premesso, si significa che, per prima, la società Telecom Italia ha manifestato ai competenti organi di questo Ministero l'intenzione di attivare un servizio di telefonia personale via radio con caratteristiche di micro mobilità a copertura cittadina, utilizzando la tecnologia DECT. Da parte sua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, investita della questione, ha ritenuto, con parere reso il 24 gennaio 1997, n. 11589 che i servizi basati sulla tecnologia DECT, considerate le caratteristiche tecniche proprie del sistema in parola, debbono poter essere offerti da una pluralità di operatori.

Ciò in quanto lo *standard* DECT permette l'espletamento del servizio da parte di più operatori nelle stesse aree geografiche urbane e metropolitane, operatori che possono condividere le risorse dei canali radio assegnati a tale *standard* (120 canali numerici bidirezionali) che operano sulla banda 1880-1900 MHz.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 – recante il regolamento relativo all'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni – all'articolo 20, comma 2, stabilisce che l'utilizzazione dello *standard* DECT è ammesso previo rilascio di licenza individuale da parte della competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e, nelle more della istituzione della predetta Autorità, dal Ministero delle comunicazioni), per cui gli operatori interessati all'espletamento del servizio in questione possono avanzare richiesta in tal senso; il medesimo articolo, al comma 6, prevede, altresì, che gli stessi operatori possono dar corso alla sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT previa autorizzazione provvisoria.

Sulla base di quanto precede si significa che allo stato attuale risultano pervenute alcune richieste (sei) intese ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra, ma a tutt'oggi a nessuno è stata ancora rilasciata.

È appena il caso di precisare, infine, che a tutti i gestori verranno assicurate le stesse condizioni.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(18 ottobre 1997)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che dal testo della «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», redatta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presentata il 3 settembre 1996 al Parlamento dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 («Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico»), risulta che il Comitato previsto dall'articolo 2 di detta legge n. 808, nella composizione cui il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 giugno 1995 ha attribuito, ai fini della concessione delle erogazioni stabilite dalla legge stessa, la valutazione di elevato a programmi (fra gli altri tronchi di fusoliera per l'Airbus A.321, flap per il bireattore Boeing 777, carenatura del motore PW 4000, eccetera) del tutto privi di contenuto tecnologico ed innovativo, anche di infimo impegno industriale, più intesi a suddividere gli stanziamenti disponibili fra le aziende in funzione della rispettiva, ipotetica influenza politica che in coerenza con le finalità della legge;

che l'agenzia settimanale d'informazioni «Air Press» (pagina 1644, anno 38°, 11 novembre 1996) informa che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha firmato un decreto ministeriale che istituisce una commissione incaricata, entro 120 giorni, di esprimere nuove valutazioni dei progetti inseriti nel piano per l'industria aeronautica approvato un anno fa e di esaminare le nuove esigenze del comparto aeronautico;

che la commissione, cui al precedente capoverso, sempre secondo la fonte citata, risulta così costituita:

presidente: Umberto Minopoli, candidato del PDS nell'area partenopea alle elezioni con esito negativo, successivamente assunto come dirigente alla FIAR (azienda del gruppo Finmeccanica, operante nel settore aeronautico), distaccato al Gabinetto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, risultante dalle intercettazioni telefoniche (pubblicate dai giornali) dell'avvocato italo-elvetico Pacini Battaglia come l'«uomo che ti porta da D'Alema»;

segretario: dottor Umberto Cuzzoni, dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da tempo immemorabile gestisce i rapporti fra questo Ministero e le industrie aeronautiche, membro supplente del citato comitato previsto dall'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 nella composizione cui il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 giugno 1995, indicato come responsabile della pure citata «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», sui cui contenuti e sulle modalità d'elaborazione è stato presentato il 5 novembre 1996 l'atto ispettivo 4-02731 cui non è pervenuta risposta;

componenti: professor Luciano De Socio e professor Franco Persiani, di cui si ignorano le esperienze in campo tecnologico ed industriale aeronautico, componenti come «esperti» del citato comitato previsto dall'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (nella composizione cui il decreto del Ministro dell'industria del 7 giugno 1995) di cui è stato riportato il genere di valutazioni espresse;

professor Attilio Salvetti, di cui non ci sono noti i titoli che giustificano la presenza nella commissione;

colonnello pilota Claudio de Berolis, in rappresentanza dell'Aeronautica militare, componente supplente del citato comitato previsto dall'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (nella composizione cui il decreto del Ministro dell'industria del 7 giugno 1995) di cui è stato riportato il genere di valutazioni espresse;

professor Giovanni Zanetti, Sottosegretario per l'industria del precedente Governo, affezionato e tenace patrocinatore del «piano per l'industria aeronautica» (caratteristico per le «distribuzioni a pioggia» con agevolazioni particolari alla Finmeccanica e carenza di contenuti tecnologici) sul quale di fatto dovrebbe pronunciarsi la commissione presieduta dal Minopoli;

dottor ingegner Fredmano Spairani, presidente in carica del Registro aeronautico italiano (ivi imposto nel 1985 dall'onorevole Bettino Craxi), organo di sorveglianza tecnica dell'aviazione civile sul quale pendono numerosi atti ispettivi, padre dell'ingegner Luciano Spairani, responsabile della direzione dello stabilimento già SIAI Marchetti di Sesto Calende, in procinto di conferimento di adeguata sistemazione da parte dell'Aeronautica Macchi (dopo l'acquisizione della SIAI Marchetti in quest'ultima), cointeressato all'azienda GS Aviation («certificata» dal Registro aeronautico italiano) di revisioni e riparazioni aeronautiche ed attività di volo, ubicata sull'aeroporto di Varese-Malpensa;

ingegner dottor Alessandro Brena, fino allo scorso febbraio direttore generale del Registro aeronautico italiano, stretto collaboratore del dottor ingegner Fredmano Spairani;

professor dottor Carlo Festucci, segretario generale dell'Associazione industrie aerospaziali (AIA), sindacato padronale dell'industria aeronautica dominato dalla Finmeccanica spa, fino ad alcuni anni or sono alto esponente dei sindacati dei metalmeccanici della Campania (una delle regioni più interessate dai mutamenti dell'occupazione nel settore, discesa per gli operai da 24.500 elementi

del 1981 a 14.000 del 1995 e accresciuta per impiegati e dirigenti dai 17.500 elementi del 1981 ai 19.500 del 1995);

che degli otto componenti (presidente compreso) del citato comitato previsto dall'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (nella composizione cui il decreto del Ministro dell'industria del 7 giugno 1995) di cui è stato riportato il genere di valutazioni espresse due «esperti» si ritrovano nella commissione costituita con decreto del Ministro dell'industria, con composizione di otto membri (presidente compreso), come pubblicato dal settimanale Air Press; inoltre il segretario di questa commissione risulta membro supplente del comitato ed il rappresentante dell'Aeronautica militare membro supplente del comitato stesso;

che, dal testo virgolettato emesso dal Gabinetto del Ministro dell'industria e pubblicato dal citato settimanale «Air Press» a spiegazione della costituzione della commissione presieduta dal Minopoli, traspare con chiarezza come il Ministro dell'industria non condivida probabilmente per fondati e condivisibili motivi il *modus operandi* del comitato previsto dall'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (nella composizione cui il decreto del Ministro dell'industria 7 giugno 1995) e per ottenere diverse valutazioni ed affidabili indicazioni abbia provveduto alla costituzione della commissione Minopoli,

si chiede di conoscere:

la valutazione del Presidente del Consiglio e dei Ministri interrogati – esclusione fatta ovviamente per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – circa l'iniziativa di quest'ultimo relativa alla costituzione della commissione Minopoli e circa la compatibilità con l'incarico di alcuni dei componenti la stessa commissione Minopoli per evidenti considerazioni di competenza, d'eccesso di trasformismo politico, di interessi, di rapporti con le aziende industriali, di etica e di opportunità;

gli elementi innovativi, rispetto al contesto generale del comitato previsto dall'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (nella composizione cui il decreto del Ministro dell'industria 7 giugno 1995), che il Ministro dell'industria ritenga d'aver assicurato alla commissione Minopoli ai fini di una corretta, legale ed efficace assegnazione di fondi nell'ambito del «piano per l'industria aeronautica» elaborato dallo Zanetti e nel contesto degli interventi previsti dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808;

l'uso al quale le conclusioni della commissione Minopoli saranno destinate da parte del Ministro dell'industria;

il *curriculum* o d'altro genere e le funzioni svolte al Gabinetto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte del signor Umberto Minopoli;

i motivi per i quali non è pervenuta risposta all'atto ispettivo 4-02731 del 5 novembre 1996 in particolare modo per quanto riguarda la permanenza di personale «distaccato» dalla Finmeccanica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il negligente sistema di lavoro tipico di alcuni uffici dello stesso Ministero, come palesato dagli scadenti contenuti della citata «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», redatta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presentata il 30 settembre 1996 al Parla-

mento dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

(4-03036)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il principale problema evidenziato dall'interrogante è rappresentato dall'istituzione di una Commissione che avrebbe l'incarico di «esprimere nuove valutazioni dei progetti inseriti nel piano dell'industria aeronautica un anno fa e di esaminare le nuove esigenze del comparto aeronautico». Al riguardo si fa presente che detta Commissione non risulta mai essere stata istituita.

Si fa altresì rilevare che il dottor Minopoli attualmente ricopre la carica di coordinatore della Segreteria tecnica del signor Ministro, come risulta dal decreto del medesimo in data 26 novembre 1996.

Per quanto attiene all'affermazione circa la presenza di personale distaccato dalla Finmeccanica al Ministero dell'industria, si evidenzia che la presenza ripetuta di rappresentanti delle aziende interessate è giustificata dalle esigenze di contatti diretti in relazione alle richieste di chiarimenti o integrazioni che frequentemente il Ministero formula su programmi, quali quelli in questione, di notevole complessità tecnologica ed articolati su costi specifici.

Infine, si segnala che nel quadro della riorganizzazione degli uffici, in adempimento del Regolamento sulla ristrutturazione di questo Ministero emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 e recentemente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, la Divisione che si occupa della politica aeronautica e della gestione della legge n. 808 del 24 dicembre 1985 è stata assegnata alla nuova Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività. In tale contesto si procederà anche alla riorganizzazione interna della predetta Divisione al fine di permettere alla medesima di svolgere con la massima efficacia l'attività amministrativa connessa ai compiti previsti dalla legge citata per il raggiungimento degli obiettivi enunciati dalla stessa.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(3 ottobre 1997)

ERROI, VERALDI, LO CURZIO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della difesa.* – Premesso che la delibera CIPE del 16 dicembre 1994, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 28 dicembre 1994, recante determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni, invita il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ad emanare – di concerto con i Ministeri del tesoro e del bilancio – in coinci-

denza con l'avvio operativo del GSM da parte del secondo gestore, un apposito decreto per rideterminare le condizioni di offerta del servizio di telefonia radiomobile TACS fino alla liberalizzazione, rendendo il regime tariffario sufficientemente flessibile in modo da avvicinarlo all'andamento dei gruppi del mercato della telefonia mobile, si chiede di sapere:

se risponda al vero che i due attuali gestori del servizio GSM abbiano raggiunto un accordo nell'aprile del 1995 alla presenza del Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni nel quale, tra l'altro, fu stabilito che si sarebbe provveduto all'assegnazione di ulteriori frequenze per il servizio TACS, entro il giugno 1995, ai fini della migliore efficienza della rete;

se risponda al vero che il Ministero della difesa, che occupava tali frequenze, le abbia, d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, liberate;

se risponda al vero che il Ministero della difesa, a tal fine, abbia assunto in carico dall'allora SIP nuovi impianti sostitutivi di quelli dismessi in conseguenza della liberazione di frequenze e che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non abbia ancora provveduto alla relativa assegnazione;

se risulti che la concessionaria TIM svolga il servizio radiomobile TACS utilizzando 12,6 Mhz di banda per circa 3,8 milioni di clienti mentre i gestori inglesi Cellnet e Vodafone svolgono analogo servizio avendo a disposizione il doppio delle frequenze (24,6 Mhz) per circa lo stesso numero di clienti;

quali azioni abbia svolto o intenda svolgere il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per dare piena attuazione alla richiamata delibera CIPE e per far sì che anche i clienti del sistema TACS in Italia possano avere a disposizione un maggiore spazio frequenziale e ottenere così un miglioramento della qualità del servizio, tenuto conto soprattutto che nei mesi estivi è pressochè impossibile l'uso del GSM nelle zone costiere del Meridione d'Italia e presumibilmente in tutte le zone con punte di flusso turistico.

(4-02056)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che in attuazione della delibera del CIPE del 16 dicembre 1994 è stato emanato il decreto interministeriale 19 settembre 1996, che ha introdotto un terzo piano tariffario nel servizio TACS e, secondo le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1995, n. 481 nonchè nel rispetto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, ha previsto che le tariffe relative ai vari piani siano intese come prezzi massimi unitari applicabili in relazione al servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS), al fine di rendere il servizio sufficientemente flessibile ed avvicinarlo all'andamento dei prezzi di mercato della telefonia radiomobile.

Riconosciuta, peraltro, la necessità di destinare ulteriori risorse spettrali al sistema radiomobile pubblico cellulare numerico, mantenen-

do per il momento inalterata la risorsa destinata al servizio radiomobile pubblico analogico, è stato emanato, in conformità con la decisione CEPT ERC/DEC (97) 02, il decreto ministeriale 3 giugno 1997.

Il citato decreto all'articolo 4 designa le bande di frequenze 880/890 MHz e 925/935 MHz quali bande di estensione del sistema radiomobile pubblico cellulare numerico GSM, alcune delle quali verranno destinate al sistema GSM in funzione della domanda commerciale, qualora siano rese disponibili dal sistema radiomobile pubblico analogico.

Allo stato attuale le bande di frequenza 880-896,8 MHz e 925-941,3 MHz sono utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico che soltanto nelle città di Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Padova, Palermo, Torino e Venezia può impegnare le sottobande di frequenza 883,8-888 MHz e 928,8-933 MHz.

Tali utilizzazioni saranno progressivamente ridotte in funzione delle accertate, ulteriori esigenze del sistema GSM e avranno comunque termine il 31 dicembre 2005.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 ottobre 1997)

FUSILLO. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la città di Bari sta ospitando in questi giorni (dal 13 al 25 giugno 1997) la XIII edizione dei Giochi del Mediterraneo;

che questo grande evento sportivo vede la partecipazione di atleti di 21 paesi e di 3 continenti il cui livello tecnico, di assoluto valore mondiale, sta garantendo sfide esaltanti e prestazioni di altissimo livello sportivo;

che la vetrina dei Giochi è l'occasione per proporre all'attenzione del mondo intero la secolare vocazione della Puglia quale terra aperta al dialogo e capace di essere crocevia di interessi, culture e costumi assai diversi tra loro;

che i Giochi del Mediterraneo sono altresì un importante veicolo di propaganda degli interessi turistici e culturali di tutto il paese, si chiede di conoscere:

i motivi per i quali il servizio pubblico radiotelevisivo, concessionario esclusivo dei diritti televisivi della manifestazione, sta dando scarso rilievo alla XIII edizione dei Giochi del Mediterraneo, in considerazione del livello dei servizi che non risulta quantitativamente né qualitativamente all'altezza di tale importante evento sportivo e di costume;

i motivi per cui la RAI, pur essendosi impegnata a concedere alle emittenti locali la possibilità di effettuare servizi televisivi che

possono aumentare l'interesse del grande pubblico intorno ai Giochi, non abbia ancora mantenuto fede a tale impegno.

(4-06548)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito anche il CONI, si fa presente che la RAI, da quanto al predetto ente risulta, ha offerto, per qualità e per quantità, un servizio di ottimo livello relativamente alla copertura della XIII edizione dei Giochi del Mediterraneo.

L'impegno dell'Ente radiotelevisivo è stato premiato nelle diverse fasce orarie – ovvero nelle dirette pomeridiane e nelle differite notturne – da indici di ascolto superiore: alle attese, secondo quanto riportato dalla stampa nazionale.

Non sono noti i rapporti intercorsi tra la RAI e l'emittenza privata locale, che, comunque, risulta abbia dedicato grande attenzione all'evento.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(13 ottobre 1997)

FUSILLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'Istituto tecnico nautico «Caracciolo» di Bari, istituito nel 1856, appartiene alla tradizione ed alla storia della città di Bari indissolubilmente legata al mare ed alle attività marinare;

che attualmente l'istituto tecnico nautico «Caracciolo» è l'unico polo di istruzione nautica dell'intera provincia di Bari essendo stato unificato, in sede di razionalizzazione della rete scolastica provinciale, con l'Istituto professionale per le attività marinare di Bari;

che il numero delle iscrizioni al predetto Istituto è in continua crescita e che quest'anno è stato superato il numero delle 400 iscrizioni e ricordando che nell'ultimo quinquennio il numero degli allievi si è raddoppiato;

che l'Istituto tecnico nautico «Caracciolo» risulta essere tra i primi 10 istituti nautici a livello nazionale;

che il provveditorato agli studi ha proposto la soppressione di tale istituto con l'aggregazione dello stesso, quale sezione nautica, all'ITG «Euclide» di Bari;

che tale provvedimento determinerebbe la distruzione inopinata del polo di istruzione nautica di Bari che, al contrario, andrebbe potenziato ed incentivato,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere al fine di scongiurare l'applicazione di una così superficiale interpretazione della legge n. 662 del 1996 per la razionalizzazione della rete scolastica della

provincia di Bari che, nell'ipotesi del provveditorato agli studi di Bari, penalizzerebbe in maniera irreversibile non soltanto un Istituto in forte espansione, ma anche la città di Bari e l'intera provincia.

(4-07223)

(24 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 il Provveditore agli studi di Bari ha disposto la perdita dell'autonomia per l'istituto tecnico nautico «Caracciolo» del Capoluogo e la sua trasformazione in sezione staccata aggregata all'Istituto tecnico per geometri «Euclide» della stessa città.

Il provveditore suddetto è stato disposto in quanto nell'anno scolastico 1996-1997 l'Istituto in parola ha funzionato con 12 classi, delle quali 3 prime, per un totale di 284 studenti e per il 1997-1998 sono pervenute 57 iscrizioni con le quali potranno essere attivate soltanto 2 prime classi di progetto «Nautilus» e si formeranno 2 quarte, una per «apparecchi impianti marittimi» e l'altra per «trasporti marittimi».

Inoltre, malgrado l'Istituto in parola, proprio per la sua tipologia, non sia stato, in passato, coinvolto nella razionalizzazione, da anni, ormai, presso il medesimo non si riscontra un incremento consistente delle iscrizioni e le due predette sezioni sperimentali del progetto «Nautilus», nel biennio, hanno funzionato al massimo con 3 sezioni ed al momento poi della differenziazione nei due descritti indirizzi le classi si riducono ad una per ognuno dei corsi così da formare 2 quarte e due quinte.

Proprio allo scopo di creare concrete premesse per una maggiore sensibilizzazione dell'utenza scolastica sulla peculiarità di tale tipologia di Istituto, connaturata al contesto socio-economico e produttivo della provincia di Bari, è stato necessario inserirlo in una realtà didattica più ampia e sensibile alle innovazioni sperimentali identificata nell'istituto tecnico «Euclide» dove tutte le classi sono interessate al progetto sperimentale assistito «Cinque».

Si osserva infine che l'avvicinarsi continuo di Presidi titolari e la recente nomina di un Preside incaricato non hanno potuto assicurare continuità nella direzione dell'istituto in parola che con l'aggregazione all'«Euclide», invece, potenzierà certamente le sue prospettive di sviluppo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

GRECO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che ogni anno, presso la scuola elementare G. Modugno di Barletta, si verificano notevoli ritardi nelle assegnazioni di incarichi per gli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di *handicap*;

che tale ritardo comporta un rapido susseguirsi di docenti che, permanendo per periodi limitati, non svolgono una programmazione didattica continua ed adeguata, determinando non pochi problemi di apprendimento ed inserimento del minore;

che questa situazione vanifica i risultati raggiunti con lunghe e costose terapie (psicomotricità, logoterapie, visite specialistiche) ed aggrava i problemi familiari connessi alla presenza di un bambino portatore di *handicap*,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere affinché i bambini possano usufruire, sin dall'inizio del prossimo anno scolastico della presenza continua del proprio insegnante di sostegno.

(4-06979)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito all'assegnazione dei posti di sostegno presso la scuola elementare «G. Modugno» di Barletta.

La normativa di riferimento e cioè l'articolo 443 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, dispone che i posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare il rapporto medio di un docente ogni 4 alunni portatori di *handicap*; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di *handicap* particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richiede interventi maggiormente individualizzati.

Premesso che l'articolo 72 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» garantisce la continuità del sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, il Provveditore agli studi di Bari ha fatto presente che richieste di deroga sono pervenute già dopo la definizione dell'organico di diritto determinando la costituzione di ulteriori posti ed altre saranno presentate dopo le operazioni inerenti a quelle di fatto che verranno regolarmente accolte.

Già nello scorso anno scolastico, infatti, mentre i posti di sostegno istituiti in organico di diritto erano 379 in organico di fatto si è registrato un aumento di 548 posti in deroga.

Il ritardo nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno è imputabile esclusivamente ai tempi tecnici delle procedure di copertura dei posti in parola che coincidono con le operazioni delle assegnazioni provvisorie utilizzazioni e nuove nomine che devono essere effettuate secondo specifiche norme e criteri di priorità.

Il Provveditore competente assicura, compatibilmente con i tempi suddetti, la massima tempestività possibile nel definire tutte le operazioni preordinate nell'avvio dell'anno scolastico 1997-1998.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

LAURO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze.* – Premesso:

che nel recente passato numerose vicende hanno scandalizzato la pubblica opinione sia in merito a fatti di corruzione nella reclamizzazione di prodotti attraverso la comunicazione televisiva, sia in merito ad esiti di procedimenti legati alla questione dei giochi e delle lotterie nazionali;

che i giornali di oggi riportano notizie sconvolgenti in merito a fatti occorsi durante la fortunata trasmissione televisiva di Rai Uno denominata «Domenica In» e condotta dalla signora Mara Venier;

che nel corso del gioco telefonico un partecipante avrebbe fornito risposta esatta ad una domanda in realtà soppressa ma forse programmata;

che occorre immediatamente fornire la massima collaborazione all'autorità giudiziaria a cui la Rai avrebbe denunciato i fatti dello scandalo;

che l'intera gamma delle trasmissioni radiotelevisive della Rai cui siano abbinate gare con vincite di premi, concorsi e giochi di qualunque genere deve essere attentamente «sorvegliata» per evitare che altri episodi di supposta corruzione possano verificarsi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per avviare un'ampia indagine all'interno delle strutture Rai al fine di:

a) comprendere l'accaduto;

b) informare dettagliatamente l'autorità giudiziaria;

c) verificare ogni trasmissione della Rai affinché sia garantito il massimo rispetto delle norme di legge che regolano la materia e si ponga in essere ogni genere di accortezza per evitare che episodi di comune violazione del codice penale vengano addebitati alla Rai per il servizio pubblico di cui è al tempo stesso erogatrice e depositaria essendo poi sottoposta a quel sistema di vigilanza parlamentare che qui si intende esercitare e sollecitare;

a quali conclusioni o provvedimenti intenda pervenire il Ministro delle finanze nella migliore regolamentazione di giochi a premi, gare, concorsi e lotterie visti i ripetuti incidenti anche gravissimi di cui si è avuta notizia negli ultimi tempi specie quelli aventi riferimento parziale o totale a trasmissioni televisive peraltro della citata azienda pubblica.

(4-05347)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che in merito a quanto accaduto nel corso della puntata del 13 aprile 1997 del programma «Domenica in» è stata sporta tempestivamente denuncia, assicurando la massima collaborazione all'autorità inquirente.

La medesima concessionaria ha, altresì, significato che i concorsi a premi sponsorizzati, che vengono realizzati nel corso dei programmi ra-

diofonici e televisivi, si svolgono sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, come stabilito dalla normativa vigente (R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 e relativo regolamento di attuazione R.D. 25 luglio 1940, n. 1077); per quelli non sponsorizzati è prevista la presenza di un notaio ogni qualvolta in una puntata sia in palio un premio singolo di valore superiore a cinque milioni di lire, ovvero più premi che superino complessivamente il valore di dieci milioni di lire.

La società concessionaria, nel rilevare che la presenza di un notaio non risulta in contrasto con le disposizioni in materia, ha riferito che anche il gioco di «Domenica in», nel periodo compreso fra il 15 settembre e il 29 dicembre 1996, in attesa del rilascio delle autorizzazioni ministeriali, è stato controllato da un notaio: ciò in quanto si è voluta offrire la massima garanzia di correttezza nell'esecuzione dei giochi e nell'assegnazione dei premi; dal 5 gennaio 1997 al notaio è subentrato il funzionario dell'Amministrazione finanziaria incaricato del controllo.

Nell'ambito dell'incarico attribuitogli, tale funzionario è chiamato a verificare che il concreto svolgimento di tutte le fasi della manifestazione non si discosti da quanto indicato nel piano tecnico approvato dall'Amministrazione, cosicchè possano ritenersi non disattese le garanzie di tutela del pubblico affidamento.

Relativamente ai provvedimenti che il Ministero delle finanze nell'ambito delle proprie competenze intende adottare, va ricordato che già con circolare 69/E del 7 marzo 1997 sono state emanate puntuali disposizioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei funzionari delegati al controllo delle iniziative pubblicitarie a premi.

La medesima amministrazione ha in corso di studio una completa riforma della normativa che regola la materia delle manifestazioni a premi, mirante, tra l'altro, ad attribuire all'autorità garante della concorrenza e del mercato il controllo della pubblicità e la tutela della fede pubblica; ad affidare la disciplina delle operazioni a premio alla competenza esclusiva delle Direzioni regionali delle entrate; alla revisione delle norme relative alla non autorizzabilità di talune iniziative nonchè alla riformulazione del sistema sanzionatorio.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 ottobre 1997)

LAURO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che dopo il Petruzzelli di Bari e La Fenice di Venezia le fiamme hanno devastato anche il Duomo di Torino, di grande rilievo artistico e di significato mondiale per la presenza della Sacra Sindone nei suoi meravigliosi spazi decorati;

che dunque tanti monumenti e oggetti di arte e cultura sono facili preda di ogni e qualsiasi evento distruttivo, tanto che il nostro paese

appare ridicolo e incline all'ignoranza dinanzi al mondo intero se si pensa anche ai crolli di campanili in ogni regione, alla caduta di mura antiche e alla rovina delle vestigia barocche di Noto;

che Napoli è grande città d'arte costellata di importanti monumenti con la presenza di diversi edifici museali e con la ricchezza inestimabile di opere d'arte di valore incommensurabile;

che quindici anni fa le fiamme divamparono nella sala rosa del Conservatorio di San Pietro a Maiella con la perdita di materiale di immenso valore, come ad esempio una rara bibliografia;

che occorre allora richiamare l'attenzione di prefettura, questura, vigili del fuoco ed autorità della protezione civile sulla prevenzione dei rischi di incendio e l'allestimento di programmi, piani e strutture operative da attivare prontamente in caso di necessità;

che appare opportuno affermare che manca una autentica cultura della sicurezza e quasi passivamente tutte le autorità dello Stato sembrano assistere a roghi dolosi e colposi che ogni tanto (anzi spesso) fuoriescono dal video durante scenograficamente perfetti telegiornali di reti pubbliche e private;

che il Corpo dei vigili del fuoco è carente di mezzi e strutture per quell'anomalia tutta italiana che lascia battezzare tante leggi ma poi le fa rimanere inapplicata o peggio non finanziate così da rappresentare solo un vincolo all'azione della stessa pubblica amministrazione;

rilevato:

che occorre procedere ad una autentica rivoluzione copernicana nel campo della protezione civile e specificamente della prevenzione e della estinzione degli incendi;

che non sono bastate tragedie di ogni genere a far maturare questa consapevolezza e questa convinzione nei Governi di vario colore e nella stessa struttura della grande burocrazia statale;

che, al di là del grande valore affettivo, morale, culturale, talvolta davvero inestimabile, delle opere d'arte e degli edifici perduti a causa di crolli, cedimenti, incendi, frane, eccetera, spesso in termini puramente economici il danno risulta gravissimo,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative di legge ed urgenti intenda assumere il Governo per potenziare il Corpo dei vigili del fuoco anche aumentando il relativo *budget* di spesa tenuto conto della singolare progressione di incendi che ha interessato negli ultimi anni le grandi realizzazioni artistiche del nostro paese;

quale iniziativa volta a dare efficacia ed efficienza alle strutture della Protezione civile intenda attuare il Governo atteso il ginepraio di competenze e l'insussistenza di una rete tante volte annunciata, varata, inaugurata ma puntualmente non adatta e tempista nell'affrontare le situazioni di emergenza;

quali determinazioni infine il Governo, a mezzo dei Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali e di ogni altro settore interessato, intenda adottare per garantire un miglioramento dei servizi anti-incendio all'interno dei musei, delle università, dei teatri, dei luoghi di aggregazione, delle pinacoteche, delle biblioteche e di ogni altro luogo

di conservazione e di esposizione di opere d'arte e di reliquie come chiese, conventi, basiliche, eccetera, nella città di Napoli e nella sua provincia.

(4-05428)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. – La legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, ne ha individuato, come componente fondamentale, il Corpo nazionale dei vigili dei fuochi.

È indubbio che la competenza tecnica e l'attitudine ad affrontare gli interventi di soccorso in situazioni atipiche che richiedono valutazioni tempestive e decisioni operative suggeriscono di utilizzare al meglio la professionalità degli appartenenti al Corpo che già allo stato, nonostante il pur noto sottodimensionamento dell'organico l'endemica insufficienza dei mezzi e delle strutture operative, offre il proprio contributo con costante dispendio di energia e con encomiabile spirito di abnegazione.

Nell'ottica di un più completo e concreto utilizzo delle risorse e nel generale quadro di un auspicabile potenziamento delle strutture e di un incremento di organico, allo scopo di definire la riforma ed il rilancio del Corpo, si è svolta nei giorni 10, 11 e 12 giugno 1997 la prima Conferenza Nazionale della Protezione Civile, le cui conclusioni saranno poste all'attenzione del Parlamento che dovrà dare una risposta concreta alla cittadinanza attraverso l'elaborazione di un progetto di riforma ordinamentale.

Per quanto infine concerne la tutela dei beni ambientali, artistici e storici si rammenta che è stato recentemente adottato dal Governo il decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito in legge 10 luglio 1997, n. 203, recante «interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale».

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(17 aprile 1997)

LAVAGNINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la Rocca di Monte Poggiolo è un prototipo di apprestamento militare della seconda metà del Quattrocento in grado di ospitare le prime armi da fuoco e porta la firma del grande architetto fiorentino Giuliano da Maiano;

che in data 14 maggio 1996 i proprietari avevano presentato un progetto di ristrutturazione e di riuso funzionale, che ha ricevuto parere negativo da parte del Ministero per i beni culturali;

che tale parere negativo sembra formulato senza tenere conto del fatto che il proprietario è disposto a restaurare il monumento a sue spese senza alcun onere per la pubblica amministrazione;

che la Rocca è stata abitata fino a circa trent'anni or sono (e il ritardo negli interventi di recupero non è certo da addebitarsi ai proprietari); perciò un restauro puramente conservativo sembra condannarla a morte, anche perchè non si troverà nessuno disposto a spendere una somma notevolissima senza poter in alcun modo «riusare» il monumento;

che di fronte a questa situazione, oltre 1500 cittadini di Ciola – Montepoggiolo, Terra del Sole e dintorni, gelosi custodi delle loro memorie storiche, hanno sottoscritto (e altri stanno per farlo) una petizione con cui si chiede «a tutte le parti interessate di mettere in atto tutti gli interventi in loro potere per salvare, recuperare e valorizzare la Rocca»,

si chiede di sapere se non si intenda promuovere una ispezione *in loco*, con la presenza degli interessati, al fine di individuare una soluzione che consenta di sbloccare una situazione di stallo che da decenni porta la Rocca ad un continuo degrado.

(4-06973)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha intrapreso fin dal 1993 un'azione, supportata da numerosi sopralluoghi, per la salvaguardia e il restauro della Rocca di Monte Poggiolo che costituisce uno dei più significativi esempi di architettura militare della seconda metà del Quattrocento realizzata su progetto di Giuliano da Maiano.

La proprietà è sempre stata intenzionata a ricostruire totalmente le parti mancanti (camminamenti, merlature, beccatelli, coperture, eccetera) anche con l'inserimento di strutture da realizzare o con tecnologie moderne (ferro, vetro, eccetera) o, come nell'ultimo progetto inoltrato al Ministero, ricostruendo arbitrariamente volumi e parti murarie non originarie, ma inserite più recentemente e comportanti un incongruo utilizzo del monumento.

Da quanto sopra discende il parere negativo espresso dal Ministero su quanto ipotizzato dalla proprietà.

Conseguentemente la Soprintendenza ha chiesto alla proprietà di voler trasmettere un progetto limitato a interventi di restauro e consolidamento, non ancora pervenuto. Lo stesso Ufficio si è dichiarato contemporaneamente favorevole ad ogni azione finalizzata a definire la questione e individuare una soluzione operativa che permettesse di giungere in tempi brevi al recupero del monumento ed evitarne l'aggravarsi del degrado strutturale.

Nel contempo, come richiesto dall'onorevole interrogante, è stato incaricato un Ispettore Tecnico Centrale di effettuare un sopralluogo che permetta di addivenire a una soluzione della questione.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(16 ottobre 1997)

LO CURZIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con sentenza della Corte costituzionale n. 439 del 12-23 dicembre 1994 veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del decreto-legge 19 settembre 1992, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

che conseguentemente lo Stato avrebbe dovuto prontamente dar luogo alla corresponsione di 4 mesi di pensione a tutti quei docenti che erano andati in pensione dal 1° settembre 1993 ai quali indebitamente era stata trattenuta la pensione dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993; nonostante varie promesse (si tratta di un diritto e non di un riconoscimento discrezionale) a tutt'oggi lo Stato non ha provveduto all'esborso relativo,

si chiede di sapere se a distanza di quattro anni uno Stato efficiente e serio sia in grado di superare intralci burocratici come si auspica oppure sia l'emblema della inefficienza, inadempienza e ingiustizia.

(4-07127)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che questa Amministrazione nonostante ogni migliore determinazione non può ancora provvedere alla corresponsione dei quattro ratei di pensione spettanti ai docenti in quiescenza dal 1° settembre 1993 in quanto non è ancora stato adottato il provvedimento legislativo di copertura finanziaria degli oneri connessi a tal fine.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

LORENZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il 6 giugno 1997 il provveditore agli studi di Cuneo, dottor Giovanni Ferrero, ha emesso decreto, protocollo n. 8510/E, nel quale, fra l'altro, si specificano le modalità dell'aggregazione fra le classi

dell'Istituto magistrale Rosa Govone di Mondovì e le classi del liceo classico Giovan Battista Beccaria di Mondovì;

che in detto decreto viene fissata inequivocabilmente la denominazione dell'istituto risultante dalla suddetta aggregazione, con la recitazione per intero di entrambi i nomi degli istituti aggregati, e viene altresì garantito il mantenimento della separazione fra i due collegi docenti e quindi la preservazione delle rispettive autonomie didattiche;

poichè a tale provvedimento si è giunti dopo lunga e faticosa vertenza fra le parti interessate, compresi studenti, genitori, docenti, amministrazioni comunali e scolastiche, tutte mosse dalla forte volontà di tutela per i due storici istituti cittadini, le cui intitolazioni vanno a due importanti personalità piemontesi della città universitaria di Mondovì, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di fornire celere conferma e garanzia sulla piena operatività delle disposizioni assunte dal sopracitato decreto del provveditorato agli studi di Cuneo;

di dare contestualmente formale assicurazione per la salvaguardia futura del patrimonio storico-culturale rappresentato da istituti come il Govone ed il Beccaria, la cui tradizione potrà ben trovare continuità sotto altre forme, ma pur sempre nel rispetto del nome e del prestigio della «città degli studi» del Piemonte, qual è appunto da 5 secoli Mondovì.
(4-06336)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si conferma che, per quanto risulta agli atti di questo Ministero, la denominazione ufficiale della scuola derivata dall'accorpamento dell'Istituto Magistrale «Rosa Govone» e del Liceo Classico «Giovan Battista Beccaria» è: Istituto Magistrale «Rosa Govone» - Liceo Classico «G.B. Beccaria».

Il Collegio dei docenti della nuova istituzione scolastica sarà articolato in sezioni corrispondenti alle due originarie scuole proprio allo scopo di salvaguardare nel tempo il relativo, specifico patrimonio storico-culturale delle medesime.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

MARRI, BEVILACQUA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che con il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 sono stati aumentati i canoni delle concessioni radioelettriche in ponte radio del 2,6034 per cento;

che il decreto ministeriale citato rubrica precisamente «rideterminazioni» mentre la comunicazione inviata ai concessionari da parte della

Direzione generale concessioni e autorizzazioni-divisione I parla di «rivalutazione dei canoni di concessione dei ponti radio»;

che rivalutazione e adeguamento non possono sussistere *de iure*, in quanto non previsti negli atti di concessione, cioè nel negozio giuridico stipulato fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed il privato concessionario; non può essere nemmeno tratto argomento dall'Istat in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, non contemplati nel negozio originario ed eterogeneo e, nella fattispecie, nelle concessioni radioelettriche;

che sarebbe opportuno distinguere, nell'ambito delle concessioni radioelettriche ad uso privato, tra coloro che utilizzano le stesse come mezzo meramente «accessorio ed eventuale», rispetto all'attività istituzionale, e coloro per i quali l'utilizzo del mezzo radioelettrico si immedesima nell'attività stessa;

che, infatti, per i primi l'utilizzazione del mezzo radioelettrico serve per aumentare l'efficienza dell'azione del concessionario e quindi la produttività dei fattori impiegati nell'impresa; nel caso del teleallarme e dei servizi di vigilanza, ovvero per altre categorie di attività, l'oggetto dell'impresa consiste fundamentalmente nell'uso del mezzo radioelettrico, venendosi così a configurare non un rapporto di accessorietà, bensì di immedesimazione;

che secondo l'articolo 323 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si precisa: «I canoni per le concessioni ai privati di stazioni radioelettriche sono determinati con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25 per cento per i collegamenti a sussidio di attività attinenti in modo particolare la sicurezza delle persone.»;

che il decreto ministeriale 25 agosto 1966 indica il criterio ed il metodo matematico per la determinazione (o rideterminazione) del canone annuo di concessione per l'utilizzo di ponti radio ad uso privato;

che per effetto dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, i proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici affluiscono alle entrate dello Stato e non a copertura dei bisogni dell'Ente poste italiane; non si comprende come e dove si possa ravvisare «la necessità di adeguare i canoni annui e le quote supplementari annue delle concessioni»;

che l'articolo 4 del decreto ministeriale 18 dicembre 1996 aumenta d'arbitrio i canoni di concessione e di autorizzazione degli impianti anche «dell'importo delle spese postali occorrenti per l'invio agli interessati di bollettini di versamento in conto corrente postale premarcati e personalizzati»;

che l'atteggiamento assunto dal dirigente della Direzione generale delle concessioni e autorizzazioni-divisione I è da ritenersi incostituzionale, considerato che lo stesso ha obbligato ad inoltrare per facsimile, ai nn. 59584859-5942932, le attestazioni di versamento o le comunicazioni di «rinuncia», ponendo nella stretta condizione

di dover prevedere, nell'immediato, la sospensione delle concessioni in caso di inottemperanza, penalizzando le risorse di molte aziende;

che anche la formula di determinazione dei canoni è esosa e non favorisce l'impresa, il progresso e la difesa intesa come sicurezza di persone e beni, anzi impedisce e scoraggia i produttori e gli utilizzatori di sistemi radio per la sicurezza e la qualità della vita e favorisce direttamente le concessionarie dei pubblici servizi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non ritenga che quanto disposto con il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 non sia da ritenersi estraneo alla tipicità dei contratti di concessione negoziati tra il competente Ministero delle poste e i concessionari;

se il disposto aumento dei canoni delle concessioni radioelettriche in ponte radio non sia da considerarsi eccessivamente esoso e penalizzante per i concessionari stessi;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di rivedere l'importo dei canoni suddetti.

(4-06810)

(3 luglio 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo occorre premettere che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio, erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici. Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente con decreto ministeriale 8 aprile 1997 è stata stabilita - a partire dal 1° maggio 1997 - una riduzione del 70 per cento sui canoni e sulle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, in favore delle organizzazioni aventi utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e di soccorso sanitario, senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato.

La materia, invero, ha bisogno di una completa rielaborazione che verrà effettuata sulla base di un'ulteriore riflessione soprattutto in ragione dell'evoluzione e dell'ampliamento della tipologia dei collegamenti da disciplinare: in tale occasione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce la l'onorevole interrogante.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 ottobre 1997)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 28 maggio 1997 sono scaduti i termini per la consegna a domicilio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono effettuarsi a cura dei comuni in vista della consultazione referendaria del 15 giugno 1997 (articoli 40 e 18, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352);

che ai comitati promotori sono arrivate e stanno ancora giungendo in queste ore, anche in occasione di trasmissioni televisive e radiofoniche, numerosissime segnalazioni di elettori che non hanno ricevuto il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è un titolo essenziale perchè l'elettore possa esercitare il proprio diritto di voto, si chiede di sapere:

se vi siano stati ritardi nella consegna dei certificati;

quanti elettori debbano ancora ricevere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

cosa si intenda fare affinché gli elettori italiani siano immediatamente messi nelle condizioni di poter esercitare i loro diritti elettorali. (4-06212)

(3 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La distribuzione e consegna dei certificati elettorali agli elettori, in occasione dello svolgimento dei *referendum* popolari del 15 giugno scorso è stato effettuato nel pieno rispetto della normativa e non ha presentato ritardi o irregolarità. Il numero dei certificati elettorali non consegnati non si è discostato in misura apprezzabile dai dati registrati in occasione di precedenti tornate referendarie.

Alla chiusura delle operazioni di votazione, la percentuale complessiva dei certificati non consegnati è stata, infatti, del 7,3 per cento, con un incremento di appena l'1,1 per cento rispetto alla consultazione referendaria dell'11 giugno 1995, allorchè la percentuale fu del 6,2 per cento.

Occorre, tuttavia, considerare che in quest'ultima occasione, come in quella precedente sulla formazione dei dati indicati ha inciso in misura assai rilevante l'altissima percentuale dei certificati elettorali non consegnati (rectius non ritirati) relativi agli elettori residenti all'estero, che è stata del 4,5 per cento nella consultazione del 15 giugno scorso e del 4,25 per cento in quella del 1995.

Si tratta, naturalmente, di percentuali assolute, riferite, cioè all'intero corpo elettorale; ciò significa che, a fronte di una percentuale pari al 2,5 per cento di certificati ritirati nella consultazione del 1995, in quella appena conclusasi la percentuale è stata sostanzialmente nulla.

In pratica l'elettorato residente all'estero, benchè raggiunto dalle apposite «cartoline-avviso», ha ritenuto di non partecipare, se non in misura minimale, a entrambe le consultazioni.

Depurata dal dato relativo agli elettori residenti all'estero, la percentuale dei certificati non consegnati nell'ultima consultazione referendaria scende, pertanto, al 2,8 per cento, con un incremento trascurabile dello 0,8 per cento rispetto al 1995, allorchè la percentuale riferita agli elettori residenti nel territorio nazionale fu del 2 per cento.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO*

(13 ottobre 1997)

MONTAGNA, MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che alcune aziende italiane, in data 31 luglio 1987, ricorsero alla magistratura ordinaria per la tutela dei loro legittimi interessi nei confronti del Governo federale della Repubblica di Nigeria che aveva indebitamente bloccato il trasferimento dei versamenti effettuati in valuta locale da importatori nigeriani a favore delle aziende italiane, a copertura di altrettante fatture per l'esportazione di macchinari e merci in Nigeria effettuate in armonia con le allora vigenti leggi di importazione in Nigeria e non assicurate dalla Sace per incapienza dei fondi, ed aveva preso impegno, con l'emissione di altrettante cambiali, di provvedere direttamente al relativo trasferimento di valuta in 6 anni, senza poi onorare i pagamenti sin dalle prime scadenze;

che tale azione portò al sequestro cautelativo presso il porto di La Spezia della motonave «River Kerawa» battente bandiera nigeriana;

che il governo di Nigeria, come mera e pura ritorsione bloccò, *manu militari*, due navi italiane nel porto di Lagos;

che, di fronte a tale atto di ostilità commesso dalla Nigeria in totale spregio delle consuetudini internazionali, il Governo italiano dell'epoca non trovò altra soluzione che quella di accontentare le pretese del Governo nigeriano facendo revocare i sequestri gravanti sulla motonave «River Kerawa» mediante l'approvazione in data 28 agosto 1987, a tempo di record, da parte del Ministro di grazia e giustizia su richiesta del Ministro degli affari esteri, del decreto di reciprocità previsto dalla legge n. 1263 del 15 luglio 1926, con effetto retroattivo;

che l'iniziativa del Ministero degli affari esteri fu ampiamente stigmatizzata dalla stampa («Il Sole 24 Ore», «Italia Oggi», «La Stampa», «Il Giornale», «La Nazione», «Il Tirreno», «Il Corriere della Sera», articoli di fine agosto 1987) che evidenziava quanto meno la leggerezza e l'inopportunità dell'iniziativa che espropriava di ogni tutela giuridica le aziende italiane e che cedeva passivamente al ricatto delle autorità nigeriane;

che, per evitare anche le legittime resistenze espresse dai presidenti dei tribunali che avevano emesso i sequestri, il Ministero degli affari esteri dava assicurazioni che avrebbe svolto «... con la maggior sollecitudine possibile ogni azione in proprio potere per ottenere il più pronto soddisfacimento di tutti i crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti del Governo di Nigeria o suoi enti, ivi compresa la Central Bank of Nigeria...» (lettera del Ministero affari esteri del 4 settembre 1987, ribadita con missiva del 26 ottobre 1987, cui hanno fatto seguito numerose ulteriori assicurazioni scritte);

che il Governo italiano reiterava nei mesi successivi, anche attraverso risposte scritte ad interrogazioni di parlamentari, la sua volontà di non lasciare privi di tutela i cittadini italiani privati, per decreto ministeriale, dei loro legittimi diritti, sanciti dalla Costituzione (emblematica la risposta del Sottosegretario agli affari esteri, Mario Raffaelli, del 22 giugno 1988 all'interrogazione presentata dagli onorevoli Costa Alessandro, Crippa, Caprili e Taddei);

che la vicenda è stata oggetto di presentazione di un disegno di legge (n. 969) presentato al Senato in data 7 aprile 1988, dai senatori Azzaretti Giovanni (DC), Angeloni Alcide (DC) e Meriggi Luigi (PCI), esaminato in sede consultiva dalla Commissione finanze e tesoro il 15 giugno 1988, con emissione di un parere favorevole con osservazioni, ma mai discusso presso la commissione di merito, a causa della opposizione del Ministero per il commercio con l'estero che voleva evitare... «un precedente»;

che il senatore Azzaretti Giovanni, in occasione della votazione al Senato, sulla legge per la regolarizzazione degli extracomunitari è intervenuto dichiarando che non avrebbe votato la legge per porre l'attenzione del Governo e del Senato sulla vicenda, che rimaneva priva del dovuto intervento sanatorio, provocando, oltre tutto, la perdita del posto di lavoro per numerose maestranze;

che nel frattempo si erano presentate molteplici occasioni al Governo per chiudere positivamente la questione, senza danni e pregiudizio per le parti interessate, attraverso le numerose iniziative nei confronti del Governo di Nigeria quali la sistemazione del debito nigeriano (accordo del 27 febbraio 1989), il riassorbimento delle scorie nocive depositate in Nigeria da navi italiane (decreti dei Ministri della protezione civile, dell'ambiente e dell'industria del 21 giugno e 8 luglio 1989), interventi della direzione generale della cooperazione (9 settembre 1989) ed infine la disponibilità alla compensazione dei crediti dei cittadini italiani con acquisto di greggio offerta dall'allora presidente dell'ENI al sottosegretario agli affari esteri, senatore S. Agnelli, in data 11 gennaio 1990;

che le aziende italiane, prive degli incassi dei loro crediti in Nigeria che si erano trasformati in veri e propri debiti verso gli istituti bancari italiani, in virtù del principio al tempo vigente dalla «anticipazione obbligatoria», gravate da oneri ed interessi inaccettabili, stanche di attendere che si concretizzassero le continue promesse di intervento rilasciate dal Ministero degli affari esteri, opposero il decreto di reciprocità davanti al TAR del Lazio che, rimessi gli atti alla Corte costituzionale e

ricevuta la relativa sentenza del 15 luglio 1992 di incostituzionalità della norma di reciprocità, emise a sua volta, in data 19 gennaio 1994, sentenza per il conseguente annullamento del decreto stesso;

che nuove autorizzazioni a procedere a sequestri di beni nigeriani in Italia non sortirono alcun effetto, non essendo più reperibile alcun bene o credito del Governo nigeriano,

constatato:

che in data 5 luglio 1995 veniva annunciata all'Assemblea del Senato la presentazione di una petizione da parte di superstiti di questa triste vicenda che ha trascinato nella disperazione numerose imprese e che ha causato il venir meno di oltre 200 posti di lavoro;

che la predetta petizione, registrata con il numero 159, veniva assegnata alla decima Commissione industria del Senato, che nella sua 264^a seduta dell'11 gennaio 1996 la discuteva accogliendola in tutte le sue parti, invitando i Ministeri degli affari esteri e di grazia e giustizia a provvedere in conformità agli interessi dei cittadini interessati;

che l'invito a provvedere è basato su fondate ragioni in quanto trae origine dagli incontestabili danni che sono stati causati dalle iniziative prese nel lontano 1987 dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero di grazia e giustizia avverso misure cautelative poste in essere in danno di Stato estero da creditori italiani, già sopra precisate e considerate;

che la salvaguardia di «superiori interessi», a suo tempo invocata dai Ministeri degli affari esteri e di grazia e giustizia per le iniziative in seguito riconosciute anticostituzionali, doveva essere garantita attraverso uno strumento di intervento idoneo ad evitare, senza sacrificio del diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale, l'applicazione di misure coercitive su beni appartenenti ad uno Stato estero, quando si reputassero tali misure, benchè limitate a beni «provati», suscettibili di provocare reazioni pregiudizievoli all'interesse nazionale; in vista di tale eventualità doveva infatti essere predisposta l'offerta del pagamento del terzo ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile;

che il Ministero degli affari esteri ha reiteratamente assicurato il suo impegno a procedere al riconoscimento economico delle ragioni dei danneggiati non contestate nella loro fondatezza giuridica;

che la Presidenza del Consiglio ha parimenti reiterato anche nella corrente legislatura l'interessamento del Governo a procedere in conformità alla delibera della decima Commissione industria del Senato per quanto in oggetto,

gli interroganti chiedono di conoscere quale provvedimento urgente si intenda assumere per porre fine alla ormai annosa vicenda che ha già causato rilevantissimi danni economici ed occupazionali in zone già duramente colpite dalla crisi economica, problema questo che lo stesso Governo ha dichiarato essere prioritario.

(4-05147)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. – Il problema dei crediti non assicurati vantati da imprese italiane nei confronti della Banca centrale nigeriana continua ad essere seguito con attenzione da questo Ministero degli esteri.

Fin dall'inizio della vicenda, comunque, non è stata tralasciata alcuna possibilità di intervento tra le parti. In particolare, la questione fu proposta una volta di più all'attenzione delle Autorità nigeriane nel corso di una missione effettuata nel 1990 a Lagos da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e del Ministero del tesoro, in seguito ai falliti tentativi esperiti in precedenza: l'iniziativa restò infruttuosa a causa della rigida posizione nigeriana.

Si è inoltre cercato di favorire una soluzione extragiudiziale della vicenda. Fra l'altro, nel febbraio 1993, l'Ufficio X della Direzione generale degli affari economici promosse un incontro tra i rappresentanti del «Comitato Creditori Nigeria» ed il Ministro consigliere dell'ambasciata di Nigeria, Falola, accompagnati dai rispettivi avvocati: l'incontro fece registrare ancora una volta l'inconciliabilità delle rispettive posizioni.

Gli ulteriori passi effettuati dalla nostra Rappresentanza a Lagos non hanno portato ad alcun concreto progresso verso la soluzione amichevole della vicenda.

Il rinnovo di articolate azioni diplomatiche in questo momento appare inopportuno nella delicata situazione determinatasi per il sopraggiunto contenzioso tra l'ENEL ed il Governo nigeriano in merito al noto contratto per l'acquisto di gas nigeriano da parte del nostro «Ente per l'Energia Elettrica», soprattutto mentre, nei confronti della Nigeria, persiste l'impegno delle Nazioni occidentali – ivi compresa l'Italia – ad evitare approfondimenti delle relazioni con quello Stato in presenza di una sua insoddisfacente politica in tema di diritti civili.

Sul piano interno, dopo l'accoglimento, nel gennaio 1996, di una petizione dei creditori da parte della Commissione industria del Senato, questo Ministero degli affari esteri ed il Ministero di grazia e giustizia furono incaricati di accertare l'esperibilità di un'iniziativa legislativa in ordine ai danni lamentati dalle società italiane: gli Uffici Legislativi dei due Ministeri ritennero però la proposta non esperibile nel caso concreto.

Il Ministero degli esteri, d'intesa con altri dicasteri, resta da parte sua disponibile ad intraprendere ogni passo possibile per la soluzione della vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(15 ottobre 1997)

PACE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'amministrazione del comune di Monterotondo (Roma), a seguito di convenzione di cessione volontaria del 22 dicembre 1984 (rep. n. 488, rogante il segretario del comune di Monterotondo), ha ac-

quistato il diritto di proprietà su un'area di circa 19 ettari in località Pantano del comune di Monterotondo, destinata alla realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP), secondo le disposizioni della legge n. 865 del 1971;

che secondo la predetta convenzione di cessione veniva indicata quale indennizzo presuntivamente dovuto ai proprietari, secondo i criteri stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, la somma di lire 16.000 al metro quadrato, tenuto conto anche delle opere di urbanizzazione già eseguite nella zona dai proprietari in esecuzione della precedente convenzione di lottizzazione urbanistica del 9 maggio 1978, rep. n. 92, ed il comune si era limitato a versare ai proprietari la somma di lire 381.000.000, peraltro oggetto di uno specifico stanziamento della regione Lazio;

che il comune di Monterotondo, espletate le procedure del bando per l'assegnazione, formate le graduatorie degli assegnatari, appartenenti alle categorie della industria piccola e media e dell'artigianato, provvedeva alla stipulazione con ciascun assegnatario di una convenzione per l'attribuzione del diritto di superficie sul lotto rispettivamente assegnato, per la durata di 99 anni, sempre secondo le disposizioni della legge n. 865 del 1971;

che nelle singole convenzioni notarili, che avrebbero dovuto conformarsi ai criteri di cui alla citata legge n. 865 del 1971, il comune di Monterotondo aveva determinato il corrispettivo della concessione in lire 30.000 al metro quadrato più l'IVA, di cui i concessionari, già al momento della stipula della convenzione, avevano provveduto a versare il 40 per cento del corrispettivo complessivo, mentre l'importo residuo doveva essere corrisposto in tre rate semestrali successive; detto corrispettivo, secondo la disposizione di cui all'articolo 6 di ciascuna convenzione, era ricomprensivo degli oneri per urbanizzazioni primarie e secondarie, le cui opere sarebbero state eseguite direttamente dal comune secondo progetti esecutivi debitamente approvati;

che sempre in sede di stipula delle convenzioni notarili con i singoli concessionari l'amministrazione del comune di Monterotondo, a garanzia del versamento del residuo corrispettivo rateizzato, aveva richiesto ed ottenuto da ciascun concessionario la stipula di una polizza fideiussoria (sottoscritta anche dall'assessore all'urbanistica del comune), che veniva allegata agli atti della convenzione cui essa era riferita, con una primaria compagnia di assicurazione, cui il concessionario veniva a corrispondere i relativi premi;

considerato:

che la procura della Repubblica di Roma ha dovuto occuparsi delle vicende relative alle assegnazioni dei lotti in zona PIP, avviando indagini su illeciti commessi da organi dell'amministrazione comunale; in particolare, il pubblico ministero dottor Savia aveva richiesto il rinvio a giudizio del sindaco e degli assessori del comune di Monterotondo nel novembre 1993 per il reato di abuso di ufficio in relazione alle attribuzioni di taluni lotti, con danno anche per gli altri concessionari; inopinatamente, tuttavia, in sede di udienza preliminare in data 25 febbraio 1994 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma

dottor Meschini da un lato non consentiva la costituzione di parte civile di alcuni artigiani assegnatari (nonostante il deposito di un dettagliato atto di costituzione di parte civile), nè provvedeva ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del codice di procedura penale alla nomina di un rappresentante del comune in difesa del pubblico interesse (visto che il sindaco e gli assessori indagati nel procedimento non avrebbero potuto, stante il manifesto conflitto di interessi, costituirsi parte civile per conto del comune *de quo*), dall'altro perveniva ad una sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli indagati non reputando sussistere elementi di prova sufficienti in ordine allo specifico intento del conseguimento dell'ingiusto profitto, senza tenere conto delle dichiarazioni testimoniali in atti e di precise note di segnalazione della Criminalpol di Roma; in relazione a tale vicenda l'interrogante ha presentato un suo esposto al Consiglio superiore della magistratura;

che, sempre successivamente alla stipulazione delle convenzioni, alcuni assegnatari verificavano che il corrispettivo della concessione non era stato determinato dal comune di Monterotondo conformemente alle disposizioni della legge n. 865 del 1971, in particolare dell'articolo 35, comma 8, *sub a*), in base al quale «la convenzione deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree»;

che, pertanto, tenuto presente sia l'indennizzo indicato nella convenzione di cessione delle aree destinate a PIP del 22 dicembre 1984 in lire 16.000 al metro quadrato che quello effettivamente corrisposto ai proprietari all'atto della conclusione della cessione di lire 381.000.000 (che, diviso per la superficie oggetto della cessione, porta ad un indennizzo effettivo di lire 3.175 al metro quadrato), emerge un'evidente sproporzione delle somme già versate dai concessionari rispetto al disposto dell'articolo 35, comma 8, della legge n. 865 del 1971, mentre appaiono ingiustificati l'assoggettamento del corrispettivo dovuto per la concessione all'IVA (ad un'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del corrispettivo), nonchè la pretesa di pagamento avanzata dal comune nei confronti dei concessionari di ulteriori oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per un importo nemmeno determinato nella convenzione;

che, pertanto, cinque artigiani concessionari, nei mesi di ottobre e novembre 1994, hanno instaurato dinanzi al tribunale civile di Roma dei giudizi nei confronti del comune di Monterotondo, richiedendo al giudice l'accertamento del giusto corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di superficie secondo le disposizioni della legge n. 865 del 1971 e, conseguentemente, la condanna del comune di Monterotondo alla restituzione ai concessionari delle somme indebitamente versate ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile;

che, in sede di costituzione in giudizio a ministero dell'avvocato Roberto Venettoni, il comune di Monterotondo non solo confermava di avere corrisposto ai proprietari lottizzanti solo la somma di lire 381.000.000 «a titolo di acconto sul prezzo finale di esproprio», ma aggiungeva che tra l'amministrazione ed i proprietari medesimi «si addivenne alla stipula di una successiva convenzione dinanzi al commissa-

riato per gli usi civici del Lazio in forza della quale, per la liberazione del gravame su tutta l'intera loro proprietà, i Lucangeli (i precedenti proprietari) si impegnavano a restituire la somma di lire 381.000.000 con cessione gratuita di circa 19 ettari di area PIP, tra cui era compresa quella di 12 ettari in esame» e concludeva che il comune «divenuto proprietario del bene, decideva di procedere all'assegnazione dell'area a prezzi che tenessero conto di vari fattori, tra cui anche il valore della zona, determinato in base ai criteri di liquidazione dell'uso civico, nonché ai costi di urbanizzazione»;

che con deliberazione adottata il 13 marzo 1995 il consiglio comunale di Monterotondo ha dichiarato la decadenza, con conseguente estinzione della concessione del diritto di superficie sui rispettivi lotti loro assegnati, nei confronti di tre assegnatari titolari di imprese artigiane (Giovanni Vicerè, Osvaldo Strallo e Ferdinando Barone) che avevano promosso l'azione dinanzi al giudice ordinario per l'accertamento del giusto corrispettivo di concessione, adducendo l'amministrazione il mancato completo versamento del corrispettivo di concessione;

che la delibera di cui sopra, dopo i chiarimenti richiesti dal Corco di Roma, è stata approvata anche dall'organo di controllo, con atto pubblicato all'albo pretorio nel maggio 1995;

che nella delibera di cui sopra, oltre agli ampi profili di legittimità che saranno oggetto di valutazione da parte delle autorità giudiziarie competenti, si riscontra l'adozione di un provvedimento ingiustamente punitivo nei confronti degli assegnatari, i quali, conformemente alla destinazione produttiva dei lotti e agli impegni da loro medesimi assunti nelle convenzioni di concessione, hanno realizzato, a proprie spese e con notevoli investimenti economici, stabilimenti ed impianti che hanno consentito l'assunzione di numerosi lavoratori, quando l'amministrazione comunale, per la realizzazione dei propri interessi, avrebbe potuto azionare le garanzie previste nelle convenzioni medesime, *in primis* la garanzia fideiussoria, in base alla quale le compagnie assicurative erano obbligate ad effettuare il pagamento delle somme dovute e non corrisposte dai concessionari, entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del comune, senza alcuna preventiva escussione del concessionario;

rilevato:

che l'amministrazione, divenuta proprietaria della zona interessata al PIP in vista della realizzazione di un programma di pubblica utilità, per la promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione nel territorio, non poteva agire nell'esercizio del potere concessorio, con la medesima discrezionalità del privato per la realizzazione di un interesse privatistico, ma era vincolata ad esprimere la volontà pubblica nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti per legge;

che l'estinzione del diritto di superficie è stata deliberata sul presupposto del mancato completo versamento di un corrispettivo che risulta essere stato determinato in violazione della legge n. 865 del 1971 ed invocando una clausola della convenzione (articolo 14) di carattere vessatorio, in quanto comminatoria di un potere unilaterale di decadenza in relazione al tardivo pagamento delle rate del corrispettivo superiore a

sei mesi, non sottoscritta specificatamente, come richiesto dall'articolo 1341 del codice civile, dal concessionario e, pertanto, inefficace nei suoi confronti, nè prevista dalla legge n. 865 del 1971;

che la delibera di decadenza è stata adottata in relazione al fatto che i medesimi concessionari hanno agito giudizialmente per l'accertamento di proprie posizioni giuridiche di diritto soggettivo, per cui il comportamento dell'amministrazione comunale si pone in netto ed evidente contrasto con norme costituzionali e, segnatamente, con il diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione) e con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione);

che l'amministrazione comunale ha operato con violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 per avere omesso di comunicare ai soggetti interessati l'avvio del procedimento destinato a concludersi con l'adozione della sanzione di decadenza dal diritto di superficie, destinata ad incidere sfavorevolmente sui medesimi, sacrificando le loro situazioni giuridiche tutelate e vanificando, altresì, i notevoli investimenti occorsi per la realizzazione di impianti produttivi, incidendo gravemente sui livelli occupazionali;

che il comportamento degli amministratori del comune di Monterotondo, già oggetto di una inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria in relazione a gravi irregolarità ed abusi nell'assegnazione stessa dei lotti (inchiesta originata anche da circostanziate denunce provenienti da assegnatari poi colpiti dal provvedimento di revoca di cui sopra), suscitando vasto clamore nell'opinione pubblica, si pone in contrasto, oltre che con le posizioni giuridiche dei singoli concessionari coinvolti dal provvedimento sanzionatorio, anche con gli interessi pubblici;

che l'esecuzione coattiva del provvedimento di decadenza potrebbe causare gravi effetti indotti sull'occupazione ed un turbamento dell'ordine pubblico, anche in relazione alle particolari vicende giudiziarie che hanno coinvolto gli amministratori e alla pendenza di diversi giudizi dinanzi al tribunale civile di Roma in fase istruttoria, destinati proprio all'accertamento del corrispettivo dovuto ai sensi di legge;

che, comunque, i tre concessionari interessati dal provvedimento di decadenza sono intenzionati a promuovere ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di decadenza,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che i Ministri in indirizzo adottino i provvedimenti di loro competenza per il ripristino della legalità ed in particolare nominare gli ispettori ministeriali per l'accertamento della legittimità e della regolarità delle procedure e dei criteri adottati dal comune di Monterotondo in relazione alla gestione del PIP, all'assegnazione dei lotti, alla predisposizione dello schema tipo di convenzione, ad ogni provvedimento conseguente, fino all'esercizio del potere di decadenza;

che venga nominato un commissario *ad acta* per la gestione di ogni vicenda connessa alle assegnazioni in zona PIP del comune di Monterotondo;

che venga promosso in sede di Consiglio dei ministri l'immediato annullamento della delibera di decadenza, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico comunale e provinciale del 1934;

che, altresì, il Ministro di grazia e giustizia disponga una ispezione ministeriale presso il tribunale di Roma e, segnatamente, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, al fine di accertare e verificare la regolarità dei procedimenti penali richiamati in premessa e, in particolare, di quello conclusosi, ad opera del giudice per le indagini preliminari Stefano Meschini, con l'assoluzione di oltre venti indagati di cui il pubblico ministero dottor Savia aveva chiesto il rinvio a giudizio per abuso in atti di ufficio.

(4-05316)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. - In ordine alla complessa vicenda segnalata dall'onorevole interrogante si osserva - prescindendo da qualsiasi valutazione di legittimità o di merito sulle singole determinazioni o sull'attività complessiva dell'amministrazione comunale di Monterotondo - che la materia su cui verte la questione rientra nella più ampia sfera di autonomia dell'ente locale.

Per tale motivo, nell'ambito e nei limiti stabiliti dalle specifiche leggi vigenti, il comune è sottoposto unicamente ai controlli istituzionali espressamente previsti, tra i quali non sono contemplati nè il potere ispettivo ministeriale, nè la possibilità di nomina di «commissari ad acta» da parte di organi dello Stato.

Quanto al richiamo alla facoltà conferita al Governo dall'articolo 6 del T.U.L.C.P. del 1934 - fatto salvo espressamente dall'articolo 64 della legge n. 142 del 1990 e da interpretarsi alla luce della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988 - non sembra potersi fare ricorso ad un siffatto strumento. Indipendentemente dalla considerazione che trattasi di norma di chiusura, di valore pressochè teorico in quanto non risulta aver trovato applicazione in epoca recente, essa non potrebbe comunque essere utilizzata prima dell'esaurimento di ogni possibilità di esercizio dei rimedi ordinari ed in mancanza dell'essenziale requisito, indicato nella citata disposizione della legge n. 400 del 1988, della «tutela dell'unità dell'ordinamento».

Non sembra, in ogni caso, che le posizioni giuridiche dei singoli interessati, che si assumono lese, non possano trovare adeguata tutela anche nelle sedi giurisdizionali competenti, indipendentemente dall'esistenza del requisito della legittimità negli atti adottati dall'amministrazione comunale di Monterotondo.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

PACE, BEVILACQUA, PEDRIZZI, MARRI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che, come si è appreso da notizie di stampa, durante la trasmissione televisiva «Domenica In», andata in onda lo scorso 13 aprile su RAI 1, si è assistito ad una truffa in diretta, realizzatasi nel corso del gioco telefonico, poco prima della fine del programma, seguito ogni domenica pomeriggio da milioni di italiani;

che il «caso», veramente clamoroso, anche se conta alcuni precedenti «storici», scoppiava alla seconda domanda del gioco telefonico, per il quale erano in palio 100 milioni;

che il responsabile della trasmissione, Paolo De Andreis, aveva già avuto in precedenza dei sospetti su alcune vincite «facili», in particolare una di 80 milioni, avvenuta poco tempo prima, che avevano sorpreso l'ambiente e messo in guardia gli addetti;

che da questo stato di allarme era nata l'idea di sostituire, all'ultimo momento, alcune domande con quelle di riserva, tendendo così un tranello al telespettatore incaricato di partecipare al gioco con le risposte già pronte;

che l'inchiesta sembra destinata a coinvolgere molte persone, se è vero che quella di domenica scorsa non è stata la prima volta, bensì la quarta, in quanto episodi analoghi si sono verificati precedentemente in ben tre puntate, nel corso delle quali i brogli hanno riguardato quiz che prevedevano premi di 80 e 180 milioni,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sospendere i giochi televisivi in onda su reti pubbliche, a garanzia di un minore sperpero di denaro pubblico;

quali controlli si intenda effettuare all'interno della RAI per evitare in futuro il ripetersi di tali truffe.

(4-05439)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che in merito a quanto accaduto nel corso della puntata del 13 aprile u.s. del programma «Domenica in» è stata sporta tempestivamente denuncia, assicurando la massima collaborazione all'autorità inquirente.

La medesima concessionaria ha, altresì, significato che i concorsi a premi sponsorizzati, che vengono realizzati nel corso dei programmi radiofonici e televisivi, si svolgono sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, come stabilito dalla normativa vigente (R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 e relativo regolamento di attuazione R.D. 25 luglio 1940, n. 1077); per quelli non sponsorizzati è prevista la presenza di un notaio ogni qualvolta in una puntata sia in palio un premio singolo di valore superiore a cinque milioni di lire, ovvero più premi che superino complessivamente il valore di dieci milioni di lire.

La società concessionaria, nel rilevare che la presenza di un notaio non risulta in contrasto con le disposizioni in materia, ha riferito che anche il gioco di «Domenica in», nel periodo compreso fra il 15 settembre e il 29 dicembre 1996, in attesa del rilascio delle autorizzazioni ministeriali, è stato controllato da un notaio: ciò in quanto si è voluta offrire la massima garanzia di correttezza nell'esecuzione dei giochi e nell'assegnazione dei premi; dal 5 gennaio 1997 al notaio è subentrato il funzionario dell'Amministrazione finanziaria incaricato del controllo.

Nell'ambito dell'incarico attribuitogli, tale funzionario è chiamato a verificare che il concreto svolgimento di tutte le fasi della manifestazione non si discosti da quanto indicato nel piano tecnico approvato dall'Amministrazione, cosicchè possano ritenersi non disattese le garanzie di tutela del pubblico affidamento.

Relativamente ai provvedimenti che il Ministero delle finanze nell'ambito delle proprie competenze intende adottare, va ricordato che già con circolare 69/E del 7 marzo 1997 sono state emanate puntuali disposizioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei funzionari delegati al controllo delle iniziative pubblicitarie a premi.

La medesima amministrazione ha in corso di studio una completa riforma della normativa che regola la materia delle manifestazioni a premi, mirante, tra l'altro, ad attribuire all'autorità garante della concorrenza e del mercato il controllo della pubblicità e la tutela della fede pubblica; ad affidare la disciplina delle operazioni a premio alla competenza esclusiva delle Direzioni regionali delle entrate; alla revisione delle norme relative alla non autorizzabilità di talune iniziative nonchè alla riformulazione del sistema sanzionatorio.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(18 ottobre 1997)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del commercio con l'estero, dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente.* – Premesso:

che già da alcuni anni la centrale termonucleare di Borgo Sabotino di Latina, di proprietà e gestita dall'Enel, ha cessato ogni attività sia a seguito del noto *referendum* che per essere divenuta obsoleta dopo un lungo periodo di funzionamento;

che le sue strutture ancora esistenti e semiabbandonate, per le quali non è, al momento, stata prevista alcuna nuova destinazione, costituiscono un serio ostacolo al crescente sviluppo turistico della zona, rientrante nell'area balneare del capoluogo pontino;

che, già a suo tempo, la costruzione della centrale nucleare in prossimità di Latina destò critiche e resistenze per il pericolo che un eventuale rilascio radioattivo potesse causare un disastro umano e materiale nella fascia costiera che va da San Felice Circeo ad Anzio, come gli stessi piani di emergenza prevedevano;

che il pericolo sussisteva, in misura non indifferente, anche nel trasporto dei contenitori di acciaio e magnesio che racchiudevano le barre di uranio esaurite, dirette al porto di Anzio per l'imbarco verso l'Inghilterra, dove avveniva il processo di rigenerazione;

che, in vista della scadenza del contratto in base al quale gli impianti inglesi di Windscale erano tenuti a ricevere l'uranio impoverito e a provvedere alla riutilizzazione, si prospetta l'applicazione della clausola che prevede la restituzione delle scorie radioattive non commerciabili alle nazioni che si sono servite dell'uranio stesso;

che recentemente si è diffusa la notizia della minaccia del ritorno delle scorie radioattive presso la centrale di Borgo Sabotino, la quale, peraltro, dovrebbe fungere da deposito anche per quelle prodotte da altre centrali italiane e che dall'Inghilterra si intendono ugualmente restituire;

che il pericolo del concentramento delle scorie radioattive produrrebbe il risultato di conferire un aspetto cimiteriale ad una zona destinata ad un più produttivo incremento turistico, interessante non soltanto gli abitanti di Latina, ma anche quelli di Roma e dei Castelli romani che, nel periodo primaverile ed estivo, si riversano numerosi sul litorale pontino;

che l'affossamento in profondità delle scorie radioattive, rinchiuso in speciali involucri sui quali riversare tonnellate di cemento, richiede un tempo minimo di permanenza di almeno 50 anni, prolungando per tal motivo pericoli per la salute pubblica e danni economici di non indifferente portata;

che per tale prospettata necessità potrebbe ritenersi maggiormente conveniente, anche dal punto di vista sociale, la scelta di una zona più sicura, meno popolosa, dove sono minori i problemi determinati dalla disoccupazione in atto che, purtroppo, non ha risparmiato l'area industriale della provincia di Latina e che con la creazione di un deposito radioattivo finirebbero certamente per aggravarsi,

si chiede di sapere, anche allo scopo di evitare ripercussioni negative che - non si esclude - con le voci allarmistiche che già cominciano a propagarsi potrebbero determinare turbamenti ai fini dell'ordine pubblico, se si intenda esaminare con ogni urgenza e determinazione la improrogabile necessità di salvaguardare un territorio che riveste notevole importanza sia nel settore produttivo e turistico, sia in quello che demografico.

(4-00438)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - La centrale nucleare ENEL di Borgo Sabotino è stata chiusa definitivamente con delibera del C.I.P.E. in data 23 dicembre 1987 e già a partire dal 1991 sono state avviate presso l'impianto le attività di disattivazione, finalizzate al raggiungimento di una configurazione impiantistica intrinsecamente sicura e di minimo rischio radiologico per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente ed in tale ottica sin dal luglio 1991 tutto il combustibile nucleare fresco e irraggiato prodotto in

25 anni di esercizio è stato completamente allontanato dal sito ed inviato al riprocessamento in Inghilterra.

Le attività in corso presso la Centrale sono disciplinate dal decreto autorizzativo emesso dal M.I.C.A. in data 13 aprile 1991 (decreto ministeriale n. VII-305) e sono essenzialmente rivolte a porre l'impianto in una condizione definitiva di «Custodia sorvegliata». È questa una fase intermedia del processo di disattivazione globale, il cui obiettivo finale è il rilascio senza vincoli radiologici del sito, a valle di operazioni di smantellamento vero e proprio, la cui effettuazione è prevista dopo alcuni decenni di mantenimento della condizione di custodia sopra menzionata.

Si precisa, infatti, che la strategia complessiva di disattivazione, approvata a suo tempo dall'ENEA-DISP, ora ANPA, nel corso dell'istruttoria tecnica di modifica del regime di licenza di esercizio, si articola essenzialmente nelle seguenti fasi:

- raggiungimento delle condizioni di custodia sorvegliata;
- mantenimento per diversi decenni di tale assetto;
- smantellamento definitivo e totale delle strutture di impianto.

Questa strategia è mirata a garantire una presenza numericamente contenuta di lavoratori, nonchè a salvaguardare la tutela dell'ambiente e la salute della popolazione e rispecchia la prevalenza degli orientamenti internazionali in materia. Essa, inoltre, è avallata dalla indisponibilità di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, ivi compresi quelli che verrebbero prodotti con lo smantellamento delle strutture di impianto.

La corretta gestione della Centrale per quanto attiene gli aspetti di sicurezza nucleare, protezione sanitaria dei lavoratori e tutela dell'ambiente e della popolazione è assicurata da una stretta osservanza, da parte del titolare della licenza di esercizio (ENEL) di quanto richiesto dal corpo prescrittivo allegato al decreto autorizzativo di licenza, nonchè dalle azioni di vigilanza ordinaria e straordinaria espletate dall'ANPA.

Pertanto, entrando nel merito specifico dell'interrogazione in oggetto, ed in particolare della condizione delle strutture impiantistiche di Centrale, va precisato che tra gli obiettivi primari delle azioni di disattivazione dell'impianto vi è la messa in conservazione in sicurezza dell'impianto, preservando dal degrado le sue strutture ed in modo particolare quelle aventi funzioni di confinamento delle sorgenti di radioattività residuale, presenti sul sito e destinate a non essere rimosse a breve dall'area di Centrale.

Si precisa comunque che il rischio radiologico associato all'attuale situazione dell'impianto risulta molto modesto ed esso è destinato a ridursi ulteriormente a conclusione delle attività attualmente in svolgimento, finalizzate a raggiungere la condizione di custodia sorvegliata dell'impianto.

Per quanto concerne la possibilità di ritorno sul sito della Centrale di rifiuti radioattivi di provenienza dall'impianto di riprocessamento estero del combustibile nucleare, irraggiato dell'impianto di Latina, occorre rilevare che, sulla base dei contratti stipulati, la restituzione dei residui radioattivi separati nel corso del trattamento non è prevista prima

del 1999. Comunque, essa non verrà effettuata prima che venga reso disponibile un idoneo deposito centralizzato, che in ogni caso non sarà realizzato nè presso la Centrale di Latina nè presso le altre centrali dell'ENEL.

Potrebbe comunque rendersi necessario richiedere per tali rifiuti una sistemazione temporanea ed a carattere ingegneristico. Tutto ciò in mancanza del deposito centralizzato nazionale dei rifiuti radioattivi, la cui realizzazione è stata con insistenza sollecitata dall'ANPA. Non vi è, peraltro, alcuna ipotesi di sistemazione sul sito di Latina dei rifiuti di altre centrali.

Per la realizzazione di tale deposito centralizzato da utilizzare per tutti i rifiuti radioattivi prodotti sul territorio nazionale da ENEL, ENEA, Istituti ospedalieri, Centri di ricerca ed industrie sono state avviate opportune iniziative dal Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il reperimento di un idoneo «sito nazionale per lo smaltimento» a cui l'ENEL ha prontamente aderito.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(8 ottobre 1997)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che il Comitato per l'indizione di un *referendum* abrogativo del piano regolatore generale di Città di Castello, domiciliato presso la Lega Nord di Città di Castello, ha regolarmente presentato in data 6 marzo 1997 le firme autenticate dei cittadini previste per la consultazione popolare cittadina;

posto che per motivi burocratici l'iniziativa sembra essersi arenata presso il comune di Città di Castello,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo non intendano attivarsi per verificare se esistono serie e motivate ragioni che ostacolano il normale *iter* del *referendum*;

quali iniziative si intenda assumere per ripristinare il giusto diritto alla consultazione popolare di cui in premessa, posto che la stessa è attesa da migliaia di cittadini che si sono visti arrecare ingenti danni dalla delibera che ha approvato il piano regolatore generale di cui si chiede l'abrogazione.

(4-06457)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – Secondo gli elementi acquisiti, il comune di Città di Castello non ha potuto sinora dare corso all'istanza di indizione di *refe-*

rendum per l'abrogazione del Piano regolatore a causa di contrattempi nell'applicazione delle norme statutarie e regolamentari concernenti la materia.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 12, dello statuto e dell'articolo 5 del regolamento, nel *referendum* propositivo, il giudizio di ammissibilità è devoluto, infatti, ad un «comitato di garanti» di cui è chiamato a far parte il pretore di Città di Castello.

A seguito della richiesta di rito del comune – formulata il 10 marzo scorso e cioè appena quattro giorni dopo la presentazione dell'istanza di indizione del *referendum* – il pretore ha reso noto di non poter assecondare l'invito a causa delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non consentono a tale magistrato di accettare incarichi extragiudiziari.

Poichè il comitato dei garanti, formato da tre componenti, è collegio perfetto, non è stato possibile costituirlo in base alle norme in vigore. Sono state, perciò, avviate le procedure per la necessaria modifica regolamentare, che si prevede di poter realizzare in tempi ragionevolmente brevi, dopodichè sarà possibile attivare la procedura referendaria.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Governo intende offrire un premio sino a lire 300.000 ai clandestini albanesi che rientreranno nella patria natia;

che il Governo, in alternativa, intende dare tale contributo ad associazioni del volontariato;

che una ulteriore ipotesi vede i clandestini albanesi inseriti con priorità nelle liste dei lavoratori stagionali;

che a tal fine il Governo ha affidato al CIR, Consiglio italiano per i rifugiati, il compito di censire quanti siano e dove siano gli albanesi sbarcati in Italia,

l'interrogante chiede di sapere:

quali strumenti o conoscenze abbia il CIR più del Governo per poter censire gli albanesi;

se non si sia pensato che con le 300.000 lire i profughi albanesi pagheranno il viaggio di ritorno in Italia dopo aver salutato i propri parenti in Albania a spese del Governo italiano;

per quali ragioni non si dia attuazione alle misure delle espulsioni dei clandestini già previste dall'ordinamento italiano.

(4-06876)

(8 luglio 1997)

RISPOSTA. – Il programma avviato dal Governo italiano per il rimpatrio dei cittadini albanesi ospitati a titolo umanitario si colloca sulla linea di analoghe iniziative poste in essere da altri paesi europei nei confronti di stranieri accolti per motivi di protezione temporanea.

Il Ministero dell'interno, con circolare dell'8 luglio 1997, ha dato notizia del programma di rimpatri volontari deciso dal Governo e che, per le operazioni tecniche e logistiche, si avvale della collaborazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.) Agenzia intergovernativa già positivamente apprezzata in occasione dei rimpatri di cittadini albanesi nel 1991 e successivamente di cittadini sfollati dalla ex Jugoslavia.

Hanno titolo a partecipare al programma anzidetto i cittadini albanesi autorizzati a permanere nel territorio nazionale con nulla-osta temporaneo ai sensi del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito dalla legge 19 maggio 1997, n. 128.

Quanto alle modalità di rimpatrio, la citata circolare dell'8 luglio prevede un insieme di «misure volte a favorire la prima sistemazione dei cittadini albanesi che rientrano nel loro paese». Tali misure includono una indennità di trasferimento e di prima sistemazione, nonché l'acquisizione di priorità sia nei progetti di promozione allo sviluppo in Albania, in via di predisposizione da parte del Governo italiano, e sia nella concessione dei permessi temporanei di lavoro in Italia che saranno rilasciati sulla base di futuri accordi con il Governo albanese.

Gli oneri finanziari delle cennate indennità graveranno sul capitolo 4239 del bilancio statale, per il quale sono stati previsti appositi stanziamenti dai decreti-legge 20 marzo 1997, n. 60 (convertito con legge 19 maggio 1997, n. 128), e 24 aprile 1997, n. 108 (convertito con legge 20 giugno 1997, n. 174).

Per quanto riguarda, infine, il censimento ad opera del Consiglio italiano per i rifugiati (C.I.R.), degli albanesi accolti in Italia a seguito dei noti recenti avvenimenti, si è ritenuto assegnare tale delicato incarico ad organismo altamente affidabile nel settore, anche in considerazione dell'uso che sarà fatto dei dati acquisiti in ordine ai futuri programmi di assistenza in Albania.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

PREIONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che nel corso della XII legislatura la Commissione lavoro della Camera (presidente Marco Sartori) aveva approvato la proposta di legge «Norme concernenti i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro»;

che identico testo è stato ripresentato nella XIII legislatura sia alla Camera sia al Senato (atto Senato n. 661 d'iniziativa dello scrivente);

che nonostante l'urgenza di provvedere all'approvazione di norme per disciplinare l'attuazione di principi solidaristici e di garanzia dei lavoratori frontalieri rimasti disoccupati il Governo e le forze politiche che lo sostengono non hanno attivamente manifestato la volontà di sostenere le proposte legislative avanzate a tal fine da alcuni deputati e senatori;

che corre voce che non vi sarebbe copertura finanziaria per assicurare l'erogazione di sussidi per i frontalieri disoccupati;

che nel corso di una trasmissione televisiva di Tele VCO - Azzurra TV di Verbania in data 19 ottobre 1996 il consigliere regionale piemontese Ettore Racchelli ha posto pubblicamente il quesito della sorte di circa 60 miliardi versati dal Governo svizzero a quello italiano per «ristorno» dei contributi assicurativi e previdenziali relativi ad alcune migliaia di lavoratori residenti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Governo per risolvere l'annoso problema ed in particolare se non si intenda fornire informazioni sull'uso fatto dall'INPS delle somme di denaro trasferite in Italia per la contribuzione obbligatoria previdenziale dei lavoratori italiani in Svizzera.

(4-02508)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. - L'interrogazione parlamentare indicata in oggetto prende le mosse dalla problematica concernente il trattamento speciale di disoccupazione corrisposto ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

Tali lavoratori, pur assoggettati a contribuzione secondo il modello elvetico, non godevano in caso di disoccupazione dello stesso sostegno dei lavoratori svizzeri.

In base all'accordo italo-svizzero del 12 dicembre 1978 una parte consistente di contributi veniva stornata periodicamente dalla Svizzera all'INPS, tale da aver costituito nel tempo un fondo pari a lire 65 miliardi, a causa della disparità di trattamento che non correlava i contributi alle prestazioni erogate.

Mentre infatti i lavoratori elvetici usufruivano in caso di disoccupazione di una copertura fino a 400 giorni per una quota pari all'80 per cento del salario percepito, ai frontalieri italiani era corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni un trattamento speciale di 25 mila lire al giorno, più un conguaglio nei mesi successivi.

La legge n. 228 del 1984, di ratifica ed esecuzione del precitato accordo, si limitava a tutelare i soli lavoratori licenziati per motivi economici.

Al fine di garantire maggiore tutela a questi lavoratori è intervenuta la legge 5 giugno 1997, n. 147.

Con tale normativa viene dato pieno utilizzo alle risorse accantonate sul fondo costituitosi a seguito della retrocessione all'INPS dalla Svizzera di parti delle somme raccolte con i contributi versati in franchi svizzeri dai lavoratori frontalieri.

Tali somme saranno quindi erogate nei limiti delle attuali giacenze del fondo predetto.

Pertanto l'attuazione delle disposizioni contenute nella citata legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La succitata legge, pur ricalcando, in gran parte, la normativa precedente, la innova in senso estensivo in alcuni punti salienti.

In particolare, l'articolo 2 precisa che i lavoratori frontalieri divenuti disoccupati per cause a loro non imputabili hanno diritto a trattamenti speciali di disoccupazione purchè abbiano svolto un'attività per almeno dodici mesi nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione (l'art. 2 legge n. 228 del 1984, di contenuto analogo, richiedeva invece lo svolgimento di un'attività per almeno 6 mesi nei 12 mesi precedenti).

Importante è l'articolo 3, che eleva a 360 giorni, comprensivi delle domeniche e dei giorni festivi, il periodo massimo indennizzabile (contro i sei mesi previsti dall'articolo 4 della legge n. 228 del 1984).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(6 ottobre 1997)

ROSSI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto la chiusura di alcune scuole per il prossimo anno scolastico, prendendo in considerazione, rispetto al precedente decreto interministeriale 18 giugno 1996, n. 236, anche plessi, sezioni staccate e scuole coordinate;

che i provvedimenti di fusione, aggregazione e soppressione rientrano nella competenza di ciascun provveditore, nel rispetto minimo della normativa vigente;

che sembra che ai provveditori che, in sede di predisposizione dei piani di riorganizzazione della rete scolastica, dispongano la chiusura di più plessi vengano dati dei «punteggi di merito»;

che ad esempio nella provincia di Bergamo il provveditore ha deciso di chiudere 10 plessi di scuola elementare anzichè 4, come previsto nel decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, ancora in corso di emanazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire in cosa consistano questi «punteggi di merito» che appaiono assolutamente inadeguati a garantire la tutela dello studente quale effettivo fruitore del servizio scolastico;

se il Ministro non ritenga, inoltre, necessario precisare le motivazioni che hanno spinto il provveditore di Bergamo a disporre la chiusura dei suddetti 10 plessi di scuola elementare.

(4-06357)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Il Provveditore agli Studi di Bergamo ha predisposto con il parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale, il piano di razionalizzazione della rete scolastica ai sensi del D.I. 176 del 15 marzo 1997 operando, come consente l'articolo 1, comma 3, compensazione tra le previsioni contenute nelle tabelle annesse al citato D.I. per ciascun grado di scuole.

In tal senso sono stati soppressi 10 plessi di scuola elementare e non 4, 6 presidenze di scuola media come previsto, 8 sezioni staccate di scuola media e non 11, 1 presidenza di istituto superiore e non 2.

La compensazione, se pur a scapito dei plessi di scuola elementare, si è resa necessaria a causa del maggior numero di plessi sottodimensionati rispetto agli altri ordini di scuole ed è stata facilitata dal processo innovativo avviato dalla legge n. 148 del 1990 di riforma della scuola elementare, che vede l'Amministrazione scolastica impegnata nella sua attuazione, ormai da anni, con proposte in tal senso indirizzate agli Enti locali.

Si precisa che 9 dei 10 plessi soppressi sono ubicati in comuni dove funzionano più scuole e gli alunni continuano a frequentare, pertanto, all'interno del territorio comunale con disagi ridotti al minimo, ma con maggiori vantaggi sul piano dell'offerta didattica.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

ROSSI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 34/1997 è stato deciso un consistente aumento del canone di concessione per i ponti radio; infatti da lire 2.871.300 è stato fissato in lire 7.475.000;

che l'adeguamento, decorrendo dal 1° maggio 1997, impone ai concessionari il versamento e della differenza, quale integrazione del canone annuo, entro il 30 giugno 1997, e di una somma superiore a lire 4.000.000 per l'integrazione del deposito cauzionale;

che il presente aumento grava pesantemente sul bilancio di enti, quali la Comunità montana Valle Seriana Z. o. 12, nonché quasi tutte le Comunità montane, che svolgono l'importante funzione del servizio antincendio, a cui è strettamente correlata la concessione;

che il provvedimento adottato dal Ministero non considera il danno arrecato agli enti, che svolgono il suddetto servizio,

si chiede di sapere:

se, nell'adottare il provvedimento di aumento del canone di concessione dei ponti radio, siano state considerate le ripercussioni negative evidenziate;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rivedere l'aumento del canone almeno nei confronti degli enti che svolgono funzioni di pubblica utilità e di salvaguardia dell'ambiente.

(4-06745)

(1° luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo occorre premettere che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio, erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1997 è stata operata una drastica riduzione dei citati canoni in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e soccorso sanitario senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato.

La materia, invero, ha bisogno di una completa rielaborazione che verrà effettuata dopo un'ulteriore riflessione soprattutto in ragione dell'evoluzione e dell'ampliamento della tipologia dei collegamenti da disciplinare: in tale occasione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(18 ottobre 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'assessorato ai servizi sociali del comune di Malalbergo (Bologna) si è impegnato fin dal 1994 nell'emergenza prodotta dalla

guerra nella ex Jugoslavia, aprendo un centro di accoglienza profughi con l'inserimento di ben 39 persone;

che lo sforzo economico compiuto dal comune di Malalbergo, che conta circa 6.800 abitanti, è stato parzialmente sorretto, fino al 31 dicembre 1996, dai contributi previsti dalla legge n. 390 del 1992;

che dal 1° gennaio 1997, nonostante l'articolo 26 del decreto-legge n. 669 del 1996 - convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997 - preveda un rifinanziamento della legge n. 390, ancora nessun contributo è giunto al comune di Malalbergo;

che poichè le risorse pubbliche destinate agli enti locali in questi anni sono andate diminuendo risulta sempre più difficile da parte dei sindaci sostenere finanziariamente la solidarietà verso i profughi tuttora presenti sul territorio,

si chiede di conoscere:

l'importo dei finanziamenti previsti per l'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia, in ottemperanza alla legge n. 390 del 1992;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire affinché ai comuni che hanno accolto ed inserito sul territorio i profughi della ex Jugoslavia vengano liquidati, in tempi brevi, sia i contributi previsti nel 1996, sia quelli stanziati per il 1997.

(4-06330)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. - In seguito alla cessazione - al 31 dicembre 1996 - del finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge n. 350 del 1992 convertito in legge n. 465 del 1994, era stato stabilito in alcuni decreti-legge del 1996, decaduti per mancata conversione, un nuovo finanziamento degli interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia per gli anni 1997 e 1998, oltre ad uno stanziamento integrativo per il 1996.

Ai fini detti veniva quindi introdotta una previsione di rifinanziamento per 15 miliardi nell'articolo 26 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, di cui però il Ministero del tesoro ha reso nota l'impossibilità tecnica di attuazione, a causa della obiettiva formulazione della norma; quest'ultima, d'altra parte, è rimasta immutata in sede di conversione del citato provvedimento d'urgenza, essendo rimasti senza esito alcuni emendamenti proposti dal Ministero.

Nella situazione appena accennata, l'unica prospettiva di una normativa idonea, che consenta finalmente, in condizioni di certezza e di stabilità, il prosieguo e il completamento dell'attività di accoglienza e di assistenza degli sfollati ex jugoslavi ancora presenti in Italia, è offerta dal testo unificato dei disegni di legge AA.CC. 1528 e 2887, recentemente approvato in sede referente dalla 1ª Commissione della Camera.

In particolare, il testo in questione autorizza la ulteriore spesa di lire 25.640.000.000 relativamente al 1997 e di lire 9.176.000.000 relativamente al 1998, per la realizzazione degli interventi dalla normativa sopra menzionata: tra questi sono espressamente compresi «quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza» (rispetto a quelle già previste), e

«quelli che consentono la definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e la graduale chiusura degli stessi, quelli che possono favorire la temporanea integrazione degli sfollati nelle realtà locali e quelli finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimapatrio da attuare anche nei territori della ex Jugoslavia, attraverso apposite convenzioni con organismi anche a carattere “internazionale”».

L'approvazione di tale atto parlamentare consentirebbe, come accennato, la necessaria copertura finanziaria delle spese relative alle attività finora realizzate e a quelle da porre in essere per concludere con gradualità la fase di protezione umanitaria, anche – se necessario – oltre la data del 15 settembre prossimo venturo prevista – nella recente circolare ministeriale ai Prefetti del 26 giugno scorso – per la cessazione di ogni intervento governativo nei confronti degli ex jugoslavi, proprio a causa della perdurante incertezza normativa di cui si è fatto cenno.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* –
Premesso:

che in una comunicazione inviata nei giorni scorsi dall'onorevole Russo Jervolino, presidente della Commissione affari costituzionali della Camera, al presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia veniva confermata l'ipotesi di rifinanziamento della legge n. 390 del 1992 attraverso lo stanziamento di 25.640 milioni di lire per l'anno 1997 e di 9.176 milioni di lire per l'anno 1998 destinati all'assistenza dei profughi della ex Jugoslavia;

che in data 27 giugno 1997 il Ministro dell'interno, con nota protocollo n. 4921/50 della Direzione generale dei servizi civili - Servizio interventi assistenza sociale - Divisione assistenza ai profughi, richiamando le circolari telegrafiche del 16 gennaio e del 5 aprile, che definivano l'impossibilità di formalizzare accordi o convenzioni fino alle variazioni di bilancio, ha comunicato alla prefettura di Udine la indisponibilità del Ministero del tesoro ad assegnare al capitolo n. 4240 del bilancio i fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997;

che la stessa nota ricordava che in Parlamento è in discussione il disegno di legge di iniziativa governativa – atto Camera n. 1528 – per interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria;

che il dispositivo della suddetta nota fissa nel 15 settembre prossimo il termine ultimo per la cessazione di qualunque intervento di accoglienza dei profughi della ex Jugoslavia, compresi quelli di etnia rom;

che la nota ministeriale richiama, inoltre, l'attenzione sulla particolare delicatezza che si è venuta a determinare auspicando «... attenzio-

ne alla questione affinché le contingenti difficoltà finanziarie non comportino, nella graduale cessazione degli interventi, riflessi negativi all'azione umanitaria...»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario fornire l'esatta interpretazione delle comunicazioni inoltrate, in netto contrasto tra loro, tenendo conto della peculiarità dell'«azione umanitaria» svolta nella regione Friuli-Venezia Giulia, area caratterizzata dalla concentrazione di caserme dismesse, nonché della complessa situazione dei singoli gruppi familiari dovuta sia alla diversa appartenenza etnica che alla composizione sociale degli stessi, condizioni che prefigurano notevoli difficoltà di rientro;

se non si reputi opportuno affidare alla regione un ruolo di garante della continuazione dell'intervento umanitario, indipendentemente dalle risorse economiche di spettanza ministeriale.

(4-07095)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – La chiusura dei Centri di accoglienza per gli sfollati dalla ex Jugoslavia non riguarda soltanto i Centri di Purgessimo e di Cividale del Friuli, ma rappresenta un preciso orientamento governativo, già gradualmente perseguito dal Ministero, che trova ulteriore enunciazione nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 1997.

Per la prosecuzione degli interventi umanitari tuttora in corso sono venuti, peraltro, a determinarsi ineludibili problemi di carattere finanziario. È noto infatti che il rifinanziamento dei programmi disposti con decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con legge 24 settembre 1992, n. 390, in un primo tempo previsto per 15 miliardi di lire nell'articolo 26 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, è stato ritenuto impraticabile sul piano amministrativo-contabile dal Ministero del tesoro.

L'imminente cessazione di ogni forma di assistenza, prospettata come doverosa ipotesi con circolare di questo Ministero in data 26 giugno 1997, è motivata essenzialmente dall'esaurimento delle risorse finanziarie, in mancanza delle quali l'Amministrazione non è in condizione di operare legittimamente, ed è in linea con quanto previsto a tale riguardo nella sopra menzionata Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Governo, doverosamente, si è fatto carico di trovare altra via per finanziarie la prosecuzione e la graduale conclusione dell'intervento umanitario a suo tempo avviato per fronteggiare la ormai-superata emergenza dovuta all'afflusso di sfollati dalla ex Jugoslavia, attraverso il disegno di legge per «interventi urgenti in materia sociale e umanitaria» (A.C. 1528), il cui *iter* parlamentare non si è tuttavia potuto concludere prima della pausa estiva.

La tempestiva approvazione di detto disegno di legge, oltre che consentire l'indispensabile provvista di fondi per la prosecuzione degli interventi umanitari in favore degli sfollati dalla ex Jugoslavia, compor-

terebbe altresì interventi mirati alla sollecita chiusura di tutti i Centri governativi, favorendo forme alternative di accoglienza, nelle quali agli enti locali, anche mediante trasferimenti di fondi da parte del Ministero dell'interno, verrebbe assegnato un ruolo più attivo, e qualitativamente mirato a favorire la temporanea integrazione degli sfollati nel contesto sociale.

Altra rilevante caratteristica della norma di rifinanziamento dei programmi in parola è data dalla prospettiva di una graduale conclusione dell'emergenza attraverso la realizzazione di appositi programmi di rimpatrio volontario, anche in forme assistite, in collaborazione con organismi tecnicamente sperimentati nel settore, quali l'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (A.C.N.U.R.) e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.).

Taluni impedimenti, purtroppo, si sono frapposti, poco prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, alla auspicata, sollecita approvazione del più volte menzionato disegno di legge A.C. 1528. In particolare, sono sorte difficoltà a proposito dell'articolo 2 del disegno di legge, ove si dispone un diverso, ugualmente necessario, modesto rifinanziamento del programma governativo per l'assistenza sanitaria in favore di bambini provenienti dal Ruanda.

Il Ministero dell'interno si sta comunque adoperando affinché l'iter legislativo del provvedimento in discorso abbia positiva conclusione con la ripresa dei lavori parlamentari.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

SERVELLO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la stampa regionale ha dato ampio risalto all'«episodio increscioso» degli scavi eseguiti nel comune di Abbiategrasso (Milano) per mettere in luce i resti di un ponte medievale e che sembra abbiano finito col danneggiarlo;

che lo stesso assessore locale ai Beni artistici e culturali, pur ammettendo l'esistenza di danni all'antico reperto, li ha minimizzati ed ha ribadito la volontà dell'amministrazione comunale di procedere in collaborazione con la Soprintendenza competente al fine di conseguire la valorizzazione dell'intera area;

che le assicurazioni dell'assessore non sminuiscono le responsabilità per uno «scavo non autorizzato ed eseguito con mezzo meccanico allo scopo di mettere in luce le strutture del ponte e della porta» scoperte all'Allea,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda disporre i dovuti accertamenti al fine di verificare quanto accaduto;

se si intenda altresì preordinare il prosieguo dei lavori di recupero nel pieno rispetto delle competenze istituzionali previste dall'attuale ordinamento e a tutela e garanzia di beni culturali particolarmente significativi per il loro valore intrinseco e come testimonianza storica.

(4-07307)

(30 luglio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano ha segnalato alla Procura della Repubblica di Milano, per i provvedimenti di competenza, lo scavo e l'abbattimento di piante, privi di autorizzazione.

Il comune di Abbiategrasso, in seguito all'affioramento di strutture murarie, ha eseguito uno scavo e l'abbattimento di piante i cui atti autorizzativi non sono pervenuti alla Soprintendenza medesima, la quale ha provveduto, con nota 3 luglio 1997, a sospendere i lavori.

Si segnala, infine, che lo scavo non ha evidenziato strutture o stratificazioni archeologiche ma parti del ponte e del basamento della porta Milano, appartenenti ai periodi, presumibilmente, tardo medievale e rinascimentale, che nella seconda metà dell'ottocento vennero volutamente interrati.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(16 ottobre 1997)

STANISCIA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che molti comuni della regione Abruzzo, il 70 per cento sono considerati montani o parzialmente tali in base alle leggi n. 142 del 1990, n. 97 del 1994 e alla legge regionale n. 92 del 1994;

che nel corso degli ultimi anni nelle zone montane della stessa Regione si è generalmente ridotta o è addirittura scomparsa la presenza di tutta una serie di servizi essenziali che fanno capo allo Stato: preture, farmacie, scuole, uffici postali, tutto ciò in nome della razionalizzazione della spesa pubblica;

che la qualità della vita in queste zone va gradualmente peggiorando e ciò provoca ulteriori fenomeni di spopolamento e di degrado economico-ambientale;

che questa politica porta ad un aumento e non ad una diminuzione della spesa pubblica complessiva; infatti al risparmio che si ha con la

soppressione di alcuni servizi corrisponde sempre una maggiore spesa per altri che bisogna istituire, per interventi a favore delle zone interne, per quelli tesi ad eliminare i problemi della conurbazione delle zone costiere e per il risanamento idrogeologico del territorio;

che per impedire ulteriori conseguenze negative per le zone interne la legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 70, prevede la possibilità, per quanto riguarda il settore scolastico, di deroghe con riguardo «alle zone definite a rischio..., nonchè alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane...»;

che in provincia di Chieti, dal Ministero prima e dal provveditorato poi, sono state soppresse negli ultimi anni le scuole medie nei comuni montani di Carpineto Sinello, Carunchio, Liscia, Filetto, Montenerodomo, Borrello, Palombaro, Torrebruna, Taranta Peligna, Civitella Messer Raimondo, Casalanguida, Tuffillo, Schiavi d'Abruzzo, Pretoro, Bomba, Montazzoli, Lama dei Peligni, Roccascalegna, Pizzoferrato, Quadri, Furci, Canosa Sannita e i circoli didattici di Torricella Peligna e Castiglione Messer Marino;

che per l'anno scolastico 1997-98 il provveditorato agli studi di Chieti ha elaborato il proprio piano di razionalizzazione della rete scolastica disattendendo varie norme contenute sia nella legge n. 662 del 1996, comma 70, sia nel decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997 e penalizzando le zone interne;

che nell'operato del provveditore non v'è traccia, infatti, della «previa delimitazione di ambiti territoriali [i quali] vanno dimensionati, anche sulla base di accordi con gli enti locali competenti per territorio in maniera differenziata, per ciascun grado di istituti di istruzione e per ciascun tipo di scuola secondaria superiore, tenendo conto dell'entità della rispettiva utenza», così come prescrive l'articolo 3.1 del decreto interministeriale suddetto; il provveditore inoltre non ha tenuto conto della maggior parte delle disposizioni contenute sempre nell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge interministeriale, in particolare per quel che riguarda le «caratteristiche funzionali delle strutture edilizie utilizzate da ciascuna scuola» e le «linee ed obiettivi generali della programmazione regionale»;

che il provveditore in questione ha invece sistematicamente evitato di consultare «gli enti locali interessati» così come espressamente richiesto dal comma 70 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, non ha promosso con essi le convenzioni previste all'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale suddetto, anzi, allorchè il comune di San Giovanni Teatino ha presentato una richiesta di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto interministeriale, egli non solo non ha accolto la proposta, ma sembra che abbia fatto credere al consiglio scolastico provinciale che il sindaco del suddetto comune avesse rinunciato alla richiesta;

che in relazione al comune di San Giovanni Teatino si ha un altro comportamento incomprensibile del provveditore di Chieti: egli ha soppresso un circolo normalmente dimensionato (il quarto

circolo didattico di Chieti) per poter giungere a conservarne un altro (il sesto) che, invece, era sottodimensionato;

che il provveditore di cui sopra, inoltre, non ha effettuato nessuna valutazione comparativa tra gli effetti che intendeva raggiungere con il piano di «razionalizzazione» della rete scolastica e i disagi conseguenti per ampie aree territoriali;

che tutti i comuni della zona del Sangro-Aventino sono inseriti in uno dei dieci patti territoriali che lo Stato nazionale e l'Unione europea hanno approvato e non appare logico e coerente con questo importante appuntamento di programmazione economica e territoriale il comportamento del provveditore; la rete scolastica di questo territorio, infatti, dovrebbe avere un ruolo decisivo ed essere tale da rispondere alle esigenze della realtà sociale della zona e, invece, così non è;

che il provveditore agli studi di Chieti, infatti, ha proceduto alla soppressione della scuola coordinata dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Atesa, oltre che senza consultare l'ente locale interessato, anche senza valutare che nel territorio di questo comune vi sono aziende industriali, soprattutto metalmeccaniche, di importanza nazionale (la Sevel, la Honda), in cui trovano occupazione circa 8.000 addetti;

che questa scuola è da 25 anni un'istituzione formativa rivolta a questa specifica realtà industriale ed ha un bacino di utenza comprendente una ventina di comuni delle zone interne; essa andava, quindi, potenziata e non soppressa, tenuto conto che le scuole devono essere in sintonia con la società e le esigenze socio-economiche delle realtà in cui sono ubicate;

che della necessaria opera di rinnovamento e di migliore offerta formativa della scuola, in vista delle sfide future, il comportamento del provveditore di Chieti ha dato un'immagine distorta, verticistica e decisionista, tanto inopportuna quanto immotivata, facendo venir meno negli amministratori locali la fiducia nella bontà della riforma;

che diversi comuni hanno presentato ricorso al TAR dell'Abruzzo avverso i provvedimenti assunti dal provveditore di Chieti e il comune di Roccamontepiano ha già ottenuto dal TAR medesimo un'ordinanza di sospensione del provvedimento relativo alla soppressione della scuola materna in quel comune; le organizzazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL) hanno invitato il provveditore a tener conto delle zone montane, il consiglio regionale d'Abruzzo, con risoluzione approvata nella seduta del 15 aprile 1997, ha lamentato che «i tagli nell'offerta scolastica sul territorio regionale riguardano quasi esclusivamente le zone montane con ulteriore depauperamento delle potenzialità socio-economiche delle realtà interne»;

che il decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, d'altronde, pur affermando esplicitamente nella premessa l'opportunità che nei piani di razionalizzazione della rete scolastica siano introdotti «maggiori elementi di flessibilità favorendo la partecipazione degli enti locali alle decisioni sulla localizzazione dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle esigenze delle comunità montane», e pur richiamando il comma 70 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 nel quale è chiara-

mente statuito che «i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti» i piani di razionalizzazione, in vari punti dell'articolato reca formulazioni ambigue che finiscono per concedere una eccessiva discrezionalità ai provveditori in tale materia: ad esempio, agli articoli 5 e 6 è previsto che le aggregazioni fra scuole materne, elementari e medie «possono» essere attuate, per cui, nel caso sopra citato di una richiesta di aggregazione sostenuta da un'amministrazione comunale unitamente a centinaia di cittadini, è prevalso il parere contrario di un singolo funzionario, non suffragato da elementi oggettivi; all'articolo 3.8 si dice che «gli stessi provveditori promuovono, ove possibile, le opportune intese» con i comuni sulla riorganizzazione della rete di istituzioni scolastiche di base, per cui non è più chiaro se il provveditore «deve» sentire gli enti locali, così come recita la legge n. 662 del 1996, oppure se ciò è affidato alla buona volontà del singolo funzionario;

che la scuola incide profondamente su assetti territoriali e socio-economici complessi sui quali hanno competenza primaria enti locali, regione, comunità montane, parchi ed altri enti territoriali e non è giusto che il provveditore decida senza un'intesa con questi enti;

che è necessario investire nella scuola e nel sapere e assicurare anche a chi vive in realtà marginali il diritto all'educazione e all'istruzione obbligatoria;

che le necessità finanziarie, il decreto interministeriale poco chiaro e, soprattutto, il comportamento non democratico di un funzionario dello Stato hanno determinato in provincia di Chieti una situazione tale le cui conseguenze negative vengono sopportate da bambini, ragazzi, famiglie ed enti locali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di modificare il decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997 al fine di evitare che i provveditori agli studi abbiano poteri discrezionali così ampi non previsti dalla legge in materia di riorganizzazione della rete scolastica;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga opportuno censurare i comportamenti del provveditore agli studi di Chieti, dato che la totale chiusura al dialogo che egli ha manifestato nei confronti degli enti locali ha seriamente compromesso la possibilità di futuri rapporti di collaborazione e concertazione fra provveditorato ed enti locali nell'intero ambito provinciale;

se il Ministro medesimo non ritenga indispensabile, nel caso specifico, disporre l'annullamento del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1997-98 predisposto dal provveditorato di Chieti, in vista di una corretta concertazione del piano medesimo fra il provveditorato e tutti gli enti locali interessati, nello spirito di una corretta applicazione della normativa.

(4-06954)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che la legge 23 dicembre 1996

n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il decreto interministeriale 176 del 15 marzo 1997 e le tabelle allegate contengono precisi parametri ai quali gli uffici scolastici provinciali devono attenersi nella definizione degli assetti organizzativi.

Ed invero il Provveditore agli Studi di Chieti nel redigere il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1997-1998 si è attenuto alla succitata normativa anche in relazione alle disposizioni tese a tutelare quelle situazioni di particolare disagio delle popolazioni ubicate in località di montagna e nelle zone caratterizzate da condizioni economiche e socio-culturali particolarmente critiche.

Per quanto riguarda in particolare la graduale soppressione della scuola coordinata di Atesa il Provveditore agli Studi ha precisato che, dopo aver effettuato una ricognizione di tutte le scuole superiori funzionanti in provincia, ha individuato la scuola coordinata di Atesa, dipendente dall'IPSIA di Ortona, quale sezione da sopprimere, sia in quanto presso detta sezione non ha funzionato nell'anno scolastico 1996-97 la prima classe per carenza di allievi, sia perchè nel medesimo comune funzionano un istituto tecnico commerciale, una sezione staccata di istituto professionale per il commercio ed una sezione di liceo classico dipendente dal liceo classico di Lanciano.

Sulla graduale soppressione della sezione staccata in parola, che per l'anno scolastico 1997-98 sarà attivata con la sola terza classe per non privare gli allievi del diritto di conseguire il titolo di studio, hanno espresso il loro parere favorevole sia la Giunta esecutiva che il consiglio scolastico provinciale.

Occorre anche precisare che avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso al TAR con richiesta di sospensiva che è stata respinta.

Per ciò che concerne gli altri provvedimenti il provveditore agli studi ha fatto presente che le determinazioni adottate sono conseguenti ad incontri e contatti avuto con tutte le amministrazioni comunali interessate, nonché con le organizzazioni sindacali, e hanno tenuto nel debito conto le valutazioni espresse dagli ispettori tecnici sentiti in apposite riunioni.

In particolare, l'istituzione di n. 3 istituti comprensivi di scuola media, elementare e materna è stata favorevolmente accolta dagli enti locali interessati.

La soppressione di un circolo didattico di Chieti, sottodimensionato rispetto ai parametri minimi, ha avuto il parere favorevole del comune di Chieti.

Il mantenimento del circolo didattico di Palena, a causa dei numerosi plessi ubicati in zone di montagna, ha evitato disagi alla popolazione scolastica interessata.

L'aggregazione delle due scuole medie di San Salvo, funzionanti in n. 2 edifici adiacenti è stata richiesta dal sindaco del succitato comune.

La soppressione graduale di n. 3 sezioni staccate di scuola media nei comuni di Francavilla al Mare, Ortona e Canosa Sannita è

stata disposta in quanto le zone interessate non presentano particolari difficoltà di comunicazione.

I plessi di scuola elementare di Brecciarola Casone, Lanciano Sant'Onofrio, Roccamontepiano Terranova, Vasto S. Antonio, Vasto Incoronata e Ortona San Leonardo sono stati soppressi in quanto, ad eccezione di Roccamontepiano sono tutti ubicati in grossi centri urbani della provincia (Chieti, Lanciano, Guardiagrele, Ortona e Vasto).

Sono stati invece salvaguardati i plessi che situati in zone di montagna presentano situazioni di obiettivo disagio (altitudine, percorrenza, pericolosità nella viabilità) plessi con consistenza tale da ipotizzare stabilità nel tempo e plessi che risultano essere uniche scuole del comune e/o con ragguardevole distanza dai plessi vicini.

Avverso il provvedimento di soppressione del plesso di Roccamontepiano è stato proposto ricorso al TAR d'Abruzzo il quale ha respinto la sospensiva per la chiusura del plesso di scuola elementare.

Per quanto riguarda gli istituti superiori della provincia è stata disposta la perdita d'autonomia di soli n. 3 istituti, sottodimensionati rispetto ai parametri previsti; tali provvedimenti non arrecano, tuttavia, alcun disagio all'utenza in quanto gli allievi continuano a frequentare nella medesima sede e con i medesimi docenti.

Si ritiene opportuno precisare infine che il piano predisposto dal Provveditore agli Studi è stato oggetto di attento esame da parte del Consiglio scolastico provinciale il quale ha espresso parere favorevole ad eccezione del solo plesso di Guardiagrele S. Vincenzo che non è stato oggetto di soppressione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 ottobre 1997)

TOMASSINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dalla stampa si è appreso che alla caserma dei vigili del fuoco di Saronno si sono verificati allarmanti crolli e non è più agibile il cosiddetto «castello di manovra», la torre usata per le esercitazioni;

che la sede ha inoltre gravi problemi per l'impianto elettrico e potrebbero verificarsi da un momento all'altro allarmanti corti circuiti;

che il progetto per la costruzione della nuova caserma in via Strà Madonna, all'uscita dell'autostrada, è ancora in fase embrionale e richiederà per la realizzazione ancora almeno un paio d'anni,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per salvaguardare l'incolumità dei vigili del fuoco di Saronno;

quali misure intenda adottare per velocizzare la realizzazione della nuova caserma.

(4-03838)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – La sede del distaccamento VV.F. di Saronno presenta effettivamente dei problemi riguardanti il castello di manovra, temporaneamente inagibile e l'impianto elettrico.

L'Amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile in parola, si è di recente dichiarata disponibile a provvedere in tempi brevi agli interventi necessari per l'impianto elettrico. Ha altresì fatto presente che i lavori da effettuare nel castello di manovra saranno realizzati, invece, non appena disponibile i fondi occorrenti.

La costruzione della nuova sede del distaccamento in argomento è stata inserita nel programma di attuazione delle opere finanziate dalle legge 5 dicembre 1988, n. 521.

I relativi fondi sono stati stanziati per il biennio 1997/98 e quindi i lavori saranno appaltati con il prossimo esercizio finanziario.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in data 22 agosto 1993 il sindaco di Sirmione procedeva al rilascio della concessione edilizia n. 73 che prevedeva la ristrutturazione dell'albergo Primavera, ma poi si procedette alla demolizione ed alla ristrutturazione con aumenti volumetrici e creazione di garage sotterranei e si creava una più ampia spiaggia utilizzando materiale di riporto ottenuto dallo scavo;

che in data 6 dicembre 1993 con protocollo n. 11801 venivano, da parte dell'ufficio tecnico comunale nei tempi e nelle modalità di legge, presentate le osservazioni alla proposta di variante al piano regolatore generale ed in relazione alla tavola 5/6 del piano regolatore generale veniva evidenziato che si poteva passare dalla D3 alla destinazione residenziale;

che in data 25 luglio 1994 con nota protocollo n. 8378 venivano presentate le osservazioni accolte o parzialmente accolte (tavola 4) ed in relazione al suindicato contesto l'osservazione al protocollo n. 11801 veniva accolta parzialmente solo per gli alberghi Zodiaco e Primavera, quest'ultimo già demolito e ricostruito e con nuove altezze e cubature;

che in data 22 luglio 1995 con delibera n. 2693 della giunta regionale lombarda venivano richieste modifiche ed integrazioni alla variante al piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 54 del 12 luglio 1993;

che in data 31 dicembre 1996 con delibera di giunta n. 699 si approvava la sospensione dei termini di pagamento stabiliti dall'ordinanza n. 77 del 6 dicembre 1996 intestata alla Cofima srl di Sirmione, via Lazzarini 13, relativi alla sanzione pecuniaria di lire 82.000.000 in ordine all'abusivo soprizzo dell'edificio denominato «albergo Primavera», di

cui era negato il condono, e veniva rigettato il ricorso del TAR, ciò a seguito della proposta e relazione del responsabile del servizio geometra Giovanni Salvini;

che l'«operazione Primavera» ha rappresentato di fatto una grossissima operazione finanziario-immobiliare sviluppata in modo completamente particolare, che merita un attento riesame dei comportamenti dell'ufficio tecnico e dell'amministrazione comunale di Sirmione;

che nella XII legislatura venivano presentate dallo scrivente due interrogazioni a risposta scritta, la 4-02045 in data 8 novembre 1994 e la 4-07548 in data 11 gennaio 1996 e nella XIII legislatura in data 23 ottobre la 4-02528, tutte prive di risposta, mentre tale operazione meritava grande attenzione ed era obbligatorio il massimo controllo, anche per il fatto che la penisola di Sirmione è soggetta a tutela ambientale,

si chiede di sapere:

se non si intenda procedere ad una attenta indagine sul comportamento dell'amministrazione comunale di Sirmione, della giunta e dell'ufficio tecnico nelle varie fasi dell'*iter* relativo alla demolizione e alla ricostruzione dell'albergo Primavera, atta a perseguire la trasformazione della destinazione d'uso da alberghiero a residenziale, operazione poi rivelatasi impraticabile a causa della non approvazione della variante al piano regolatore generale;

visto che la sanzione pecuniaria conferma l'abuso edilizio, se il comportamento dell'amministrazione comunale di Sirmione in data 6 dicembre 1993 sia stato trasparente a tutti gli effetti di legge poichè accettava le osservazioni proposte dall'ufficio tecnico comunale (il cui responsabile era già allora il geometra Salvini) con protocollo n. 11867 (protocollo n. 100/19 e protocollo n. 8378 del 25 luglio 1994) che applicavano l'articolo 32-*bis*, finalizzato a normare la demolizione e la ricostruzione nell'ambito dei volumi esistenti, anche se superiori all'indice di zona; tale norma che veniva proposta dall'ufficio tecnico, recepiva *ad hoc* l'abuso di cui sopra ed a posteriori sarebbe di fatto venuta a sanare un'importante demolizione e ricostruzione-ampliamento, già avvenuta;

come mai tale ufficio non si fosse cautelato ed avesse preso tutte le precauzioni con foto e rilievi volumetrici ed altezze prima della demolizione dell'albergo Primavera;

come mai l'ufficio tecnico e la giunta del comune di Sirmione invece di essere controllori si siano trasformati in *supporter* dell'operazione della Cofima;

come venga effettuato l'accatastamento relativo alle vendite immobiliari del «Primavera», a quale destinazione d'uso sia riferito, albergo, casa albergo o residenziale A2, e se nei rogiti le eventuali vendite immobiliari già effettuate riportino la reale destinazione o i vincoli derivanti da convenzioni:

se su tale struttura vengano pagate l'ICIAP o l'ICI;

se l'ennesima soluzione proposta dal tecnico comunale geometra Salvini relativa alla sospensione dei termini di pagamento della sanzione pecuniaria in ordine all'effettivo abuso edilizio relativo al sopralzo dell'edificio Primavera sia supportata solamente dalla «consuetudine» e

non sia al contrario in linea con tutti gli altri interventi e comportamenti tenuti dall'ufficio tecnico comunale e dalla giunta comunale di Sirmione nei confronti della ditta Cofima e quindi se non si ravvisino reati penalmente perseguibili, anche se nel caso della sospensione di tali termini, ciò avviene in seguito a presentazione di una richiesta di concessione di sanatoria, ai sensi della legge regionale n. 26 del 1995;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-04216)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Come sarà certamente noto, sulle vicende segnalate sono in corso indagini giudiziarie, nell'ambito delle quali, alla fine dello scorso anno, il sindaco di Sirmione ha riferito dettagliatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Indipendentemente dall'interessamento dell'autorità giudiziaria, trattasi, in ogni caso, di materia rientrante nella sfera di autonomia dell'ente locale. Delle eventuali irregolarità sotto il profilo amministrativo, civile o penale risponderanno, pertanto, direttamente – ove responsabili – gli amministratori, il cui operato, anche nel caso in cui non dovessero sussistere motivi di censura sotto i suddetti profili, resterebbe pur sempre sottoposto, in ultima analisi, al controllo ed al giudizio politico degli elettori.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con protocollo n. 696/97 del 1° aprile 1997 del comune di Calvisano (Brescia), con oggetto assegnazione ospiti albanesi, veniva spedito un invito scritto al cittadino Mario Bicelli, ivi residente in via Benefattori 46, a presentarsi alle ore 10 presso l'ufficio ragioneria del comune al signor Rodella per l'assegnazione temporanea di due ospiti albanesi;

che, oltre al suindicato documento, veniva spedita una lettera da parte del sindaco che spiegava il contesto e le relative necessità, lettera firmata per il sindaco da Giovanni Appiani;

che il signor Mario Bicelli procedeva a sporgere regolare esposto-denuncia contro ignoti, ed interpellati il sindaco ed il signor Rodella ne riceveva come risposta una risata di rito e dichiarava quindi di aver avuto l'impressione di non essere stato l'unico destinatario della missiva di cui trattasi;

che, nell'attuale momento storico caratterizzato da forti tensioni sociali, specialmente al Nord, in relazione al suindicato contesto degli

albanesi, è quanto mai assurdo che ignoti si attivino in questa operazione, utilizzando due diversi fogli prestampati del comune di Calvisano, busta compresa e timbri, ma ancor più grave è il fatto che tali scritti possono essere stati fatti durante le ore di lavoro da parte di dipendenti comunali e ciò lo si può facilmente riscontrare dai caratteri della macchina da scrivere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere onde verificare se tali differenti stampati utilizzati per tale operazione risultino essere stati occultati dal comune di Calvisano e se la macchina da scrivere sia in dotazione dell'ente;

se risulti che, in base all'esposto del signor Mario Bicelli, siano state avviate da parte della procura indagini in merito;

se tale comportamento non possa essere ritenuto tale da dividere ulteriormente le diverse posizioni di un piccolo centro, dove tutti si conoscono, e quindi creare disordine e non convergenza su eventuali decisioni difficili da prendere;

se per questo motivo, e a maggior ragione, non sia il caso di chiarire l'accaduto.

(4-05221)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. - Dagli elementi acquisiti è risultato che una missiva datata 1° aprile 1997, redatta su carta intestata e con il timbro del comune di Calvisano, contenente una comunicazione di assegnazione di ospiti albanesi, è effettivamente pervenuta all'indirizzo indicato dall'onorevole interrogante.

Il sindaco ha ritenuto chiuso l'episodio, considerandolo un evidente scherzo ad opera di ignoti.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

WILDE. *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che in data 30 aprile 1997 è giunta la notizia della bocciatura da parte del commissario del Governo della cosiddetta legge di riordino della sanità lombarda, bocciatura peraltro ampiamente preventivata e auspicata da quanti hanno a cuore il futuro dei cittadini lombardi;

che in piena campagna elettorale per le amministrative di Milano la giunta Formigoni, con il consueto stile «trombonesco» che già ben conosciamo, ha tappezzato la città di Milano di manifesti dal titolo vistoso «La sanità lombarda è cambiata in meglio»; da notare che tutto ciò avviene prima che la legge abbia ricevuto il visto del Governo, sia stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, quindi, sia entrata in vigore;

che pare che i manifesti siano stati affissi solo nella città di Milano e nelle realtà interessate dal voto amministrativo del 27 aprile; che visto che Milano è in campagna elettorale si potrebbero configurare gli estremi per una indagine della magistratura ed in tal caso sarebbe opportuna una segnalazione alla Corte dei conti per dissipazione del pubblico denaro; tra l'altro il comportamento di Formigoni è identico a quello da lui sostenuto due anni fa, in occasione della vicenda dei *referendum* bocciati e per i quali sono stati spesi centinaia di milioni in un'operazione vergognosa di propaganda politica *pro domo sua*,

l'interrogante chiede di sapere:

in quali comuni siano stati affissi i manifesti che annunciavano pomposamente «i migliori» cambiamenti della sanità lombarda;

quale sia stato il costo complessivo dell'operazione di propaganda;

da quale capitolo di spesa si sia attinto.

(4-05637)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. – Il 7 aprile scorso il Consiglio regionale della Lombardia approvava il riordinamento del sistema sanitario lombardo.

Per informare i cittadini sui cambiamenti introdotti dalla nuova normativa, la Giunta regionale decideva di avviare una campagna pubblicitaria, del costo complessivo di trecento milioni di lire, commissiandola alla Wallcovering pubblicità di Milano.

La campagna pubblicitaria è stata così articolata: – esposizione per 15 giorni, a partire dal 16 aprile, nelle città di Milano, Varese, Como, Sondrio, Bergamo e Mantova, nonché in 115 stazioni ferroviarie, di poster e manifesti; inserzione pubblicitaria – dal contenuto analogo a quello dei poster e manifesti – sui quotidiani «Il Giorno» ed «Il Giornale», nei giorni 19, 23 e 25 aprile 1997; – diffusione del materiale propagandistico nei territori comunali di competenza delle singole Aziende USSL lombarde, a cura dei relativi direttori generali e commissari straordinari.

In concomitanza con lo svolgimento della campagna pubblicitaria, è stato attivato anche un numero verde, attraverso il quale sono state fornite informazioni circa la nuova legge, le strutture sanitarie e le loro prestazioni.

Sfugge alle responsabilità di questo Ministero esprimere un giudizio sull'operato dell'Amministrazione regionale – anche per quanto riguarda le scelte di carattere finanziario – trattandosi di valutazioni di natura squisitamente politica.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(13 ottobre 1997)

